



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 286/12

di iniziativa del Consigliere G. NERI, L. DE FRANCESCO, A. MONTUORO, S.  
MANNARINO recante:

"Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria e  
costituzione della società "ReDigit S.p.A.""

relatore: L. DE FRANCESCO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5/4/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	5/4/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 18/04/2024

## Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 286/XII di iniziativa del Consiglieri regionali Neri, De Francesco, Montuoro, Mannarino pag. 4  
*Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria e costituzione della società "ReDigit S.p.A.*

## Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica italiana. – Art. 117 pag. 24

Codice Civile Artt. 2380-bis, 2396, 2409 e 2449 pag. 27

*Articolo 2380-bis - Amministrazione della società Articolo 2396 - Direttori generali Articolo 2409-novies - Consiglio di gestione Articolo 2449 - Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici*

D.L. n. 150 del 10 novembre 2020 – Art. 3 pag. 29

*Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. Art. 3. Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria*

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 pag. 32

*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.*

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Art. 3 pag. 77

*Codice dei contratti pubblici. Art. 3 Definizioni*

D.L. n. 159 del 1° ottobre 2007. – Art. 4 pag. 94

*Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale. Art. 4. Commissari ad acta per le regioni inadempienti*

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. Art. 35 pag. 97

*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 35 Reclutamento del personale*

D.L. 16 maggio 1994, n. 293 pag. 107

*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*

## Normativa regionale

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007 pag. 113

*Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.*

## Normativa comparata

Regione Liguria - L.R. n. 42 del 18 dicembre 2006. pag. 138

*Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria.*

**Documentazione citata**

Deliberazione di Giunta Regionale n. 413 del 1 settembre 2022

pag. 163

*APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA CRESCITA DIGITALE DELLA  
REGIONE CALABRIA 2022 - 2025*



*Consiglio regionale della Calabria*

**Proposta di legge recante:**

***“Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria e costituzione della società “ReDigit S.p.A.”***

**di iniziativa dei  
Consiglieri Regionali**

**F.to Giuseppe NERI  
F.to Luciana DE FRANCESCO  
F.to Antonio MONTUORO  
F.to Sabrina MANNARINO**

## **Proposta di legge recante: “Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria e costituzione della società “ReDigit S.p.A.”**

### **Relazione illustrativa**

Negli ultimi anni la Regione Calabria ha avviato un importante processo di crescita basato sulla programmazione e sugli investimenti per la digitalizzazione dei servizi regionali, pianificando e implementando misure innovative. Al riguardo, per favorire lo sviluppo della società dell’informazione e dei servizi digitali per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni locali, la Regione si è dotata, con DGR n. 413 del 1° settembre 2022, di una strategia di crescita digitale nelle c.d. *Linee Guida per la Crescita Digitale della Calabria 2022-2025*, volte a garantire l’efficacia e la sostenibilità degli interventi e a perseguire la crescita digitale in un’ottica sistemica. Questo approccio unitario vuole realizzare una stretta collaborazione con il livello nazionale e con quello territoriale, governando e coordinando le iniziative locali.

Al netto degli ingenti investimenti fatti e delle attività di programmazione per il futuro, la Regione registra ancora, tuttavia, un divario con le altre Regioni italiane e con il resto dell’Europa sui temi della trasformazione digitale, come sembrano confermare, tra l’altro, le elaborazioni del *Digital Economy and Society Index (DESI)* regionale del Politecnico di Milano. Occorre pertanto rafforzare il coordinamento delle azioni di tutti gli attori regionali sul tema ICT e accelerare la messa a terra degli interventi di trasformazione previsti.

La proposta di istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria (SIIR) trova fondamento nell’opportunità di facilitare il coordinamento dell’evoluzione dei diversi sistemi informativi, telematici e tecnologici dei singoli enti del sistema regionale e delle società regionali a totale partecipazione pubblica. Ciò permetterebbe alla Regione, anche nell’ambito dell’attuazione del *Piano triennale per la transizione digitale della Regione Calabria*, di favorire lo sviluppo integrato e organico dei servizi digitali in funzione di un più sinergico ecosistema regionale.

Inoltre, la proposta di istituzione di una società denominata “ReDigit S.p.A.”, nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa e promuovendo il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica regionale nel settore ICT, risponde all’esigenza di realizzare e mettere a disposizione degli operatori pubblici un sistema integrato di servizi informativi e informatici nell’ambito del SIIR, coadiuvando la diffusione di una cultura

dell'informazione e favorendo lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi, anche nell'ottica di un miglioramento dei rapporti tra cittadini e imprese con le pubbliche amministrazioni e gli enti del territorio. La nuova società *in house* avrà quindi il compito di supportare il sistema regionale nel garantire un approccio sinergico agli investimenti nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, continuando – e accelerando ulteriormente – il percorso già intrapreso dalla Regione.

La proposta si compone di dieci articoli, come di seguito descritti:

- L'**articolo 1** specifica le finalità della proposta di legge regionale, evidenziando gli obiettivi della Regione nell'ambito della promozione di uno sviluppo dell'ICT su tutto il territorio regionale e definendo, in questo ambito, il ruolo della Giunta Regionale;
- L'**articolo 2** istituisce il Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria (SIIR), dettagliando la sua composizione, le modalità di adesione e il ruolo di coordinamento svolto dal Dipartimento regionale competente. L'articolo, inoltre, disciplina la modalità di partecipazione al SIIR da parte degli enti locali e definisce le linee per la sua evoluzione futura in un'ottica di maggiore integrazione degli strumenti;
- L'**articolo 3** dispone le modalità di costituzione della società regionale *in house* ReDigit S.p.A., specificandone la ragione sociale, le quote azionarie, il valore del capitale sociale iniziale e la localizzazione della sede legale.
- L'**articolo 4** definisce l'oggetto sociale, le competenze, le funzioni e le altre attività della società;
- L'**articolo 5** descrive gli organi societari della costituenda società *in house* ReDigit S.p.A., evidenziando il ruolo dell'amministrazione della società, del collegio sindacale e le modalità con cui i soci esercitano in modo congiunto il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e sui propri uffici in relazione ai servizi prestati dalla società nei loro confronti. Si dispone, inoltre, che la società sia sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza e al controllo della Regione Calabria per il tramite del Dipartimento competente in materia di transizione digitale;
- L'**articolo 6** norma i criteri e le modalità per il reclutamento del personale di ReDigit S.p.A.;
- L'**articolo 7** reca le disposizioni relativamente alla modalità di affidamento delle attività a ReDigit S.p.A., prevedendo specifici disciplinari o convenzioni, e specifica il limite di fatturato ammesso per attività erogate in favore di enti diversi dai soci;

- L'**articolo 8** reca le disposizioni relativamente alle funzioni di articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante, centrale di committenza e amministrazione aggiudicatrice nel settore ICT e dei servizi connessi attribuite alla società *in house* ReDigit S.p.A.;
- L'**articolo 9** reca disposizioni per la costituzione della società e per la definizione del cronoprogramma di affidamento dei servizi;
- L'**articolo 10** reca le disposizioni finanziarie e indica la copertura dei oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge;
- L'**articolo 11** individua la modalità di entrata in vigore della di legge.

## Relazione finanziaria

La proposta di legge comporta oneri di carattere finanziario sul bilancio regionale secondo quanto disposto all'interno dell'articolo 10, quantificati sulla base della relazione preliminare di sostenibilità economico-finanziaria allegata alla presente e per come di seguito illustrato.

In particolare, la Regione parteciperà al capitale sociale del nuovo ente in house ReDigit S.p.A. per una quota di capitale sociale complessivamente pari ad € 2.670.000,00, di cui € 970.000,00 nell'annualità 2024, € 1.000.000,00 nell'annualità 2025 e per € 700.000,00 nell'annualità 2026. Il capitale sociale della società, per come indicato nella relazione preliminare di sostenibilità economico-finanziaria allegata alla presente, sarà complessivamente pari a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) di cui € 2.670.000,00 (euro duemilioneisessantasettantamila/00) a valere sul bilancio della Regione) per consentire alla costituenda società di far fronte ai costi stimati di costituzione, avviamento ed esercizio per un periodo iniziale complessivo di 30 mesi. La quantificazione di tali costi, per come evidenziato nella citata relazione preliminare di sostenibilità economico-finanziaria, è stata effettuata prendendo a riferimento l'organizzazione e il funzionamento delle preesistenti società operanti nel medesimo campo e sulla base di una stima delle attività che si prevede siano richieste alla società durante il periodo iniziale di avvio.

Nello specifico:

- L'**articolo 1** al comma 1 contiene norme di carattere ordinamentale in quanto disciplina le finalità della proposta di legge regionale, evidenziando gli obiettivi della Regione nell'ambito della promozione di uno sviluppo dell'ICT su tutto il territorio regionale e definendo, in questo ambito, il ruolo della Giunta Regionale; le disposizioni di cui al comma 2, non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto è previsto che la Regione predisporrà il *Piano triennale per la transizione digitale della Regione Calabria*, con il quale fissa gli obiettivi strategici pluriennali, le linee guida e gli investimenti, nel limite delle risorse nazionali e comunitarie disponibili in bilancio.
- L'**articolo 2** istituisce il Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria (SIIR), dettagliando la sua composizione, le modalità di adesione e il ruolo di coordinamento svolto dal Dipartimento regionale competente. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 non comportano oneri a carico del bilancio regionale in quanto dette attività potranno essere svolte con le risorse strumentali e umane già a disposizione dello stesso Dipartimento, nonché con quelle degli altri enti che

compongono il SIIR. Per quanto concerne, invece, la promozione dell'integrazione dei sistemi informativi, telematici e tecnologici degli enti e degli altri soggetti che compongono il SIIR, disciplinata al comma 5, essa non prevede maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto fa riferimento alle spese ordinarie previste per la manutenzione dei sistemi informativi da parte di ogni singolo Ente rientrante nel SIIR oppure, a legislazione vigente, ad appositi stanziamenti all'interno di Piani, Programmi, accordi istituzionali e altri strumenti di programmazione a valere su risorse nazionali o europee.

L'articolo, inoltre, detta disposizioni di carattere ordinamentali, nella parte in cui disciplina la modalità di partecipazione al SIIR da parte degli enti locali e definisce le linee per la sua evoluzione futura in un'ottica di maggiore integrazione degli strumenti;

- L'**articolo 3**, detta disposizioni di carattere ordinamentale in quanto disciplina le modalità di costituzione della società regionale *in house* ReDigit S.p.A., specificandone la ragione sociale, le quote azionarie, il valore del capitale sociale iniziale e la localizzazione della sede legale.

Al riguardo, occorre richiamare quanto stabilito dal D.Lgs. n. 175/2016 che all'art. 2 comma 1 lett. g) e all'art. 4 espressamente ammette che le Amministrazioni pubbliche possono, anche indirettamente, costituire società o acquisire partecipazioni in società per la *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”*, per la *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”*, per realizzare *“servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”*.

Nel caso di specie la Regione, in qualità di amministrazione pubblica, e gli organismi soggetti alla sua vigilanza e controllo possono acquisire e detenere partecipazioni societarie finalizzate alla produzione di un servizio di interesse generale, all'autoproduzione di servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti e alla realizzazione di un servizio di committenza.

Con riferimento invece alla sede legale, essa è stabilita nel Comune di Catanzaro, presso la Cittadella regionale “Jole Santelli”, secondo le determinazioni dei Dipartimenti competenti. Successivamente alla fase di start-up potranno essere istituite sedi secondarie e unità locali operative con delibera degli organi societari

- L'**articolo 4** contiene norme di carattere ordinamentale in quanto definisce l'oggetto sociale, le competenze, le funzioni e le altre attività della società;
- L'**articolo 5** descrive gli organi societari della costituenda società *in house* ReDigit S.p.A., evidenziando il ruolo dell'amministrazione della società, del collegio sindacale e le modalità con cui i soci esercitano in modo congiunto il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e sui propri uffici in relazione ai servizi prestati dalla società nei loro confronti. Si dispone, inoltre, che la società sia sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza e al controllo della Regione Calabria per il tramite del Dipartimento competente in materia di transizione digitale. Dal presente articolo non discendono oneri a carico del bilancio regionale in quanto i costi connessi al funzionamento degli Organi sociali sono a carico del Bilancio della società ReDigit S.p.A. e vengono garantiti, per come indicato nel business plan allegato alla presente, dai ricavi annualmente previsti. Inoltre, il controllo analogo viene effettuato con le risorse umane e strumentali già a disposizione di detta struttura regionale;
- L'**articolo 6** norma i criteri e le modalità per il reclutamento del personale di ReDigit S.p.A. e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale sia perché detta disposizioni di carattere ordinamentale;
- L'**articolo 7** non crea oneri a carico del bilancio regionale, in quanto reca le disposizioni relativamente alla modalità di affidamento delle attività a ReDigit S.p.A., prevedendo specifici disciplinari o convenzioni, e specifica il limite di fatturato ammesso per attività erogate in favore di enti diversi dai soci;
- L'**articolo 8** contiene norme di carattere ordinamentale in quanto reca le disposizioni relativamente alle funzioni di articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante, centrale di committenza e amministrazione aggiudicatrice nel settore ICT e dei servizi connessi attribuite alla società *in house* ReDigit S.p.A.;
- L'**articolo 9** contiene norme di carattere ordinamentale in quanto reca disposizioni per la costituzione della società e per la definizione del cronoprogramma di affidamento dei servizi;
- L'**articolo 10** reca le disposizioni finanziarie e indica la copertura dei oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge. Nello specifico è disposto che la Giunta è autorizzata a partecipare al capitale sociale mediante la sottoscrizione di azioni dal valore complessivo pari ad € 2.670.000,00, di cui € 970.000,00 nell'annualità 2024, € 1.000.000,00 nell'annualità 2025 e € 700.000,00 nell'annualità 2026. La copertura è garantita dalle risorse allocate alla missione 20, programma 03, capitolo U8201041701. Inoltre, al fine di garantire l'acquisizione della quota del capitale sociale dell'istituenda Società ReDigit S.p.A da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare

per l'esercizio finanziario 2024 un contributo straordinario ed una tantum di euro 30.000,00. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con la contestuale riduzione degli stanziamenti della Missione 20, programma 03, capitolo U8201041701, dell'annualità 2024 del bilancio di previsione 2024-2026.

- L'**articolo 11** individua la modalità di entrata in vigore della di legge.

### **Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art.39 Statuto Regione Calabria)*

#### **Titolo della proposta di legge: "Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria e costituzione della società ReDigit S.p.A."**

**Tab. 1 – Oneri finanziari:**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione spese</b>	<b>Tipologia I o C</b>	<b>Carattere temporale A o P</b>	<b>Importo anni 2024-2026</b>
Art. 1	Finalità della legge	/	/	0,00 €
Art. 2	Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria - SIIR	/	/	0,00 €
Art. 3	Costituzione della società regionale <i>in house</i> ReDigit S.p.A.	I	A	2.700.000,00 €
Art. 4	Oggetto sociale, compiti e funzioni della società	/	/	0,00 €
Art. 5	Organi societari e controllo analogo dell'azienda	/	/	0,00 €
Art. 6	Modalità di reclutamento del personale di ReDigit S.p.A.	/	/	0,00 €
Art. 7	Modalità di affidamento delle attività a ReDigit S.p.A.	/	/	0,00 €
Art. 8	Funzioni di Stazione Unica Appaltante, centrale di committenza e amministrazione aggiudicatrice	/	/	0,00 €
Art. 9	Disposizioni per la costituzione della società e per la definizione del cronoprogramma di affidamento dei servizi	/	/	0,00 €
Art. 10	Disposizioni Finanziarie	/	/	0,00 €

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione spese</b>	<b>Tipologia I o C</b>	<b>Carattere temporale A o P</b>	<b>Importo anni 2024-2026</b>
Art. 11	Entrata in vigore	/	/	0,00 €

### **Criteria di quantificazione degli oneri finanziari**

**Tab. 2 – Copertura finanziaria:**

<b>Missione - Programma Capitolo</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Anno 2026</b>	<b>Totale</b>
<b>Missione 20 – Programma 03 capitolo U8201041701</b>	- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 700.000,00 €	- 2.700.000,00 €
<b>Missione 01 – Programma 08</b>	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	700.000,00 €	2.700.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## **Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria e costituzione della società ReDigit S.p.A.**

### **Art. 1**

#### *(Finalità)*

**1.** La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 117 Cost., promuove lo sviluppo integrato sul territorio regionale dell'ICT, al fine di favorire:

- a) la crescita organica e integrata sul territorio regionale della società dell'informazione, in coerenza con il contesto normativo europeo e nazionale;
- b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e gli enti del territorio regionale della Calabria, favorendo anche lo sviluppo delle competenze digitali e di forme di cittadinanza attiva;
- c) lo sviluppo economico del territorio, favorendo la competitività e l'innovatività del sistema regionale;
- d) lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche e degli enti che operano nel territorio regionale;
- e) la promozione dell'impiego esteso e integrato delle tecnologie innovative nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio regionale;
- f) il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica regionale nel settore ICT;
- g) il superamento del divario tecnologico e digitale tra le diverse aree del territorio della Calabria e la piena accessibilità alla rete e ai servizi digitali da parte di tutte le istituzioni, i cittadini e gli operatori economici.

**2.** A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, adotta con cadenza triennale il *Piano triennale per la transizione digitale della Regione Calabria*, con il quale fissa gli obiettivi strategici pluriennali, le linee guida e, nel limite delle risorse nazionali ed europee disponibili in bilancio, programma gli investimenti. Il Dipartimento regionale competente in materia di transizione digitale ne cura l'attuazione.

### **Art. 2**

#### *(Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria – SIIR)*

**1.** Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, la Regione Calabria, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, istituisce e coordina il Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria (SIIR).

2. Il SIIR si compone, all'atto della sua istituzione, dei sistemi informativi, telematici e tecnologici attualmente in uso da parte dei singoli enti di cui al comma 3. Rientrano nel SIIR il complesso delle base dati, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive di cui dispongono gli enti aderenti per le rispettive funzioni amministrative, gestionali e tecniche.

3. Al SIIR aderiscono la Regione Calabria, gli enti del sistema regionale e le società regionali a totale partecipazione pubblica, elencati nell'allegato A della presente legge. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, è autorizzata a integrare con propria delibera l'allegato A anche a seguito di richieste di adesione di enti o di altri organismi preposti allo svolgimento di pubbliche funzioni nel territorio regionale.

4. Al SIIR possono chiedere di partecipare gli enti locali formulando specifica istanza alla Giunta Regionale, la quale si determinerà secondo le modalità fissate al comma 3.

5. Al fine di promuovere l'integrazione dei sistemi informativi, telematici e tecnologici degli enti e degli altri soggetti che compongono il SIIR, la Regione può prevedere l'implementazione di servizi comuni nell'ambito dello stesso mediante appositi stanziamenti all'interno di Piani, Programmi, accordi istituzionali e altri strumenti di programmazione finanziati con risorse regionali, nazionali ed europee.

6. Gli enti e gli altri soggetti che aderiscono al SIIR provvedono alla copertura degli oneri finanziari connessi alla realizzazione ed evoluzione del proprio sistema informativo e telematico integrato nel SIIR.

7. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del SIIR costituiscono servizi di interesse generale e sono improntate ai principi di efficacia, di efficienza e di sostenibilità finanziaria, perseguendo obiettivi di:

- a) aumento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema;
- b) razionalizzazione, per il sistema regionale, degli oneri nel settore ICT;
- c) sviluppo dell'interoperabilità informatica tra i soggetti facenti parte del SIIR;
- d) sviluppo uniforme e omogeneo delle funzionalità attinenti al SIIR;
- e) promozione della trasparenza;
- f) erogazione di servizi a cittadini e imprese.

### **Art. 3**

*(Costituzione della società regionale in house ReDigit S.p.A.)*

1. Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per realizzare e gestire un sistema integrato di servizi informativi e informatici nell'ambito

del SIIR e per la diffusione di una cultura dell'informazione, viene costituita la società regionale *in house providing* denominata ReDigit S.p.A., società per azioni con capitale interamente pubblico inizialmente sottoscritto dalla Regione Calabria nella misura dell'89 per cento, da Fincalabra S.p.A. nella misura del 10 per cento, da Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria – Azienda Zero nella misura dello 0,2 per cento e dai seguenti soci nella misura dello 0,1 per cento ciascuno: Azienda Sanitaria Provinciale – Catanzaro; Azienda Sanitaria Provinciale – Cosenza; Azienda Sanitaria Provinciale – Crotona; Azienda Sanitaria Provinciale – Reggio Calabria; Azienda Sanitaria Provinciale – Vibo Valentia; Azienda Ospedaliera "Dulbecco" – Catanzaro; Azienda Ospedaliera – Cosenza; Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" – Reggio Calabria.

2. Alla costituzione della società ReDigit S.p.A. provvede il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione degli schemi di atto costitutivo e di statuto della società, i cui contenuti si conformano a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 175 del 2016. L'atto costitutivo e lo statuto di ReDigit S.p.A. prevedono che la società sia costituita nella forma della società per azioni; la durata della società è a tempo indeterminato; la sede legale è stabilita nel Comune di Catanzaro, presso la Cittadella regionale "Jole Santelli" e potranno essere istituite sedi secondarie e unità locali operative con delibera degli organi societari.

3. Il capitale sociale iniziale della società è fissato in € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00); il numero delle azioni è pari a 1.000, ciascuna per un valore nominale pari a € 3.000,00 (euro tremila/00); le azioni sono indivisibili e ciascuna di essa dà diritto a un voto; è vietata la circolazione delle azioni ad eccezione del caso in cui queste siano acquistate da parte degli enti e dei soggetti autorizzati dalla presente legge a partecipare al capitale sociale.

4. Non possono essere soci della società soggetti privati, a cui è fatto divieto di acquisire o detenere a qualunque titolo le sue azioni.

5. Le azioni della società possono essere acquistate, anche attraverso la sottoscrizione di aumenti del capitale sociale, dagli enti che compongono il SIIR, dagli altri enti pubblici regionali, dagli enti locali presenti nel territorio regionale, dalle aziende del sistema sanitario regionale, dalle società *in house providing* a capitale interamente pubblico partecipate dallo Stato, dalla Regione Calabria o dagli enti pubblici presenti nel territorio regionale.

6. Ciascun socio diverso dalla Regione Calabria, da Fincalabra S.p.A. e da Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria – Azienda Zero non può detenere, anche

indirettamente, una quota superiore all'uno per cento del capitale sociale di ReDigit S.p.A.

7. La partecipazione, diretta o indiretta, della Regione Calabria al capitale sociale di ReDigit S.p.A. non può essere inferiore al cinquantuno per cento del capitale sociale.

8. Ciascun socio si può avvalere di ReDigit S.p.A. come sua società *in house providing*.

#### **Art. 4**

*(Oggetto sociale, compiti e funzioni di ReDigit S.p.A.)*

1. La società ReDigit S.p.A. ha come oggetto sociale le seguenti attività :

- definizione di piani e programmi nel settore ICT;
- progettazione, attuazione e gestione operativa di interventi ICT;
- razionalizzazione di sistemi già in esercizio;
- produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi;
- organizzazione, realizzazione, messa in opera e gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e impianti informatici;
- gestione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture tecnologiche abilitanti la connettività, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;
- supporto alla definizione e realizzazione dei piani di sicurezza delle infrastrutture digitali materiali e immateriali regionali;
- gestione delle attività per la manutenzione e per il supporto all'attuazione del *Piano triennale per la transizione digitale della Regione Calabria*;
- gestione tecnica e funzionale delle infrastrutture e dei servizi di rete e dei servizi digitali di base utilizzati dall'amministrazione regionale;
- gestione tecnica dei portali web e della rete intranet regionale e delle richieste di abilitazione ai servizi informatici e agli applicativi regionali;
- messa in servizio dei sistemi;
- realizzazione e diffusione di prodotti e servizi informatici;
- promozione dell'innovazione tecnologica e funzionale degli enti soci anche attraverso la ricerca, la formazione, la creazione di competenze digitali, lo sviluppo di start-up;
- comunicazione multimediale e produzione di contenuti editoriali;
- supporto alla transizione digitale degli enti del territorio regionale tramite l'individuazione, lo sviluppo, la diffusione e la gestione di tecnologie ICT,

funzionali a promuovere processi digitali e dematerializzati e a realizzare un'amministrazione digitale aperta, integrata, efficiente ed efficace;

- erogazione di servizi al cittadino e di servizi amministrativi basati sull'utilizzo di sistemi ICT;
- assistenza tecnica, progettazione, gestione, monitoraggio, verifiche e rendicontazione di attività connesse alla fruizione e all'utilizzo di fondi strutturali e d'investimento europei e di altri progetti finanziati con stanziamenti sovranazionali, statali o regionali, a gestione diretta e indiretta, per la realizzazione di interventi nel settore dell'ICT;
- compiti di stazione appaltante e centrale di committenza per tutte le procedure di acquisto nel settore dell'ICT, in qualità di articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria, anche nell'interesse della Regione Calabria, degli altri soci oltre che dei loro enti strumentali, delle loro società partecipate, delle fondazioni e delle altre articolazioni che fanno parte della loro organizzazione amministrativa, oltre che in favore dei soggetti indicati all'art. 1 della l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26.

2. La società, nell'ambito delle proprie competenze, concorre al perseguimento dei compiti istituzionali della Regione Calabria, dei soci, delle altre articolazioni che fanno parte della loro organizzazione amministrativa e, nei casi consentiti, dei loro enti strumentali, delle società da loro interamente partecipate e delle fondazioni, erogando i servizi di interesse generale previsti dalla presente legge e provvedendo all'autoproduzione di beni e servizi.

## **Art. 5**

### *(Organi societari e controllo analogo)*

1. L'amministrazione della società all'atto della sua costituzione è affidata a un amministratore unico nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto; lo statuto può prevedere che l'organo di amministrazione della società sia composto in forma collegiale da un consiglio di amministrazione di tre membri, nel quale è garantito il rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo dei suoi componenti; in caso di nomina dell'organo di amministrazione in forma collegiale, il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore a norma dell'art. 11 comma 9 lett. a) del D.Lgs. 175/2016, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea; ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, la nomina e la revoca dell'amministratore unico o della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è riservata alla Regione Calabria, che vi provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.

- 2.** Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo dei suoi componenti e nominati, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, dal Presidente della Giunta regionale della Calabria con proprio decreto.
- 3.** I componenti degli organi societari devono essere in possesso di adeguata qualificazione e di comprovata esperienza professionale e non devono versare nelle condizioni d'inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dalle altre vigenti norme di legge statale e regionale che regolano la materia.
- 4.** Ai componenti degli organi societari non possono essere riconosciuti gettoni di presenza o trattamenti di fine mandato; il limite massimo del compenso lordo annuale onnicomprensivo dei componenti degli organi di amministrazione della società corrisponde a quello stabilito dall'art. 11, commi 6 e 7, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
- 5.** Agli organi di amministrazione e controllo della società si applica quanto stabilito dal D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
- 6.** La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione; l'incarico è conferito dall'Assemblea che determina anche il corrispettivo.
- 7.** L'organo di amministrazione della società può nominare un Direttore generale definendone le competenze e i poteri; al Direttore generale della società, se nominato, si applicano le norme sulla responsabilità degli amministratori in base a quanto stabilito dall'art. 2396 del codice civile.
- 8.** I soci esercitano sulla società in modo congiunto il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e sui propri uffici in relazione ai servizi prestati dalla società nei loro confronti. Il controllo analogo dei soci è esercitato mediante la loro partecipazione al capitale sociale con l'esercizio dei conseguenti poteri di socio e mediante la loro partecipazione al comitato di coordinamento dei soci costituito dai legali rappresentanti di ciascun socio o da loro delegati. In base a quanto stabilito dall'art. 16, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 175 del 2016, il funzionamento del comitato di coordinamento dei soci deve essere regolato da patti parasociali volti a disciplinare i poteri di controllo analogo congiunto di tutti i soci nei confronti della società. Il comitato di coordinamento dei soci esercita sulla società tutti i poteri di monitoraggio, indirizzo e coordinamento previsti dalla legge quale condizione per

consentire alla società di operare come organismo *in house providing* dei suoi soci; a tal fine lo statuto della società, in base a quanto stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175 del 2016, comma 2 lett. *a*), può anche contenere clausole in deroga alle disposizioni dell'art. 2380-bis e dell'art. 2409-novies del codice civile.

**9.** Allo scopo di consentire a ReDigit S.p.A. di ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dai suoi soci oltre che dai loro enti strumentali, dalle loro società interamente partecipate, dalle fondazioni e delle altre articolazioni che fanno parte della loro organizzazione amministrativa, lo statuto della società si adegua a quanto a tal fine prescritto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e dalle altre norme di legge statali e regionali, prevedendo che oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sia prodotto nello svolgimento dei compiti così affidati; la produzione ulteriore rivolta a finalità diverse è ammessa in misura non superiore al venti per cento del fatturato ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

**10.** La società è sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza e al controllo della Regione Calabria per il tramite del Dipartimento competente in materia di transizione digitale.

#### **Art. 6**

*(Personale di ReDigit S.p.A.)*

**1.** Per la gestione del personale di ReDigit S.p.A. si applicano le norme contenute negli articoli 19 e 25 del D.Lgs. n. 175 del 2016; la società con proprio provvedimento, sottoposto a idonee forme di pubblicità, stabilisce i criteri e le modalità per il reclutamento del proprio personale con procedure conformi ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La società può avvalersi del personale incardinato nell'organico dei suoi soci con il ricorso agli strumenti del distacco o del comando, nel rispetto della legislazione vigente e previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria.

#### **Art. 7**

*(Modalità di affidamento delle attività a ReDigit S.p.A.)*

**1.** La Regione Calabria e ReDigit S.p.A. regolano mediante specifici disciplinari l'esecuzione da parte della società delle attività ad essa affidate.

**2.** La Regione, gli altri soci di ReDigit S.p.A. e i loro enti strumentali, le società da questi interamente partecipate, le fondazioni e le altre articolazioni che fanno parte della loro organizzazione amministrativa, si avvalgono dei servizi del SIIR tramite la

società *in house* a controllo plurimo ReDigit S.p.A. e regolano i rapporti con la società mediante specifico disciplinare.

3. Gli altri enti pubblici, anche locali, gli organismi di diritto pubblico e le società pubbliche che operano nel territorio regionale, che non rientrano nell'organizzazione della Regione Calabria o degli altri soci della società, possono affidare a ReDigit S.p.A. lo svolgimento di attività rientranti nel suo oggetto sociale. A tal fine, nel rispetto dei limiti di fatturato ammessi per attività erogate in favore di enti diversi dai soci, la società è autorizzata a sottoscrivere accordi o contratti per acquisire le relative commesse.

### **Art. 8**

*(Compiti della società in qualità di articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante)*

1. La società ReDigit S.p.A. costituisce articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria istituita con la l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26 nel settore dell'ICT.

2. Nel settore dell'ICT la società esercita in via esclusiva tutti i compiti e le funzioni attribuiti alla SUA dalla l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, nel rispetto di quanto definito dai regolamenti attuativi e dalle altre norme dell'ordinamento regionale.

3. All'art. 1 della l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis Al fine di razionalizzare e di potenziare il sistema di centralizzazione degli acquisti facente capo alla Regione e di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle sue prestazioni, nonché di favorire la tempestività dell'azione amministrativa, ReDigit S.p.A. costituisce articolazione funzionale della SUA per l'esecuzione in esclusiva delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito del settore dell'ICT e dei servizi connessi.”.

4. All'art. 2, comma 4, della l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, le parole “La SUA” sono sostituite dal testo “La SUA, insieme alle sue articolazioni funzionali.”.

5. All'art. 2, comma 6, della l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, dopo le parole “al fine di consentire alla SUA” viene aggiunto il seguente testo “e alle sue articolazioni funzionali”.

6. All'art. 7 comma 1 della l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, dopo le parole “appositi modelli predisposti dalla SUA” sono aggiunte le seguenti “o dalle sue articolazioni funzionali nei settori di loro competenza”.

7. All'art. 9 comma 1 della l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, dopo le parole “contratti di competenza della SUA” sono aggiunte le seguenti “e delle sue articolazioni funzionali”.

8. All'art. 10 della l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “5. Sulla base della sottoscrizione di apposito disciplinare tra i soggetti interessati, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti norme statali, sono destinate a ReDigit S.p.A. le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo relative alle procedure nel settore dell'ICT e dei servizi connessi eseguite dalla società quale articolazione funzionale della SUA nell'ambito dei settori di propria competenza. Eventuali diversi compensi in favore della società relativi alle funzioni di cui alla presente legge saranno definiti sulla base della sottoscrizione di apposito disciplinare tra i soggetti interessati, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti norme statali”.

9. In via transitoria, fino alla cessazione degli effetti delle misure disposte dal Governo in attuazione dell'art. 4 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla l. 29 novembre 2007, n. 222, con cui è stato nominato il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria di cui all'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria perfezionato tra i Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze con il Presidente della Regione Calabria in data 17 dicembre 2009 e recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010, il comma 2 del presente articolo e il comma 4-bis dell'art. 1 della l.r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26, introdotto dal comma 3 del presente articolo, non si applicano alle fattispecie disciplinate dall'art. 3 del D.L. 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2020, n. 181.

## **Art. 9**

*(Disposizioni per la costituzione della società e  
per la definizione del cronoprogramma di affidamento dei servizi.)*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente in materia di transizione digitale, approva lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto della società ReDigit S.p.A.

2. Entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della giunta regionale e i legali rappresentanti degli altri soci procedono alla costituzione della società ReDigit S.p.A.

**3.** La Regione e gli enti del sistema regionale si avvalgono della società ReDigit S.p.A. per la realizzazione, evoluzione, gestione e manutenzione dei sistemi informativi di rispettiva competenza, non prima della cessazione dell'efficacia degli eventuali contratti di appalto già in corso. A tal fine il Dipartimento competente in materia di transizione digitale entro novanta giorni dalla costituzione della società definisce il cronoprogramma dei relativi affidamenti.

### **Art. 10**

#### *(Disposizioni finanziarie)*

**1.** La copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione al capitale sociale della società ReDigit S.p.A, quantificati complessivamente in euro 2.670.000,00, di cui euro 970.000,00 nell'annualità 2024, euro 1.000.000,00 nell'annualità 2025 ed euro 700.000,00 per l'anno 2026, è garantita dalle risorse allocate alla Missione 01, programma 08 (U.01.08) e dalla contestuale riduzione degli stanziamenti della Missione 20, programma 03 (U 20.03) del bilancio di previsione 2024-2026.

**2.** Al fine di garantire l'acquisizione della quota del capitale sociale dell'istituenda società ReDigit S.p.A da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3, comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare per l'esercizio finanziario 2024 un contributo straordinario e una tantum di euro 30.000,00 allocato alla Missione 01, programma 08 (U.01.08). Alla relativa copertura finanziaria si provvede con la contestuale riduzione degli stanziamenti della Missione 20, programma 03 (U 20.03) dell'annualità 2024 del bilancio di previsione 2024-2026.

**3.** La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2024-2026.

### **Art. 11**

#### *(Entrata in vigore)*

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

**Allegato A****Elenco degli enti aderenti al Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria – SIIR (*ex art. 2, comma 3*)**

1. Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura – Arcea
2. Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria – Arpacal
3. Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese – Arsac
4. Autorità Regionale Trasporti della Calabria – Art Cal
5. Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria – Aterp Calabria
6. Azienda Calabria Lavoro –ARPAL Calabria
7. Azienda Calabria Verde – Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna
8. Banca Popolare Etica S.c.p.A.
9. Ente Per I Parchi Marini Regionali
10. Ferrovie della Calabria S.r.l.
11. Fincalabra S.p.A.
12. Fondazione Film Commission
13. Fondazione Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria
14. Fondazione Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria
15. Fondazione Istituto regionale per la Comunità Occitana di Calabria
16. Fondazione Mediterranea Terina
17. Parco Naturale Regionale delle Serre
18. Società Aeroportuale Calabrese SACAL S.p.A.
19. SORICAL S.p.A.
20. Terme Sibarite S.p.A.
21. Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria – Azienda Zero
22. Azienda Sanitaria Provinciale – Catanzaro
23. Azienda Sanitaria Provinciale – Cosenza
24. Azienda Sanitaria Provinciale – Crotona
25. Azienda Sanitaria Provinciale – Reggio Calabria
26. Azienda Sanitaria Provinciale – Vibo Valentia
27. Azienda Ospedaliera "Dulbecco" – Catanzaro
28. Azienda Ospedaliera – Cosenza
29. Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" – Reggio Calabria

## Costituzione della Repubblica italiana. – Art. 117

(...)

**117.** La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie <sup>(180)</sup>;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato <sup>(181)</sup>.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello

Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato <sup>(182)</sup>.

---

(180) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(181) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(182) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

(...)

**Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) - Artt. 2380-bis, 2393, 2409-novies e 2449**

(...)

## Articolo 2380-bis

## Amministrazione della società

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori<sup>(1)</sup>.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci [2318, 2382, 2385, 2397, 2417, 2455, 2475, 2542].

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione [2388, 2405, 2421, n. 4].

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori [2328, n. 9], ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea [2364, 2364 bis].

Note

(1) Comma così sostituito dal D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

(...)

## Articolo 2396

## Direttori generali

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati [2434], salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

(...)

## Articolo 2409-novies

## Consiglio di gestione

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di gestione<sup>(1)</sup>.

È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.

Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione

**Codice Civile - Artt. 2380-bis, 2393, 2409-novies e 2449**

del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione<sup>(2)</sup>.

Note

*(1) Comma così modificato dal D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.*

*(2) Il consiglio di gestione è un organo collegiale, nominato dal consiglio di sorveglianza per non più di tre esercizi. Si compone di due membri che possono essere scelti tra i soci o tra soggetti estranei alla società.*

*A tale organo è riservata la gestione dell'impresa.*

(...)

**Articolo 2449****Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici**

Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni<sup>(1)</sup> che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti<sup>(2)</sup>.

Note

*(1) L'art. 56 del Trattato CE va interpretato in senso ostativo alla presente norma nazionale, atteso che è consentito allo Stato o all'ente pubblico che partecipano nel capitale sociale di godere di un potere di controllo sproporzionato rispetto alla loro partecipazione nel capitale.*

*(2) Articolo modificato dall'art. 13, comma 1, L. 25 febbraio 2008, n. 34.*

(...)

**D.L. n. 150 del 10 novembre 2020 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>. – Art. 3****Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 novembre 2020, n. 280.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 30 dicembre 2020, n. 181.*

---

(...)

**Art. 3.** *Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria <sup>(15)</sup>*

1. Il Commissario ad acta di cui all'articolo 1, provvede in via esclusiva all'espletamento delle procedure di approvvigionamento avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione dalla società CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione o di Azienda per il governo della sanità della regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, della stazione unica appaltante della regione Calabria o di centrali di committenza delle regioni limitrofe, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'*articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.* Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria. Nell'espletamento di tale funzione il Commissario ad acta può delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Agli affidamenti di appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che il commissario ad acta può esercitare in relazione al singolo affidamento. <sup>(16)</sup> <sup>(20)</sup>

**Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.**

2. Il Commissario ad acta adotta il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dall'*articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.* <sup>(17)</sup>

3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'*articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60*, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'*articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e dell'*articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario ad acta anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, il Commissario ad acta può nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi. <sup>(18)</sup>

3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, può avvalersi altresì delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o degli enti di appartenenza. <sup>(19)</sup>

3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano. <sup>(19)</sup>

**Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.**

---

(15) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181*.

(16) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181* e, successivamente, dall' *art. 9, comma 1-sexies, D.L. 29 settembre 2023, n. 132*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2023, n. 170*.

(17) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181* e, successivamente, dall' *art. 43-quater, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(18) Comma modificato dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 43-quater, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(19) Comma aggiunto dall' *art. 30, comma 3-bis, D.L. 1 marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 aprile 2022, n. 34*.

(20) La *Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno - 23 luglio 2021, n. 168* (Gazz. Uff. 28 luglio 2021, n. 30, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, come convertito, in riferimento all'art. 136 della Costituzione; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, come convertito, in riferimento agli artt. 32, 81, 118 e 119 Cost.; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, come convertito, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, 119 e 121 Cost.; e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, come convertito, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, 120, secondo comma, e 121 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(...)

**D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.****Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.****Art. 1. Oggetto**

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

4. Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate. <sup>(3)</sup>

---

(3) Comma modificato dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 721, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

---

## **Art. 2. Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo n. 165 del 2001*, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale; <sup>(4)</sup>

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*;

e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

## Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

l) "società": gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; <sup>(5)</sup>

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3; <sup>(6)</sup>

p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015 <sup>(8)</sup>, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. <sup>(7)</sup>

---

(4) Lettera così modificata dall' art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017.

(5) Lettera così sostituita dall' art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017.

---

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

(6) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(7) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(8) Per la fissazione del presente termine, per le società del comparto energetico, vedi l' *art. 52, comma 1-bis, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

---

**Art. 3.** *Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

---

**Art. 4.** *Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del *decreto legislativo n. 50 del 2016*;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; <sup>(9)</sup>

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del *decreto legislativo n. 50 del 2016*.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia

## Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. <sup>(15)</sup>

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. <sup>(10)</sup>

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. <sup>(11)</sup>

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

## Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. <sup>(12)</sup>

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. <sup>(13)</sup>

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'*articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. <sup>(14)</sup>

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari. <sup>(16)</sup>

---

(9) Lettera così modificata dall' *art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(10) Comma modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 19, comma 1, L. 30 dicembre 2023, n. 214*, a decorrere dal 31 dicembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, della medesima L. n. 214/2023*; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' *art. 19, comma 2, della suddetta L. n. 214/2023*.

(11) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(12) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(13) Comma aggiunto dall' *art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(14) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 891, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(15) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 722, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(16) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L. 1° ottobre 2019, n. 119*.

---

**Art. 4-bis.** *Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza* <sup>(17)</sup>

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'*articolo 4* del presente decreto.

---

(17) Articolo inserito dall' *art. 25-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

---

## **Art. 5. Oneri di motivazione analitica**

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. <sup>(18)</sup>

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. <sup>(19)</sup>

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della *legge 10 ottobre 1990, n. 287*, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla

---

**D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.****Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.**

costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo. <sup>(21)</sup>

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della *legge 21 marzo 1958, n. 259*, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni. <sup>(20)</sup>

---

(18) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(19) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(20) Comma modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. a), n. 3)*, *L. 5 agosto 2022, n. 118*.

(21) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2)*, *L. 5 agosto 2022, n. 118*.

---

**Art. 6. *Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico***

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della *legge 10 ottobre 1990, n. 287*, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

---

---

### **Art. 7. Costituzione di società a partecipazione pubblica**

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;

b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;

c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;

d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.

5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.

7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
  - b) la trasformazione della società;
  - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
  - d) la revoca dello stato di liquidazione.
- 
- 

### **Art. 8.** *Acquisto di partecipazioni in società già costituite*

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.

---

---

### **Art. 9.** *Gestione delle partecipazioni pubbliche*

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.**

1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.
  2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.
  3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
  4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.
  5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
  6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.
  7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.
  8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.
  10. Resta fermo quanto disposto dal *decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 maggio 2012, n. 56*.
-

**Art. 10.** *Alienazione di partecipazioni sociali*

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
  2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
  3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.
  4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.
- 

**Art. 11.** *Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*, e dall'articolo 5, comma 9, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.<sup>(22)</sup>

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. <sup>(23)</sup>

4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla *legge 12 luglio 2011, n. 120*.

5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche

**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.**

amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta. <sup>(24)</sup>

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'*articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.*

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

## Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*.

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il *decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 1994, n. 444*.<sup>(25)</sup>

16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

---

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

---

(22) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(23) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(24) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(25) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 4-duodecies, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2020, n. 159*.

---

**Art. 12.** *Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate*

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

---

---

**Art. 13.** *Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico*

1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.
  2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.
- 

**Art. 14.** *Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*

1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento <sup>(26)</sup> e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, e al *decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 febbraio 2004, n. 39*. <sup>(27)</sup>
2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. <sup>(28)</sup>
3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. <sup>(29)</sup>
4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

## Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5. <sup>(30)</sup>

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. <sup>(31)</sup>

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento <sup>(26)</sup> di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita <sup>(26)</sup>.

---

(26) A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e con la decorrenza ivi

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

prevista, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

(27) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(28) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(29) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(30) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(31) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. e)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

---

**Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica**

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali. <sup>(32)</sup> <sup>(33)</sup>

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del *decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333*, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza. <sup>(34)</sup>

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del *decreto-legge n. 90 del 2014*, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

---

(32) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(33) Per l'individuazione della struttura prevista dal presente comma vedi l' *art. 1, D.M. 16 maggio 2017*.

(34) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Direttiva 9 settembre 2019*.

---

## **Art. 16. Società in house**

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.**

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. <sup>(35)</sup>

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. <sup>(36)</sup>

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata. <sup>(37)</sup>

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al *decreto legislativo n. 50 del 2016*. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo *decreto legislativo n. 50 del 2016*. <sup>(38)</sup>

---

(35) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(36) Comma inserito dall' *art. 10, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(37) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(38) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

---

## **Art. 17. Società a partecipazione mista pubblico-privata**

1. Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di

**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.**

evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, *comma 9*, del *decreto legislativo n. 50 del 2016* e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista. <sup>(39)</sup>

2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.

3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

4. Nelle società di cui al presente articolo:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;

c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;

---

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.

6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;

b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal *decreto legislativo n. 50 del 2016* in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;

c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

---

(39) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

---

### **Art. 18.** *Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati*

1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

3. E' fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.

---

---

### **Art. 19.** *Gestione del personale*

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la

## Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. <sup>(40)</sup> <sup>(44)</sup>

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

## Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e, in particolare, a condizione che:

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
- d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società. <sup>(41)</sup> <sup>(43)</sup>

9. Le disposizioni di cui all'*articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. <sup>(42)</sup>

9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli *articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e *56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'*articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026. <sup>(45)</sup>

---

(40) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(41) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

(42) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(43) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 872, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(44) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 30, comma 6, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(45) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 898, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

---

## **Art. 20.** *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

## Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114* e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'*articolo 1, comma 568-bis*, della *legge 27 dicembre 2013, n. 147*.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

regionale della Corte dei conti” . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. <sup>(46)</sup>

8. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma. <sup>(47)</sup>

---

(46) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(47) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. b), L. 5 agosto 2022, n. 118*.

---

## **Art. 21. Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali**

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.**

contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un

---

**D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.****Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.**

risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato. <sup>(48)</sup>

---

(48) Comma aggiunto dall' *art. 14, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

---

## **Art. 22. Trasparenza**

1. Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.

---

---

## **Art. 23. Clausola di salvaguardia**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

---

---

**Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni**

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. <sup>(49)</sup>

2. Per le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. <sup>(50)</sup>

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma,

---

**D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.****Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.**

e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. <sup>(50)</sup>

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione. <sup>(51)</sup>

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019. <sup>(52)</sup>

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'*articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.*

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

---

(49) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017.*

(50) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 21, comma 2, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.*

(51) Comma inserito dall' *art. 1, comma 723, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

(52) Comma inserito dall' *art. 16, comma 3-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

---

**Art. 25.** *Disposizioni in materia di personale* <sup>(53)</sup>

1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.

3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

---

(53) Articolo modificato dall' *art. 16, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 10-novies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*; per

l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 10-decies, del medesimo D.L. n. 162/2019.*

---

## **Art. 26.** *Altre disposizioni transitorie*

1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017. <sup>(54)</sup>

2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea. <sup>(55)</sup>

3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione. <sup>(56)</sup>

5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

## Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*. <sup>(57)</sup>

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6. <sup>(60)</sup>

7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della *delibera Cipe 21 marzo 1997*.

8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672, della *legge 28 dicembre 2015, n. 208*, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.

9. Al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»;

b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».

10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017. <sup>(58)</sup>

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, nonché la società di cui all'articolo 7 del *decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 giugno 2016, n. 119*. <sup>(59)</sup>

12-ter. Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione. <sup>(59)</sup>

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. <sup>(59)</sup>

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20. <sup>(59)</sup>

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018. <sup>(59)</sup>

---

(54) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

(55) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(56) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(57) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(58) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. e)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(59) Comma aggiunto dall' *art. 17, comma 1, lett. f)*, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(60) Comma inserito dall' *art. 1, comma 724, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

---

### **Art. 27.** *Coordinamento con la legislazione vigente*

1. All'articolo 18 del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: «delle società» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende e istituzioni»;

b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo», ovunque occorranzo, sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende speciali e le istituzioni».

2. All'articolo 1 della *legge 27 dicembre 2013, n. 147*, sono apportate le seguenti modificazioni:

---

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

a) al *comma 550*, le parole: «alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società» sono sostituite dalle seguenti: «alle aziende speciali e alle istituzioni»;

b) al *comma 554*, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e le società» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le istituzioni»;

c) al *comma 555*, le parole: «diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse.

2-bis. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 3-bis*, comma 2-bis, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.<sup>(61)</sup>

2-ter. All'*articolo 2-bis*, comma 2, del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) alle società in controllo pubblico come definite dall'*articolo 2, comma 1, lettera m)*, del *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*. Sono escluse le società quotate come definite dall'*articolo 2, comma 1, lettera p)*, dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche."<sup>(61)</sup>

---

(61) Comma aggiunto dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

---

## **Art. 28. Abrogazioni**

1. Sono abrogati:

a) gli articoli *116, 122* del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;

b) l'*articolo 14, comma 1*, del *decreto legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*;

c) l'*articolo 1, comma 3, lettera n)*, della *legge 23 agosto 2004, n. 239*;

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

## Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

- d) l'articolo 13 del *decreto legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*;
- e) l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735 della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*;
- f) l'articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*;
- g) l'articolo 18 del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, commi 1, 2 e 3;
- h) l'articolo 71 della *legge 18 giugno 2009, n. 69*;
- l) l'articolo 6, comma 19, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*;
- m) l'articolo 3-bis, comma 6, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*;
- n) l'articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*;
- o) l'articolo 4, comma 4, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, limitatamente al primo e al terzo periodo;
- p) l'articolo 4, comma 5, del citato *decreto-legge n. 95 del 2012*, limitatamente al primo periodo e alle parole "e dal terzo" del secondo periodo;
- q) l'articolo 4, comma 13, del citato *decreto-legge n. 95 del 2012*, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;
- r) l'articolo 3, comma 7-bis, del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito in *legge 30 ottobre 2013, n. 125*;
- s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera b), della *legge 27 dicembre 2013, n. 147*;
- t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della *legge 27 dicembre 2013, n. 147*;
- u) l'articolo 23 del *decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*;
- v) l'articolo 1, comma 672, della *legge 28 dicembre 2015, n. 208*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

**Allegato A** <sup>(62)</sup>**Società**

Coni Servizi
EXPO
Arexpo
Invimit
Fises

**Gruppo**

Gruppo ANAS
Gruppo GSE
Gruppo Invitalia
Gruppo IPZS
Gruppo Sogin
Gruppo Eur
Gruppo Fira
Gruppo Sviluppo Basilicata
Gruppo Fincalabra
Gruppo Sviluppo Campania
Gruppo Friulia
Gruppo Lazio Innova
Gruppo Filse
Gruppo Finlombarda
Gruppo Finlombarda Gestione SGR
Gruppo Finmolise
Gruppo Finpiemonte
Gruppo Puglia Sviluppo
Gruppo SFIRS
Gruppo IRFIS-FinSicilia
Gruppo Fidi-Toscana
Gruppo GEPAFIN
Gruppo Finaosta
Gruppo Veneto Sviluppo
Gruppo Trentino Sviluppo
Gruppo Ligurcapital
Gruppo Aosta Factor
Gruppo Friuli Veneto Sviluppo SGR
Gruppo Sviluppumbria
Gruppo Sviluppo Imprese
Centro Italia - SICI SGR

(62) Allegato così sostituito dall' art. 19, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017.

**D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>, **Art. 3****Codice dei contratti pubblici.** <sup>(2)</sup>

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

(2) Titolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*. Precedentemente il titolo era il seguente: «Attuazione delle *direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE* sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.».

(3) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento, vedi l' *art. 1, comma 78, L. 27 dicembre 2019, n. 160* e, successivamente, l' *art. 226, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*.

(4) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l' *art. 86-bis, commi 1 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l' *art. 48, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020*, come sostituito dall' *art. 109, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(5) A norma dell'*art. 33, comma 6, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*, come modificato dall' *art. 41, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, in via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al medesimo *art. 33*, i termini previsti dal presente provvedimento, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' *art. 226, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*, a decorrere dal 1° luglio 2023.

(7) A norma dell' *art. 226, comma 5, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36* ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al presente provvedimento, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data del 1° aprile 2023, si intende riferito alle

corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

(8) Vedi, anche, l' art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(...)

---

### **Art. 3 Definizioni** (34) (35) (36) (37) (38)

[1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;

c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;

d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

2) dotato di personalità giuridica;

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:

1) parte II del presente codice, gli enti che:

1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;

1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da

115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;

2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:

2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;

2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;

2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;

f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti IV e V le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV e V; <sup>(25)</sup>

g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice;

h) «*joint venture*», l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;

i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:

1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);

p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

q) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;

r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;

s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno

specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;

v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;

z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:

1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante; oppure che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore;

2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;

aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;

cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;

dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;

ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;

ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;

gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici; <sup>(25)</sup>

hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;

2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;

3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara; <sup>(26)</sup>

oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo

superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11; <sup>(26)</sup>

oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità; <sup>(26)</sup>

oo-quinqies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità; <sup>(26)</sup>

pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96; <sup>(25)</sup>

ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);

tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere; <sup>(27)</sup>

vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico. Si considera che l'operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all'operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dall'operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile; <sup>(28)</sup>

aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;

bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;

ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat; <sup>(29)</sup>

fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; <sup>(25)</sup>

ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;

hhh) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta

manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;

iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

III) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato V;

ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati *standard* di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in

concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;

rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;

sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;

uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;

vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;

zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;

aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;

bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;

2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;

3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;

4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;

ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;

gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione;

iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;

llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;

mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto

audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;

oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'*Uruguay Round*;

tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;

uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'*articolo 3 della direttiva 2005/36/CE*; <sup>(30)</sup>

zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;

aaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità; <sup>(31)</sup>

bbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di territorio;

cccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;

dddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;

eeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

ffff) «aggregazione», accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni, servizi o lavori;

gggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto; <sup>(32)</sup>

gggg-bis) «principio di unicità dell'invio», il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati; <sup>(33)</sup>

gggg-ter) «unità progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto; <sup>(33)</sup>

ggggg-quater) «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico; <sup>(33)</sup>

ggggg-quinques) «programma biennale degli acquisti di beni e servizi», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta; <sup>(33)</sup>

ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta; <sup>(33)</sup>

ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso; <sup>(33)</sup>

ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso; <sup>(33)</sup>

ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati; <sup>(33)</sup>

ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione; <sup>(33)</sup>

ggggg-undecies) «cottomo», l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto

dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore <sup>(33)</sup>.

]

---

(25) Lettera così corretta da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

(26) Lettera inserita dall' *art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(27) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(28) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(29) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(30) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(31) Lettera così sostituita dall' *art. 4, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(32) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. g), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(33) Lettera aggiunta dall' *art. 4, comma 1, lett. h), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(34) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento, vedi l' *art. 1, comma 78, L. 27 dicembre 2019, n. 160* e, successivamente, l' *art. 226, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*.

(35) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l' *art. 86-bis, commi 1 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, e, successivamente, l' *art. 48, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020*, come sostituito dall' *art. 109, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(36) A norma dell'*art. 33, comma 6, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*, come modificato dall'*art. 41, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, in via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al medesimo *art. 33*, i termini previsti dal presente provvedimento, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.

(37) A norma dell'*art. 226, comma 5, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36* ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al presente provvedimento, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data del 1° aprile 2023, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

(38) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 226, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*, a decorrere dal 1° luglio 2023.

(...)

**D.L. n. 159 del 1° ottobre 2007<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> . – Art. 4****Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2007, n. 229.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 29 novembre 2007, n. 222.*

---

(...)

**Art. 4. Commissari ad acta per le regioni inadempienti <sup>(7)</sup> <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>**

1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'*articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'*articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano. <sup>(5)</sup>

D.L. n. 159 del 1° ottobre 2007. – Art. 4

**Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.**

2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, può nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcommissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. I subcommissari svolgono attività a supporto dell'azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale. Il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario. Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario e dei subcommissari il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'incarico di commissario ad acta e di subcommissario è valutabile quale esperienza dirigenziale ai fini di cui al *comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171*. Ai subcommissari spetta un compenso non superiore a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del servizio sanitario. <sup>(8)</sup>

2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all' *articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi. <sup>(5)</sup>

---

(5) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222*.

(6) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222*.

(7) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222*.

(8) Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222*, dall'*art. 79, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*, dall'*art. 1, comma 1, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189*, dall'*art. 1, comma 571, lettere a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'*art. 15, comma 3, D.L. 30 aprile 2019, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 giugno 2019, n. 60*, e, successivamente, dall'*art. 3, comma 3, D.L. 10 maggio 2023, n. 51*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 luglio 2023, n. 87*.

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 1° - 12 dicembre 2014, n. 278 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2014, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, sollevata in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione.

(10) Vedi, anche, l' *art. 15, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*.

(...)

**D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. Art. 35****Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

(...)

**Articolo 35** *Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n. 267 del 2000)* <sup>(15)</sup> <sup>(20)</sup> <sup>(25)</sup>

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68*, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla *legge 13 agosto 1980, n. 466*, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; <sup>(27)</sup>

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

[e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297* e dal *decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*; <sup>(12) (13)</sup> ]

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'*articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'*articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento <sup>(7)</sup>.

3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo

## D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. Art. 35

## Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando <sup>(8)</sup>. <sup>(5)</sup>

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. <sup>(5)</sup>

[3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso. <sup>(19)</sup> <sup>(21)</sup> ]

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. <sup>(1)</sup> <sup>(17)</sup> <sup>(26)</sup>

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36. <sup>(3)</sup> <sup>(18)</sup>

5. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 4*, comma 3-quinquies, del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: *a)* approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; *b)* indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; *c)* valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; *d)* assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; *e)* adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA, che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma. <sup>(9)</sup> <sup>(24)</sup>

5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'*articolo 4*, comma 3-septies del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito con modificazioni nella *legge 30 ottobre 2013, n. 125* <sup>(11)</sup>, <sup>(10)</sup>

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del *decreto legislativo n. 281 del 1997*, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e

**D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. Art. 35****Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute. <sup>(10)</sup> <sup>(28)</sup>

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni <sup>(6)</sup>, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. <sup>(2)</sup> <sup>(16)</sup>

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa

## D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. Art. 35

## Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma. <sup>(4)</sup> <sup>(14)</sup> <sup>(22)</sup>

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'*articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53*, e successive modificazioni ed integrazioni. <sup>(23)</sup>

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

---

(1) Comma modificato dall'*art. 1, comma 104, L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'*art. 4, comma 16, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125* e dall'*art. 3, comma 10, lett. a) e b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'*art. 12, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 12, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 218/2016*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

(2) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 230, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 957, L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(3) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 marzo 2006, n. 80*.

(4) Comma inserito dall'*art. 3, comma 87, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, così modificato dall'*art. 51, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, dall'*art. 1, comma 149, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'*art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 22 aprile 2023, n.*

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

44, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*, e dall'*art. 28-ter, comma 1, lett. c), D.L. 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 112*; sull'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 28-ter, comma 2, del medesimo D.L. n. 75/2023*.

(5) Comma inserito dall'*art. 1, comma 401, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(6) Per la durata temporale dell'obbligo di permanenza del personale della I area del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, vedi l'*art. 15, comma 2-ter, D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.

(7) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*, modificata dall'*art. 3-ter, comma 2, lett. a), D.L. 9 gennaio 2020, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 marzo 2020, n. 12*, e sostituita dall'*art. 3, comma 8, lett. a), D.L. 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2021, n. 113*. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 14, comma 6-octies, lett. a) e b), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

(8) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

(9) Comma sostituito dall'*art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75* e modificato dall'*art. 18, comma 1-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'*art. 18, comma 1-quinquies, del medesimo D.L. n. 162/2019*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

(10) Comma inserito dall'*art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

(11) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 31 ottobre 2013, n. 125».

(12) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

(13) Lettera abrogata dall' *art. 1, comma 364, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 366, della medesima Legge n. 145/2018*.

(14) Per l'estensione della validità delle graduatorie di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, commi 362, 362-bis e 362-ter, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, come modificato dall' *art. 6-bis, comma 1, lett. a) e b), D.L. 3 settembre 2019, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 novembre 2019, n. 128*.

(15) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 1, comma 2, O.P.C.M. 19 giugno 2008, n. 3685*.

(16) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 11, comma 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218*.

(17) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l' *art. 4, comma 4-bis, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150*, come modificato dall' *art. 15, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*, l'*art. 15-bis, comma 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 novembre 2018, n. 130*, l' *art. 14, commi 10-ter e 10-novies, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*, l' *art. 36, comma 2, D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15*, l' *art. 31, comma 3, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*, l' *art. 17, commi 3 e 4, del suddetto D.L. n. 36/2022, l' art. 1, comma 713, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, gli *artt. 19-quater, comma 2, e 32-bis, comma 2, D.L. 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 112*, l' *art. 1, commi 376 e 382, L. 30 dicembre 2023, n. 213*, e, successivamente, l' *art. 10, comma 3, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*.

(18) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 14, commi 10-ter e 10-novies, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*.

(19) Comma inserito dall' *art. 3-ter, comma 2, lett. b), D.L. 9 gennaio 2020, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 marzo 2020, n. 12*.

(20) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 57*,

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

*comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, l' art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234.*

(21) *Comma abrogato dall' art. 3, comma 8, lett. b), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.*

(22) *In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' art. 51, comma 5, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, e, successivamente, l' art. 8, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.*

(23) *Comma così modificato dall' art. 3, comma 3-ter, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.*

(24) *In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' art. 19, comma 4, D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 162.*

(25) *Per i criteri di scelta delle sedi di concorso nell'ambito del decentramento delle prove concorsuali, vedi la Dir.Min. 26 febbraio 2002.*

(26) *Per l'autorizzazione a bandire procedure di reclutamento vedi il D.P.R. 17 aprile 2002, il D.P.R. 21 ottobre 2002, il D.P.R. 12 maggio 2003, il D.P.R. 1 giugno 2004, il D.P.R. 3 luglio 2004, il D.P.C.M. 26 luglio 2005, il D.P.C.M. 4 agosto 2005, il D.P.C.M. 16 gennaio 2007, il D.P.C.M. 11 marzo 2008, il D.P.C.M. 5 giugno 2009, il D.P.C.M. 26 ottobre 2009, il D.P.C.M. 30 novembre 2010, il D.P.C.M. 21 aprile 2011, il D.P.C.M. 28 ottobre 2011, l'art. 1, D.P.C.M. 23 settembre 2013, il D.P.C.M. 20 giugno 2014, l' art. 1, D.P.C.M. 4 dicembre 2015, il D.P.C.M. 15 dicembre 2015, il D.P.C.M. 24 dicembre 2015, il D.P.C.M. 31 dicembre 2015, il D.P.C.M. 3 febbraio 2016, il D.P.C.M. 11 giugno 2019, il D.P.C.M. 20 giugno 2019, il D.P.C.M. 20 agosto 2019, il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, il D.P.C.M. 31 marzo 2020, il D.P.C.M. 21 giugno 2021, il D.P.C.M. 21 settembre 2021, il D.P.C.M. 17 novembre 2021, il D.P.C.M. 29 marzo 2022, il D.P.C.M. 29 marzo 2022, il D.P.C.M. 13 luglio 2022, il D.P.C.M. 22 luglio 2022, il D.P.C.M. 1 dicembre 2022, il D.P.C.M. 16 dicembre 2022, il D.P.C.M. 11 maggio 2023, il D.P.C.M. 12 maggio 2023, il D.P.C.M. 3 agosto 2023,*

**D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. Art. 35****Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

il *D.P.C.M. 10 novembre 2023*, il *D.P.C.M. 30 novembre 2023* e il *D.P.C.M. 4 dicembre 2023*. Vedi, anche, la *Direttiva 3 novembre 2005, n. 3/05* e l'*art. 4, commi 3 e da 3-quinquies a 3-septies, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(27) Vedi, anche, la *Direttiva 23 maggio 2007*.

(28) Per le linee guida previste dal presente comma vedi la *Direttiva 24 aprile 2018, n. 3/2018*.

**D.L. 16 maggio 1994, n. 293 <sup>(1)</sup>.****Disciplina della proroga degli organi amministrativi <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1994, n. 114

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 15 luglio 1994, n. 444* (Gazz. Uff. 16 luglio 1994, n. 165). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 381, 19 novembre 1992, n. 439, 18 gennaio 1993, n. 7, 19 marzo 1993, n. 69, 20 maggio 1993, n. 150, 19 luglio 1993, n. 239, 17 settembre 1993, n. 363, 19 novembre 1993, n. 463, 17 gennaio 1994, n. 33, e 17 marzo 1994, n. 179, non convertiti in legge.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, con principi generali uniformi, la proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza per ciascuno di essi prevista, nonché le conseguenze delle omesse ricostituzioni degli organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalità, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione; principi cui, allo stato, non corrispondono le molteplici, prolungate e non più sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto-legge:

---

**1. *Àmbito di applicazione.***

1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici <sup>(4)</sup>.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.

3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare.

---

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

---

**2. *Scadenza e ricostituzione degli organi.***

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

---

---

## Disciplina della proroga degli organi amministrativi

**3. Proroga degli organi - Regime degli atti <sup>(5)</sup>.**

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni <sup>(6)</sup>, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo <sup>(7)</sup>.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

---

(5) In deroga ai termini di cui al presente articolo vedi l'art. 31-bis, comma 5, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(6) Per l'ulteriore proroga del presente termine vedi l'art. 33, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.

(7) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 5, D.L. 7 febbraio 2002, n. 8. Una ulteriore deroga era stata disposta dall'art. 1, D.L. 8 agosto 2002, n. 187, non convertito in legge.

---

**4. Ricostituzione degli organi.**

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

---

## **5. Efficacia dell'atto di ricostituzione - Regime dei controlli.**

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.
2. Nella pendenza dei controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 <sup>(8)</sup>.
3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo e obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse <sup>(9)</sup>.

---

(8) Comma così modificato dalla *legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.*

(9) Comma così modificato dalla *legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.*

---

## **6. Decadenza degli organi non ricostituiti - Regime degli atti - Responsabilità.**

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.
2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

---

### **7. Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi.**

1. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.

---

### **8. Norme finali e transitorie.**

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti.
  2. Gli organi amministrativi già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi.
  3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2.
-

**9. Adeguamento della normativa regionale.**

1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali ivi stabiliti <sup>(10)</sup>.

---

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

---

**10. Entrata in vigore.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.****Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.****Art. 1***Ambito di applicazione e finalità.*

1. Al fine di assicurare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza della gestione dei contratti pubblici è istituita l'Autorità regionale per i procedimenti e la vigilanza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assume la denominazione di Stazione Unica Appaltante (SUA), con il compito di svolgere l'attività di preparazione, indizione e di aggiudicazione delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche, acquisizioni di beni e forniture di servizi a favore della Regione Calabria e degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati nonché alle società miste a maggioranza regionale, per gli enti del servizio sanitario regionale, cui è fatto obbligo di ricorrere alla SUA nei modi e termini stabiliti dalla presente legge, nonché degli altri Enti pubblici della Calabria che intendono ricorrere alla SUA in regime di convenzione <sup>(2)</sup>. La SUA esercita altresì le attività di controllo sull'esecuzione delle procedure e attività ricordate.

2. La SUA opera con piena indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione, nonché in regime di autonomia organizzativa e contabile, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della presente legge.

3. La SUA, costituita con decreto dal Presidente della Regione, ha sede in Catanzaro.

4. Organi della SUA sono il Direttore Generale ed il Comitato di sorveglianza. Il Dirigente Generale è assistito da un'apposita segreteria, composta da un funzionario di categoria D e da non più di due unità di personale, tutti appartenenti alla Pubblica Amministrazione <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>.

4-bis. [Le sezioni tecniche sono dedicate:

- una all'acquisizione di beni e forniture di servizi per il servizio sanitario regionale;

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

- una all'acquisizione di beni e forniture di servizi per le pubbliche amministrazioni;
- una alla realizzazione di lavori ed opere pubbliche.

Tali sezioni provvedono, per conto dei soggetti di cui all'articolo 1, allo svolgimento delle attività necessarie a garantire la verifica dei bandi di gara e della relativa documentazione tecnica predisposta dalle stazioni appaltanti nonché all'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Per ogni sezione tecnica è inoltre previsto un dirigente equiparato a quello di servizio della Giunta regionale] <sup>(5)</sup>.

4-ter. [Il Direttore generale della Stazione Unica Appaltante è autorizzato ad apportare le relative modifiche al regolamento di organizzazione, in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2] <sup>(6)</sup>.

5. Il regolamento di cui al successivo articolo 2 disciplinerà i sistemi di selezione per la copertura dei posti previsti nella dotazione organica con le modalità previste dalle norme sul pubblico impiego.

6. Il Direttore generale svolge le funzioni di segretario del Comitato di sorveglianza, partecipa alle relative riunioni, redige e sottoscrive il verbale e predispone la documentazione richiesta.

---

(2) Periodo così modificato dall'art. 61, comma 6, L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

(3) Comma così modificato dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 e dall'art. 5, comma 3, lettera a), L.R. 1° marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1ª serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 32, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale alla modifica apportata dallo stesso al presente comma.

(4) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'art. 61, comma 1, L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

(5) Comma aggiunto dall'art. 32, comma 1, lettera b), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1<sup>a</sup> serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 32, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma.

(6) Comma aggiunto dall'art. 32, comma 1, lettera b), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1<sup>a</sup> serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 32, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma.

---

**Art. 2****Attribuzioni.**

1. Il Direttore generale della Stazione Unica Appaltante, entro venti giorni dal suo insediamento, adotta, previo parere della competente Commissione consiliare, il regolamento di organizzazione delle Sezioni e della relativa dotazione organica, sottoponendolo all'approvazione della Giunta regionale <sup>(7)</sup>. Entro sessanta giorni, definisce e rende operative le procedure e la documentazione formale per la attivazione del sistema qualità, così come definito al comma 10 del presente articolo. Entro la stessa data definisce le linee fondamentali del sistema di attestazione secondo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, sottoponendolo all'approvazione della Giunta regionale.

2. Il regolamento prevede, inoltre, le forme di coinvolgimento del Ministero dell'Interno e delle sue strutture periferiche all'attività della SUA nonché l'istituzione, presso la Stazione Unica Appaltante, di un Elenco Ufficiale delle aziende destinatarie di subappalti per lavori e forniture nell'ambito delle previsioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni <sup>(8)</sup>.

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

3. Fermo restando le competenze e le responsabilità del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) delle singole amministrazioni aggiudicatrici, il regolamento provvederà a disciplinare i seguenti compiti di competenza della SUA:

a) collaborare con le amministrazioni aggiudicatrici, al fine della corretta individuazione del contratto, per garantire la rispondenza dell'opera, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti destinatari, nonché la loro corretta e tempestiva esecuzione;

b) individuare nel dettaglio le forme di attività, suddivise per tipologie di prestazioni (appalto di costruzione, di installazione, di manutenzione, di servizi semplici ed integrati, di fornitura e comunque di cessione di beni e servizi materiali ed immateriali) in favore dei soggetti indicati dall'articolo 1, soggette a specifiche e dettagliate forme regolamentari e di controllo;

c) concordare con il RUP la tipologia di gara per la scelta del contraente privato;

d) collaborare alla redazione del capitolato generale e degli eventuali capitolati speciali necessari;

e) nominare le commissioni od i responsabili di gara;

f) predisporre le formule e/o i modelli di presentazione delle offerte;

g) redigere gli schemi di bando (disciplinari, avviso pubblico, lettera di invito e quant'altro necessario), curandone la pubblicazione e l'invio ai soggetti interessati nel rispetto della disciplina in tema di procedimenti ad evidenza pubblica;

h) definire i criteri di aggiudicazione (valutazione offerte e attribuzione punteggi) ed indicare le tipologie di appalto che saranno sottoposte al ricorso del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

i) fissare i modelli di tracciabilità bancaria e contabile delle attività finanziarie connesse all'esecuzione del contratto e dei subcontratti;

j) curare ogni adempimento relativo alla valutazione delle offerte presentate ed all'attribuzione dei relativi punteggi;

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

k) redigere le graduatorie di merito sia provvisorie che definitive;

l) curare l'esame e la decisione delle opposizioni;

m) predisporre le relazioni tecniche per l'Avvocatura regionale, per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale;

n) monitorare gli stati di avanzamento e la corretta esecuzione dei contratti. Ove la SUA rilevi incongruità o anomalie, fissa un termine non inferiore a giorni 15 per esaminare eventuali controdeduzioni. Trascorso tale termine, propone all'ente committente la sospensione dei pagamenti in corso e trasmette copia della sua relazione al Presidente della Giunta regionale, per ogni valutazione di sua competenza;

o) riferire sull'esercizio delle proprie funzioni, con cadenza annuale, al Consiglio, alla Giunta regionale ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, formulando ogni opportuna proposta ed osservazione;

p) segnalare immediatamente al Consiglio, alla Giunta regionale ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ogni inosservanza od elusione della normativa sui contratti pubblici di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La SUA assume, per conto della Regione Calabria, la qualità di centrale di acquisto ai sensi dell'*articolo 1, commi 455 e 456 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

5. [La SUA, inoltre, vigila sulle procedure di gara sotto la soglia indicata nell'articolo 4, comma 1, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di economia ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. In particolare, vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando la regolarità delle procedure di affidamento e l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici, accertando altresì che, dall'esecuzione dei contratti, non derivi pregiudizio per il pubblico erario; vigila inoltre sulle procedure poste in essere dagli stessi soggetti al fine di evitare l'elusione derivante dal frazionamento degli appalti] <sup>(9)</sup>.

6. Nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 4, sotto la soglia ivi indicata al fine di consentire alla SUAdi svolgere con efficacia le sue funzioni di

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

vigilanza, le amministrazioni committenti operanti nella Regione Calabria sono tenute di trasmettere copia dei bandi e delle lettere di invito alla SUA, la quale ha il potere di formulare richieste di chiarimenti e di trasmissione di documenti a cui gli enti destinatari hanno l'obbligo di rispondere nei successivi dieci giorni <sup>(10)</sup>. Eventuali omissioni o ritardi sono suscettibili di valutazione, da parte della SUA per gli effetti di cui al comma 2, lettera n).

7. La Stazione unica appaltante (SUA) dispone l'inserimento, negli schemi di bando e di capitolato generale delle gare pubbliche disciplinate dalla presente legge, di clausole che diano preferenza, a parità di punteggio, all'impresa che si impegni ad eseguire sulla base del previsto compenso - per conto della Regione Calabria e degli enti pubblici che ne facciano motivata richiesta - opere di demolizione, sistemazione, ristrutturazione e quant'altro reso necessario secondo le disposizioni urbanistiche, le norme edilizie e la normativa antimafia in materia di beni confiscati.

8. La Stazione unica appaltante (SUA) dispone altresì, negli schemi di bando e di capitolato generale delle gare pubbliche disciplinate dalla presente legge, l'inserimento di una clausola che prevede l'obbligo per l'aggiudicatario e per i subcontraenti di segnalazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti di reato di cui risultino parte offesa verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto.

9. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, tra l'altro, ipotesi e modalità di revoca del finanziamento regionale nei casi di accertata violazione degli obblighi derivanti dalle clausole di cui ai precedenti commi <sup>(11)</sup>.

10. L'Autorità, per lo svolgimento delle proprie attività, adotta modalità organizzative fondate su un sistema qualità. Per sistema qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziate, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità dei procedimenti contrattuali.

11. L'Autorità, al fine di promuovere la qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 1, elabora indirizzi e direttive per l'introduzione di sistemi di qualità, sulla base delle norme

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

ISO ed UNI applicabili nelle fasi di affidamento, gestione e collaudo di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Inoltre promuove un sistema di attestazione della qualità dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dalla norma UNI 10943, ed informa le Amministrazioni aggiudicatrici sulle procedure, modalità e soggetti accreditati per il rilascio dell'attestazione di qualità.

---

(7) Vedi, al riguardo, il Reg. 15 aprile 2009, n. 4.

(8) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 5 marzo 2008, n. 2.

(9) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 5 marzo 2008, n. 2.

(10) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 5 marzo 2008, n. 2.

(11) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 5 marzo 2008, n. 2. Il testo originario era così formulato: «9. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le modalità sanzionatorie nel caso di violazione degli obblighi derivanti dalle clausole di cui ai precedenti commi.».

---

**Art. 3***Il Direttore generale ed il Comitato di sorveglianza.*

1. Il Direttore Generale, che opera in termini di rapporto esclusivo con la Regione, adotta gli atti aventi efficacia esterna ed è responsabile dell'intera attività della SUA e dell'attuazione delle procedure ad essa affidate. Il Direttore Generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa <sup>(12)</sup>.

2. [Per la nomina è richiesto, alternativamente, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

a) aver ricoperto la qualifica di dirigente per almeno quindici anni presso la Pubblica Amministrazione, con laurea specifica ed attività di servizio prevalentemente svolta nei settori giuridico-legale, amministrativo, economico, contabile, tecnico per i lavori pubblici, l'urbanistica, l'edilizia, l'ambiente ed il territorio;

b) provenire dai settori della docenza universitaria, con qualifica di professore ordinario o associato e titolarità di cattedra nei settori indicati alla precedente lettera a);

c) dell'Avvocatura dello Stato, con esperienza almeno quindicennale;

d) provenire dai ruoli delle magistrature con almeno dieci anni di anzianità;

e) liberi professionisti, con laurea del vecchio ordinamento, o specialistica, ovvero magistrale, iscritti da almeno quindici anni nei rispettivi albi (sez. "A", ove istituita) e con comprovata esperienza professionale nei campi indicati alla precedente lettera a)] <sup>(13)</sup>.

3. [La Giunta regionale, in sede di indizione dell'avviso di cui al comma 1, nomina una Commissione composta da tre alte professionalità esterne alla Regione che valuta i curricula dei partecipanti e propone alla Giunta una lista di due nominativi per ciascuna delle categorie di cui al comma precedente, tra i quali la Giunta individua il Direttore Generale] <sup>(14)</sup>.

4. II Comitato di Sorveglianza è preposto alla verifica sull'andamento generale della SUA ed effettua relazioni periodiche sull'attività della medesima <sup>(15)</sup>.

5. II Comitato di sorveglianza è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa e dura in carica tre anni. Lo stesso è composto da cinque membri scelti tra soggetti appartenenti ai ruoli della magistratura e tra soggetti di comprovata esperienza ed alta professionalità <sup>(16)</sup>.

6. [L'incarico di Direttore Generale e di componente del Comitato di sorveglianza ha una durata di tre anni e non è rinnovabile] <sup>(17)</sup>.

7. Al Direttore Generale spetta un compenso annuo lordo equiparato al trattamento spettante ai dirigenti generali della Giunta regionale.

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

8. Ai componenti del Comitato di sorveglianza spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura di 1/30 del compenso mensile spettante al Direttore Generale, oltre il rimborso delle spese documentate <sup>(18)</sup>.

9. [L'aspirante agli incarichi di Direttore Generale e di membro del Comitato di sorveglianza non può:

a) aver ricoperto o ricoprire la carica di componente del Consiglio regionale, della Giunta regionale, di Amministratore di uno degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi di cui all'articolo 1 o di Amministratore di Ente con il quale esiste un rapporto di convenzione con la SUA;

b) essere legato da rapporti di parentela, entro il terzo grado, con Consiglieri regionali, Componenti della Giunta regionale ed Amministratori di Enti, Aziende, Agenzie ed organi sub regionali;

c) versare in condizioni di incompatibilità, o conflitto di interessi derivanti da incarichi professionali o mansioni pubbliche svolti nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando;

d) non possono, altresì, essere nominati coloro i quali:

d1) hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

d2) sono sottoposti a procedimento penale per reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

d3) sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

d4) sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

d5) hanno usufruito dei benefici di cui alla legge regionale 2 marzo 2005, n. 8] <sup>(19)</sup>.

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

10. [Il Direttore Generale ed il membro del Comitato di sorveglianza decadono dall'incarico nei seguenti casi:

a) al verificarsi delle condizioni di cui alla lettera e) del precedente comma 9;

b) impedimento discendente da fatti da cui consegua l'incompatibilità, l'incapacità a svolgere pubbliche funzioni o ad occupare pubblici uffici;

c) sopravvenuta incompatibilità, o conflitto di interessi, per lo svolgimento delle attività di competenza della SUA, in relazione agli interessati allo svolgimento delle gare oggetto della presente legge, e ove non sia possibile prevenire tale situazione attraverso il meccanismo dell'astensione:

- quanto alle società di capitali, in presenza di uno dei casi di cui all'articolo 2399, comma 1, lettere b) e c), del codice civile;

- quanto a società di persone e ditte individuali, in presenza di un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, ovvero il rapporto di coniuge, parente o affine entro il quarto grado o semplice convivente con uno dei soci o con il titolare.

- La sopravvenienza di tali situazioni deve essere comunque dichiarata immediatamente.

- La omessa dichiarazione costituisce causa autonoma di decadenza. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta, previa deliberazione di accertamento della Giunta regionale] <sup>(20)</sup>.

---

(12) Comma così modificato dall'art. 5, comma 3, lettera b), punto 1, L.R. 1°marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

(13) Comma abrogato dall'art. 5, comma 3, lettera b), punto 2, L.R. 1°marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

(14) Comma abrogato dall'art. 5, comma 3, lettera b), punto 2, L.R. 1°marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

(15) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 3, lettera b), punto 3, L.R. 1°marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Il Comitato di sorveglianza assegna gli obiettivi al Direttore Generale ed ai dirigenti e ne verifica il conseguimento. È altresì preposto alla verifica sull'andamento generale della SUA ed effettua le relazioni periodiche di cui all'art. 2, comma 3.».

(16) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 3, lettera b), punto 4, L.R. 1°marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Il Comitato di sorveglianza è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa, ed è composto da cinque membri, due dei quali appartenenti alla Magistratura contabile ed amministrativa, i cui nominativi vanno richiesti ai competenti organi di autogoverno, e gli altri scelti tra i soggetti individuati ai sensi del precedente comma 3. In caso di mancata designazione da parte degli organi di autogoverno, la nomina dei componenti avviene nell'ambito dei nominativi proposti dalla Commissione di cui al comma 3 del presente articolo. Il Comitato, che elegge al suo interno il Presidente, disciplina la propria attività mediante adozione di un regolamento interno.».

(17) Comma abrogato dall'art. 5, comma 3, lettera b), punto 2, L.R. 1°marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

(18) Comma così modificato dall'art. 5, comma 3, lettera b), punto 5, L.R. 1°marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

(19) Comma abrogato dall'art. 5, comma 3, lettera b), punto 2, L.R. 1°marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

(20) Comma abrogato dall'art. 5, comma 3, lettera b), punto 2, L.R. 1°marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

---

(giurisprudenza)

#### **Art. 4**

##### *Procedure di affidamento.*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono obbligatoriamente della SUA per la predisposizione degli atti iniziali di tutte le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture, fino all'aggiudicazione definitiva.

2. Il Direttore Generale individua nel regolamento di cui all'articolo 2 le procedure di acquisto che, per l'esiguità dell'importo, per l'assoluta specialità dell'oggetto, per il ricorso a metodi standardizzabili attraverso sistemi informatici o per l'utilizzo di procedure con attestazione di qualità, rilasciate da organismi accreditati, possono essere interamente espletate dalle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Il ricorso alla SUA avviene con formale atto di investitura, adottato dal funzionario preposto alla struttura cui spetta la competenza relativa alla indizione della gara. Completate le procedure di aggiudicazione, la SUA rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all'ente committente, ai fini degli atti consequenziali.

4. Per le procedure di affidamento di contratti pubblici aventi un importo uguale o superiore a € 150.000 (euro centocinquantamila), cui si provveda anche parzialmente con finanziamenti o contributi a carico del bilancio della Regione Calabria o di Enti, Società interamente partecipate, Agenzie, Aziende ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati, gli Enti pubblici della Calabria diversi da quelli indicati al comma 1, a pena di decadenza dal contributo o dal finanziamento regionale, devono avvalersi della SUA, alternativamente:

a) sottoponendo a preventivo parere di regolarità formale gli atti relativi alle procedure di indizione delle gare e di affidamento;

b) per la diretta stesura degli atti di impulso procedimentale (bandi, capitolati, lettere di invito ed altro), da parte della SUA, oltre che per il controllo sulla regolarità dell'esecuzione delle opere, prestazioni, servizi

---

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

e forniture affidate e dei risultati finali, a pena di revoca del finanziamento o contributo.

5. A tale fine le delibere regionali ed i decreti dirigenziali e ogni altro provvedimento che disponga l'erogazione dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma precedente, contengono, a pena di nullità, la relativa clausola di decadenza e revoca.

---

---

**Art. 5**

*Competenza degli enti committenti ed attivazione del procedimento di affidamento.*

1. Quando gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, devono avvalersi dell'opera della Stazione Unica Appaltante, spetta in ogni caso agli stessi stabilire l'oggetto del contratto e gli elementi essenziali del suo contenuto.

2. La delibera di contrattare ed il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, unitamente agli atti progettuali e ad ogni opportuna comunicazione informativa devono essere trasmessi alla Stazione Unica Appaltante nei tempi indicati nell'articolo 6.

3. L'atto con il quale l'ente committente richiede alla SUA di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.

4. La SUA organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte anche dalle informazioni di cui al comma 3.

---

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

---

## **Art. 6**

### *Programmazione dell'attività di affidamento.*

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 nelle ipotesi in cui l'esigenza di affidamento del contratto derivi da circostanze sopravvenute, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano, alla luce delle esigenze risultanti dagli atti di programmazione e delle pregresse esperienze maturate in contratti analoghi, alla Stazione Unica Appaltante, entro trenta giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio, i contratti di opere, di servizi e di fornitura aventi i requisiti previsti all'articolo 4 di cui prevedono l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.

2. La SUA, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, propone all'amministrazione interessata gli eventuali correttivi dell'oggetto del contratto, anche in vista della sua omogeneizzazione ai contenuti di contratti affini che la SUA abbia il compito di aggiudicare, onde assicurare che lo svolgimento dell'attività di affidamento e di esecuzione avvenga secondo canoni di presumibile migliore economicità ed efficienza; nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice ritenga di non condividere la proposta formulata dalla SUA, questa procede ad espletare la procedura di affidamento secondo il progetto e le indicazioni provenienti dall'amministrazione aggiudicatrice.

3. La Stazione Unica Appaltante, ricevute le comunicazioni ed espletate le verifiche di cui ai precedenti commi, provvede a valutare le opere, i servizi e le forniture da eseguire nel corso dell'anno secondo criteri di omogeneità del rispettivo oggetto, di contestualità del relativo affidamento e di efficienza esecutiva, da accertare anche in base ai luoghi in cui dovrà avvenire l'esecuzione del contratto ed alle amministrazioni beneficiarie: la SUA può quindi procedere all'indizione di un'unica gara, avente ad oggetto l'affidamento di più lotti, ovvero, nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per accorpate più opere, servizi o forniture nell'ambito di un unico contratto, essa procede all'affidamento unitario dello stesso.

4. La SUA predispose il bando di gara e tutti gli atti preparatori in modo da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ove l'appalto riguardi un Ente che abbia inteso ricorrere

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

alla SUA in regime di convenzione, questo può chiedere che un proprio funzionario faccia parte della commissione di gara.

5. Espletato il procedimento di gara, la SUA trasmette il verbale di aggiudicazione provvisoria all'amministrazione committente, la quale può formulare, entro dieci giorni dalla ricezione, eventuali osservazioni. La SUA, nel procedere all'aggiudicazione definitiva, tiene conto delle osservazioni pervenute.

6. L'atto di aggiudicazione definitiva costituisce adempimento di attività di delegazione.

7. Quando la competenza a procedere è devoluta alla Stazione Unica Appaltante (SUA), il capitolato speciale compreso fra gli atti progettuali deve rinviare, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione, alle previsioni del bando di gara.

---

**Art. 7**  
*Bandi di gara.*

1. I bandi concernenti le procedure di aggiudicazione di contratti di competenza della SUA o di altre amministrazioni aggiudicatrici operanti nel territorio regionale devono essere redatti in conformità a schemi di bandi-tipo predisposti dalla Stazione Unica Appaltante. Il provvedimento di adozione viene emanato preferibilmente entro quarantacinque giorni, e comunque non oltre 90 giorni, dall'inoltro da parte del committente ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Con le stesse modalità si provvede ad eventuali modifiche.

2. Gli schemi di bandi-tipo devono essere improntati a principi di semplicità, chiarezza e trasparenza e devono garantire omogeneità di comportamento nello svolgimento delle procedure di cui alla presente legge.

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

3. È vietato l'inserimento nei bandi di gara di qualsiasi clausola che impedisca la conoscenza del capitolato e degli elaborati, la richiesta di certificazioni o di presa visione del progetto da parte dei partecipanti.
4. È inoltre vietata l'inclusione di clausole che comunque individuano dati e riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni e fornitori.
5. In casi particolari, in deroga al comma precedente, il committente può richiedere beni o servizi di speciale valore con caratteristiche esclusive e infungibili, ma la SUA subordina lo svolgimento positivo della procedura al parere favorevole di una Commissione tecnica esterna ad hoc, da essa nominata.
6. Nei bandi di gara gli enti diversi da quelli regionali devono indicare, nel rispetto delle norme di individuazione dei responsabili del procedimento, gli uffici e i singoli funzionari responsabili delle attività istruttorie, propositive, preparatorie ed esecutive in materia contrattuale.
7. Per le procedure di gara di approvvigionamento di beni materiali, ovvero prodotti e strumentazione scientifica e sanitaria, la cui fornitura è richiesta contestualmente da più strutture dipendenti dalla Regione e da soggetti pubblici da essa dipendenti, al fine del contenimento della spesa pubblica e previa informativa ai committenti, è data facoltà alla SUA di indire un'unica gara, articolata in specifici lotti, in ragione delle necessità comunicate da ogni singolo committente, ovvero di procedere all'unificazione delle richieste di gara aventi oggetto omogeneo, ai fini dell'aggiudicazione di un unico contratto. Il capitolato d'oneri, il provvedimento e gli altri atti di indizione della gara nonché quello di aggiudicazione dovranno fare espresso riferimento ai rispettivi committenti.
- 

---

**Art. 8**  
*Osservatorio regionale.*

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

1. È istituito, all'interno della SUA, l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Esso cura:

a) la predisposizione di una banca dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali, civili e reti di servizi esistenti e progettate nel territorio regionale;

b) la raccolta di dati statistici e conoscitivi sulle forme di affidamento, sulla esecuzione e sugli esiti di tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture affidati o eseguiti nel territorio della Regione, nonché il monitoraggio dei dati per l'osservatorio nazionale dei contratti pubblici di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*;

c) la pubblicazione tempestiva sul sito della Regione dei programmi e dei bandi di gara, nonché la pubblicazione, attraverso un apposito notiziario regionale, avente periodicità almeno semestrale e riportato periodicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione, degli affidamenti di contratti per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, da parte delle strutture della Regione, degli enti, aziende ed organismi da essa dipendenti, degli enti locali e di tutti gli altri soggetti pubblici, indicando procedure di assegnazione, operatori economici aggiudicatari e subappaltatori, importi contrattuali e di perizie di variante e suppletive, ritardi e scadenze previste per l'esecuzione dei contratti;

d) il monitoraggio delle procedure di indizione e di affidamento degli appalti, il cui importo risulta sotto soglia e le cui procedure sono gestite direttamente dalle strutture regionali, sub regionali e degli altri enti committenti, ai fini di combattere l'elusione derivante dal frazionamento degli appalti;

e) la verifica e il monitoraggio continuo dei prezzi di mercato al consumo, oggetto di procedure di evidenza pubblica per i soggetti individuati dalla presente legge, la realizzazione e l'aggiornamento di una apposita banca dati sui prezzi;

f) l'integrazione con altri sistemi informativi regionali o nazionali, la elaborazione e/o diffusione di linee-guida per le buone pratiche, la gestione e promozione del sistema di attestazione di qualità dei contratti pubblici.

---

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

2. Nell'apposita sezione del Bollettino Ufficiale Regionale dovranno essere pubblicati anche i dati relativi al conferimento di incarichi professionali indicando i nominativi dei professionisti, l'importo, la categoria delle opere e le fonti di finanziamento.
  3. L'Osservatorio pubblica un rapporto annuale individuando gli indici di concentrazione in riferimento ad indicatori territoriali e settoriali ed i casi di infiltrazione della criminalità organizzata o di attività delittuose, segnalati - previa la stipula di appositi protocolli - dagli Uffici territoriali di governo o dagli Uffici giudiziari.
  4. Tutti i dati in possesso dell'Osservatorio sono pubblici e chiunque può prendere visione e chiederne copia, nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti sull'accesso ai documenti amministrativi.
- 

---

**Art. 9**

*Comunicazioni all'Osservatorio.*

1. Tutte le strutture dipendenti direttamente della Regione Calabria, gli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti e gli enti locali operanti nella Regione sono tenute, entro cinque giorni dall'avvenuta indizione dell'avviso pubblico ed entro quindici giorni dalla data di aggiudicazione, nonché semestralmente in merito all'esecuzione dei contratti, a dare comunicazione all'Osservatorio di quanto previsto all'articolo 8 mediante appositi modelli predisposti dalla SUA.
  2. Dell'avvenuta comunicazione è fatta menzione negli atti deliberativi, nei decreti dirigenziali e negli altri atti di aggiudicazione definitiva, a pena di decadenza dai finanziamenti, qualora alla realizzazione delle opere, delle prestazioni o delle forniture concorrono finanziamenti o contributi regionali in percentuale pari o superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo totale.
-

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

---

## **Art. 10**

### *Funzionamento della SUA e dell'Osservatorio.*

1. Alle spese di organizzazione e funzionamento della SUA e dell'Osservatorio regionale degli appalti, operante all'interno della stessa autorità, di cui all'articolo 8, si fa fronte destinando l'1% (uno per cento) dell'importo posto a base di ogni singolo provvedimento di gara per l'affidamento di contratti pubblici regolati dalla presente legge. In caso di insufficienza, per la spesa eccedente le entrate, provvede la Giunta regionale con i fondi del bilancio regionale <sup>(21)</sup>.
2. Con la richiesta di intervento della SUA per l'avvio del procedimento di preparazione, indizione e aggiudicazione delle procedure di gara, secondo la disciplina dalla presente legge, gli Organi e le strutture della Regione, degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti, dispongono l'impegno e l'erogazione della quota dell'1% (uno per cento), dell'importo posto a base di gara, in favore della SUA, provvedendo nei successivi trenta giorni alla relativa erogazione.
3. Gli enti non obbligati, che intendono avvalersi dell'opera della SUA, provvedono, in analogia a quanto stabilito dal precedente comma.
4. La SUA è dotata di autonomia organizzativa e finanziaria. A tal fine, il Direttore Generale opera quale funzionario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

---

(21) Vedi anche, in deroga a quanto disposto nel presente comma con riferimento alla SUA, l'art. 1, L.R. 13 luglio 2010, n. 16.

---

## **Art. 11**

### *Sicurezza nei cantieri.*

1. È obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in conformità alla normativa vigente, sviluppato per successivi

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

approfondimenti secondo le fasi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere <sup>(22)</sup>.

2. Il piano di sicurezza è corredato da un computo metrico estimativo in cui è riportata la stima degli oneri o costi per dare attuazione al piano stesso, suddivisi in oneri generali ascrivibili alle singole lavorazioni soggetti a ribasso d'asta, ed in oneri specifici del progetto, non soggetti a ribasso. Gli oneri generali ascrivibili alle singole lavorazioni sono determinati, se non già indicati da prezziari regionali di riferimento, attraverso apposite analisi. Gli oneri specifici fanno direttamente riferimento alla stima analitica dei costi da sostenersi per opere o procedure da realizzarsi durante l'esecuzione dei lavori e derivanti dalla specifica tipologia di opera e dal contesto ambientale in cui essa si realizza. I lavori relativi agli oneri per la sicurezza non sono subappaltabili, salvo quelli relativi alle opere specializzate.

3. Gli oneri e i costi di cui al presente articolo sono allibrati nella contabilità dei lavori separatamente, con le modalità previste dal capitolato generale di appalto.

4. Il piano di sicurezza e coordinamento viene redatto in forma generale come piano di valutazione dei rischi prevedibili per tutti i contratti di manutenzione non identificabili preventivamente sia spazialmente sia temporalmente. Nel caso si superino nel singolo lavoro-ordinativo le soglie di cui al comma 5, all'ordine di servizio viene allegato lo specifico piano di sicurezza <sup>(23)</sup>. Rimangono vigenti in ogni caso, in capo all'impresa, tutti gli obblighi disposti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

5. Per le opere di importo dei lavori inferiore a 150.000 c il committente o il responsabile dei lavori attua i principi dell'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 per la parte di programmazione e di progettazione. L'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 1 un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

6. Le modalità di redazione del piano e di valutazione delle anomalie in fase di aggiudicazione, la notifica dei cantieri, le modalità di contabilizzazione dei lavori relativi agli oneri di sicurezza, le varianti al piano di sicurezza, la sospensione dei lavori, le modalità di verifica da

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

parte dei soggetti competenti saranno precisate dal regolamento di cui all'articolo 2.

7. Per i lavori realizzati con finanziamenti pubblici a privati, nel caso la SUA accerti violazioni di legge, la Regione può disporre la revoca dei finanziamenti stessi in caso di infortuni gravi che saranno precisati nel regolamento di cui all'articolo 2.

8. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, istituisce strumenti e misure di incentivazione per l'acquisizione, da parte delle imprese, di requisiti standard di sicurezza.

---

(22) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 5 marzo 2008, n. 2.

(23) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 5 marzo 2008, n. 2.

---

**Art. 12***Tutela dei lavoratori.*

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, la SUA e tutte le amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

a) obbligo di applicare o far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle Casse Edili ed alla regolarità contributiva;

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.

2. Ai sensi della normativa vigente in materia, la regolarità contributiva è attestata mediante l'esibizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Il Documento Unico certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle Casse Edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'operatore economico è tenuto a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

3. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni da parte dell'appaltatore, su istanza delle organizzazioni sindacali, la SUA segnala l'inadempienza alle Amministrazioni aggiudicatrici che provvedono al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'appaltatore, in dipendenza delle attività eseguite, anche incamerando la cauzione definitiva.

4. In tutti gli appalti di lavori, forniture o servizi in cui sia possibile prevedere specifici progetti di inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà in forza dei quali risulti legittimo adottare procedure di riserva o di agevolazione a favore delle categorie svantaggiate e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, previa obbligatoria concertazione sindacale, è possibile prevedere nel bando di gara clausole volte a tutelare le suddette categorie.

---

**Art. 12-bis**  
*Clausola sociale* <sup>(24)</sup>.

---

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

1. Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto per appalti di servizi, l'utilizzo del personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice, compatibilmente con la gestione efficiente dei servizi, con l'organizzazione d'impresa e con la normativa vigente sugli appalti, garantendo, altresì, le condizioni economiche e contrattuali già in essere. Tale norma si applica anche agli enti subregionali, agli enti locali che utilizzano i fondi regionali e comunitari o che esercitano le deleghe della Regione.

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati e non si applicano ai dirigenti e al personale che esercitano i poteri direttivi

---

(24) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 30 maggio 2012, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

---

**Art. 13**

*Tutela legalità e lavoro sommerso.*

1. Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e negli appalti, nonché per la verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, è demandato alla SUA il compito di sottoporre gli appalti ad indagini e verifiche.

2. Al momento della consegna dei lavori o dell'avvio delle attività di fornitura o di servizi il responsabile del procedimento con attestazione da allegare al contratto certifica:

a) che tutti gli adempimenti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili siano stati correttamente ed esaustivamente rispettati;

---

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

b) per tutti gli appalti di lavori e, quando possibile, di servizi e forniture, l'esposizione nel luogo di lavoro di un cartello recante le informazioni prescritte;

c) la nomina del responsabile della sicurezza nei casi previsti dalle norme vigenti;

d) la nomina del responsabile della sicurezza da parte dell'appaltatore.

---

---

**Art. 14**

*Compatibilità normativa.*

1. Tutte le disposizioni della presente legge regionale si intendono e vanno interpretate in conformità con la normativa comunitaria e statale in materia.

2. Ogni disposizione della legge regionale 11 marzo 1991, n. 3, o di altra legge regionale, incompatibile con la presente legge, si intende abrogata.

---

---

**Art. 15**

*Norme transitorie, finali e di rinvio.*

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in attesa dell'espletamento dei relativi concorsi, la Giunta regionale, previa selezione per titoli specifici da parte del Direttore Generale, destina alla SUA il personale necessario al suo funzionamento prioritariamente mediante il ricorso a distacco da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge cui è fatto obbligo di ricorrere alla SUA, nonché della Pubblica Amministrazione sulla scorta di una

---

L.R. n. 26 del 7 dicembre 2007.

**Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

manifestazione di interesse da attuarsi con procedura di evidenza pubblica riportata su almeno tre quotidiani di cui uno a diffusione nazionale, oltre che sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione ovvero ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni <sup>(25)</sup>

2. Il Consiglio regionale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede all'approvazione di un testo legislativo di recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per quanto concerne lavori, acquisizioni di beni e forniture di servizi strettamente riguardanti il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza può affidare singole fattispecie alla SUA.

4. Il Consiglio regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'inserimento nel regolamento interno di amministrazione e contabilità di procedure e limiti che si armonizzino con le disposizioni della presente legge, tutelando l'autonomia contabile e funzionale del Consiglio regionale.

---

(25) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 5 marzo 2008, n. 2.

---

**Art. 16**

*Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

## **Regione Liguria - L.R. n. 42 del 18 dicembre 2006.**

### **Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria.**

#### **Art. 1** *Finalità.*

1. La Regione promuove lo sviluppo integrato sul territorio regionale delle tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) al fine di favorire: <sup>(3)</sup>

a) lo sviluppo organico ed integrato sul territorio regionale dell'Agenda Digitale in coerenza con il contesto normativo europeo e nazionale; <sup>(4)</sup>

b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e gli enti del territorio ligure favorendo anche forme di cittadinanza attiva;

c) lo sviluppo economico del territorio favorendo la competitività del sistema dei soggetti economici regionali <sup>(5)</sup>;

d) lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche e degli enti del territorio ligure;

e) la promozione dell'impiego esteso ed integrato delle tecnologie innovative da parte delle amministrazioni pubbliche liguri nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione dei servizi;

f) il contenimento e la razionalizzazione della spesa nel settore ICT per il territorio regionale.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto del quadro normativo europeo e nazionale ed in particolare del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle competenze dello Stato e del sistema delle Autonomie, la presente legge: <sup>(6)</sup>

a) individua gli obiettivi e le funzioni della Regione;

**Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria.**

b) promuove lo sviluppo coordinato, omogeneo ed integrato sul territorio regionale di un sistema informativo e telematico che si fondi sulla cooperazione degli enti liguri;

c) determina le condizioni per lo sviluppo delle tecnologie che assicurino l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi e lo sviluppo dell'Agenda Digitale <sup>(7)</sup>;

d) definisce le modalità di collaborazione e integrazione fra le amministrazioni pubbliche regionali e locali, enti e organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali.

---

(3) Alinea così modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(4) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 e dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(5) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(6) Alinea così modificato dall'art. 6, comma 2, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(7) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

---

**Art. 2***Ruolo della Regione.***1. La Regione:**

a) coordina i propri interventi con quelli dell'Unione Europea, dello Stato, delle altre Regioni e degli enti locali liguri mediante la partecipazione ad appositi organismi sovranazionali, nazionali e locali e attua politiche di settore anche attraverso strumenti negoziali ivi compresi accordi di collaborazione tra amministrazioni come previsto

**Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria.**

dall'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dall'*articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* (Codice dei contratti pubblici), per la realizzazione di cooperazioni tra amministrazioni aggiudicatrici finalizzate al conseguimento di interessi pubblici e di obiettivi comuni" <sup>(8)</sup>;

b) cura la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo e telematico regionale per le proprie attività istituzionali;

c) pianifica le azioni e gli interventi necessari per lo sviluppo dell'Agenda Digitale e programma le risorse finanziarie anche attraverso l'utilizzo di fondi statali ed europei; <sup>(9)</sup>

d) coordina il Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) di cui all'articolo 3 ed il Progetto istituzionale "Liguria in Rete" di cui all'articolo 6 per consentire l'interoperabilità e l'integrazione nella costituzione e fruizione delle informazioni e dei dati, per garantire lo sviluppo dei servizi per i cittadini e i soggetti economici in una logica di unificazione dei punti di accesso ai servizi e di semplificazione amministrativa e di trasparenza e controllo della spesa pubblica;

e) favorisce e coordina lo sviluppo dei progetti di innovazione tecnologica sul territorio regionale anche attraverso la collaborazione tra gli enti ed in raccordo alle iniziative interregionali, nazionali ed europee e con l'obiettivo di evitare situazioni di divario tecnologico territoriale; <sup>(10)</sup>

f) cura il monitoraggio della diffusione e dello sviluppo delle ICT in Liguria e valuta i risultati raggiunti, sulla base di idonei indicatori di utilizzo e di costi, anche per il confronto con altre realtà regionali, nazionali ed europee;

g) pianifica, regola e monitora l'interoperabilità e la sicurezza dei sistemi e delle reti telematiche che costituiscono il SIIR anche definendo gli standard di riferimento;

h) favorisce la partecipazione e l'accesso ai sistemi informativi di tutti i soggetti interessati, nonché l'accessibilità e la disponibilità dei dati;

**Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria.**

i) implementa infrastrutture telematiche dispiegate sul territorio, infrastrutture di calcolo e piattaforme tecnologiche idonee all'erogazione multicanale dei servizi in rete, alla gestione dell'identità digitale, alla cooperazione applicativa ed all'interoperabilità, anche in una logica di condivisione delle infrastrutture tra enti liguri per il contenimento della spesa complessiva;

j) attua interventi di utilizzo coordinato e condiviso delle infrastrutture di cui alla lettera i) tra i soggetti appartenenti al SIIR di cui all'articolo 3 e gli enti locali liguri, in una logica di razionalizzazione e per il perseguimento degli obiettivi di incremento dell'efficienza e contenimento della spesa della pubblica amministrazione ligure <sup>(11)</sup>;

j-bis) progetta e realizza reti di telecomunicazioni wired o wireless <sup>(12)</sup>;

j-ter) progetta e realizza reti di trasporto e diffusione di segnali digitali, multicanale e multiservizi ai fini di erogare servizi a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni <sup>(13)</sup>.

1-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione può rendere disponibili servizi digitali alle pubbliche amministrazioni liguri per il tramite della società in house Liguria Digitale S.p.A. di cui alla *legge regionale 5 agosto 2014, n. 20* (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione) che provvede all'erogazione degli stessi e alla gestione delle relative procedure di adesione, fermo restando quanto previsto all'articolo 14 <sup>(14)</sup>.

---

(8) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 3, lettera a), L.R. 6 febbraio 2020, n. 5* e dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2023, n. 6*.

(9) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 3, lettera b), L.R. 6 febbraio 2020, n. 5*.

(10) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 3, lettera c), L.R. 6 febbraio 2020, n. 5*.

(11) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 4 aprile 2023, n. 6*.

(12) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 1, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge).

(13) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 1, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge).

(14) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

---

### **Art. 3**

#### *Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato - SIIR.*

1. La Regione istituisce e coordina il Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR), mediante l'adozione di architetture informatiche e telematiche condivise e di modalità tecniche ed organizzative per la gestione dei flussi informativi e l'interoperabilità. <sup>(15)</sup>

2. Il SIIR si compone dei sistemi informativi, telematici e tecnologici, in particolare del complesso delle basi di dati, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei soggetti di cui ai commi 3 e 3-bis ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi <sup>(16)</sup>.

3. Il SIIR è composto da Regione Liguria e dai seguenti soggetti appartenenti al sistema regionale <sup>(17)</sup>:

a) Aziende Sanitarie ed Ospedaliere liguri;

b) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL);

c) Enti Parco regionali;

d) Agenzia regionale per la formazione, il lavoro e l'accREDITamento (ALFA) <sup>(18)</sup>;

**Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria.**

d-bis) Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO) <sup>(19)</sup>;

e) Istituto regionale per la Floricoltura;

f) [Azienda regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU)] <sup>(20)</sup>;

g) Consorzio di bonifica del Canale Lunense;

h) Agenzia regionale per la promozione turistica "In Liguria";

i) Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (ARTE);

i-bis) [Centro regionale per la ricerca e l'innovazione] <sup>(21)</sup>;

i-ter) Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) <sup>(22)</sup>;

i-quater) [Centrale regionale di acquisto] <sup>(23)</sup>;

i-quinques) Ospedale Evangelico Internazionale (O.E.I.) <sup>(24)</sup>;

i-sexies) Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) <sup>(25)</sup>.

3-bis. Fanno parte del SIIR anche le società in house dei soggetti di cui al comma 3 <sup>(26)</sup>.

---

(15) Comma così modificato dall'art. 6, comma 4, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(16) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(17) Alinea così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(18) Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 e dall'art. 6, comma 5, lettera a), L.R. 6 febbraio 2020, n. 5. Il testo precedente era così formulato: «d) Azienda regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL);».

(19) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 5, lettera b), L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(20) Lettera abrogata dall'*art. 7, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35* della stessa legge).

(21) Lettera aggiunta dall'*art. 40, comma 1, L.R. 28 aprile 2008, n. 10*, poi abrogata dall'*art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 27 giugno 2012, n. 22*.

(22) Lettera dapprima aggiunta dall'*art. 19, comma 1, L.R. 6 giugno 2008, n. 14* e poi così sostituita dall'*art. 6, comma 5, lettera c), L.R. 6 febbraio 2020, n. 5*. Il testo precedente era così formulato: «i-ter) ARS - Agenzia sanitaria regionale ligure;».

(23) Lettera aggiunta dall'*art. 3, L.R. 11 maggio 2009, n. 14* e poi abrogata dall'*art. 7, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35* della stessa legge).

(24) Lettera aggiunta dall'*art. 4, L.R. 28 giugno 2011, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della stessa legge).

(25) Lettera aggiunta dall'*art. 33, comma 1, L.R. 28 dicembre 2023, n. 20*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 ( ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 80, comma 1, della medesima legge*).

(26) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 4 aprile 2023, n. 6*.

---

## **Art. 4**

### *Servizi del SIIR* <sup>(27)</sup>.

1. La Regione e gli enti del sistema regionale operano per la gestione unitaria e condivisa dei servizi del SIIR nell'ottica della costruzione di una rete telematica multicanale e multiservizi, di sistemi informativi tematici unici a diffusione regionale e di un data center integrati e nel rispetto dei principi di migliore fruizione e di economicità <sup>(28)</sup>.

**Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria.**

2. La Giunta regionale, tramite il Programma Strategico Digitale della Liguria di cui all'articolo 9, individua i servizi da gestire in modo unitario e condiviso. <sup>(29)</sup>

---

(27) Articolo così sostituito dall'*art. 7, comma 2, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Componenti tecnologiche e funzionali integrate del SIIR. 1. Il SIIR di cui all'articolo 3, si articola in particolare nelle seguenti componenti tecnologiche e funzionali: a) la "Rete telematica regionale" per il sistema pubblico di connettività della Regione Liguria e dei soggetti del sistema regionale, aperta alla comunicazione con i soggetti esterni e dotata degli opportuni servizi infrastrutturali di sicurezza, autenticazione e autorizzazione, firma digitale e fruizione di cooperazione applicativa, delle infrastrutture tecnologiche di accesso ai servizi strutturate in sportelli territoriali e dei "call center" telefonici rivolti all'utenza diffusa o settoriale; b) il "Portale Web unificato regionale" per l'erogazione dei servizi per i cittadini ed i soggetti economici; c) il "Sistema Informativo Territoriale Regionale" condiviso e basato su tecnologie GIS (Geographical Information System), per uniformare e integrare le informazioni territoriali alfanumeriche e cartografiche prodotte dai singoli enti, a supporto della pianificazione, gestione e monitoraggio dei livelli informativi e dei dati associati al territorio; la Regione definisce e coordina la base dati territoriale unificata e il repertorio cartografico regionale che devono essere alimentati dai soggetti del sistema regionale che appartengono al SIIR e sono aperti agli altri soggetti; d) i sistemi di autenticazione e certificazione dell'accesso ai servizi telematici basati anche su carta digitale ed i relativi sistemi di profilazione dell'utenza e degli operatori pubblici; e) le "Infrastrutture condivise di calcolo" e le "Piattaforme tecnologiche condivise" idonee all'erogazione multicanale dei servizi telematici, e per la conduzione dei sistemi informatici degli enti del sistema regionale; f) la "Anagrafe Sanitaria Regionale" e il "Sistema di Governo della Sanità" per la gestione uniforme e coordinata a livello regionale dell'anagrafe degli assistiti, della medicina di base e del monitoraggio della spesa sanitaria nonché i sistemi per la regolamentazione e la prenotazione di accesso ai servizi sanitari per i cittadini basata sulla multicanalità (CUP Liguria); l'Anagrafe Sanitaria Regionale ricomprenderà, laddove possibile, anche l'anagrafe degli

**Istituzione del Sistema Informativo  
Regionale Integrato per lo sviluppo della  
società dell'informazione in Liguria.**

animali; g) la piattaforma di e-learning per la formazione a distanza. 2. Le componenti di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g), debbono essere utilizzate dai soggetti del SIIR in via esclusiva e sono aperte agli altri soggetti; la lettera b) è utilizzata obbligatoriamente dai soggetti del SIIR in via non esclusiva ed è aperta all'utilizzo da parte di altri soggetti. 3. La Regione e gli enti del sistema regionale operano per l'utilizzo unitario e condiviso delle componenti tecnologiche e funzionali del SIIR nella logica dell'economicità di impianto e gestione delle stesse, evitando duplicazioni.».

(28) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e dall'art. 4, comma 1, L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(29) Comma così modificato dall'art. 6, comma 6, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

---

**Art. 5*****Componenti tecnologiche e funzionali del SIIR interne ai sistemi informativi propri dei soggetti del sistema*** <sup>(30)</sup>.

[1. Il SIIR, sulla base degli indirizzi e degli interventi previsti nel Programma di cui all'articolo 9, integra le specifiche componenti tecnologiche e funzionali dedicate all'informatizzazione interna degli enti appartenenti al SIIR ed in particolare:

a) i sistemi gestionali relativi alle funzioni amministrative condivisibili tra soggetti pubblici relativi agli aspetti di gestione finanziaria e contabile, ai flussi documentali, alla protocollazione ed archiviazione, alla gestione del personale e del patrimonio, al monitoraggio dei procedimenti e della spesa, all'iter degli atti amministrativi interni e alla loro pubblicazione, all'esazione di tributi e partecipazioni finanziarie, ai sistemi di vendita e pagamento elettronico;

b) le procedure applicative relative all'erogazione di servizi propri degli enti stessi, che debbono essere conformi alle direttive tecniche di cui all'articolo 13;

c) le infrastrutture ed i dispositivi per l'ufficio digitale relativi alle dotazioni di informatica personale ed ai sistemi di posta elettronica, che debbono essere conformi alle direttive tecniche di cui all'articolo 13].

---

(30) Articolo abrogato dall'*art. 7, comma 11, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35* della stessa legge).

---

### **Articolo 5-bis**

*Componenti tecnologiche e funzionali del SIIR* <sup>(31)</sup>.

1. Le componenti tecnologiche e funzionali del SIIR sono costituite da basi di dati digitali, servizi digitali, infrastrutture digitali materiali e immateriali abilitanti, servizi di comunicazione digitale, in conformità a quanto definito dal *D.Lgs. 82/2005*.

---

(31) Articolo aggiunto dall'*art. 5, comma 1, L.R. 4 aprile 2023, n. 6*.

---

### **Art. 6**

*Progetto istituzionale "Liguria in Rete"* <sup>(32)</sup>.

1. Il progetto istituzionale "Liguria in Rete" ha l'obiettivo di favorire la cooperazione tra Regione Liguria ed enti locali, pubbliche amministrazioni e soggetti diversi, non appartenenti al SIIR, nel percorso di digitalizzazione del sistema pubblico regionale.

2. Le azioni cooperative del progetto istituzionale "Liguria in Rete" si attuano attraverso convenzioni tra i soggetti di cui al comma 1 per realizzare specifiche iniziative volte allo sviluppo dell'Agenda Digitale in Liguria, tra cui l'utilizzo coordinato dei servizi di cui all'articolo 4 e delle componenti tecnologiche e funzionali di cui all'articolo 5-bis.

3. Regione Liguria utilizza idonei strumenti a supporto delle proprie attività di programmazione degli interventi in ambito digitale sul territorio e a supporto del monitoraggio dello stato di digitalizzazione degli enti pubblici liguri anche attraverso la raccolta sistematica dei dati relativi.

---

(32) Articolo dapprima modificato dall'*art. 7, commi 3 e 4, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41* e poi così sostituito dall'*art. 6, comma 1, L.R. 4 aprile 2023, n. 6*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Progetto istituzionale "Liguria in Rete". 1. Il Progetto istituzionale "Liguria in Rete" si attua attraverso specifiche convenzioni tra la Regione, gli enti locali, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti diversi, non appartenenti al SIIR, per collaborare in specifiche iniziative volte allo sviluppo della Società dell'Informazione in Liguria tra cui l'utilizzo coordinato dei servizi di cui all'articolo 4. Attraverso la partecipazione al progetto istituzionale "Liguria in Rete" i soggetti aderenti cooperano alla realizzazione e allo sviluppo del SIIR. 2. Fanno altresì parte del progetto istituzionale: a) il Centro regionale di competenza per l'e-Government e la società dell'informazione "CRC Liguria" come strumento di promozione, di assistenza tecnica, consulenza ai soggetti del sistema regionale e agli enti locali liguri e di osservatorio della diffusione della Società dell'Informazione; b) il Centro Servizi Territoriali "CST Liguria" quale strumento per l'erogazione dei servizi di e-Government sul territorio regionale.».

---

## **Art. 7**

### *Iniziative per il contenimento della spesa pubblica.*

1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, la Regione svolge attività di coordinamento e integrazione tra gli enti appartenenti al SIIR nello sviluppo dei servizi e delle infrastrutture digitali, nonché nell'acquisizione dei servizi tecnologici erogati da soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente, incluso il sistema di trasporto, e ove necessaria la componente di diffusione e accesso della rete telematica multicanale e multiservizi regionale <sup>(33)</sup>.

---

(33) Comma così modificato dall'art. 5, comma 3, L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e dall'art. 7, comma 1, L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

---

## **Art. 8**

*Comitato di indirizzo del Sistema Informativo Regionale Integrato* <sup>(34)</sup>.

[1. Per lo svolgimento delle specifiche funzioni relative al SIIR, è istituito il "Comitato di Indirizzo del sistema informativo regionale integrato" secondo i seguenti criteri di rappresentanza dei soggetti partecipanti al SIIR:

a) significativa rappresentatività di tutti gli Enti appartenenti al SIIR per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 4;

b) ampio potere decisionale sull'operatività degli Enti appartenenti al SIIR;

c) competenza nelle materie oggetto di interventi sia di sviluppo sia gestionali nell'ambito del SIIR;

d) equilibrio nella rappresentanza degli Enti appartenenti al SIIR e snellezza nell'operatività.

2. Il Comitato di indirizzo del Sistema Informativo Regionale Integrato è composto da sette membri così individuati:

a) quattro membri di rappresentanza della Regione Liguria, tra cui:

1) l'Assessore a cui fa capo la competenza del Sistema Informativo Regionale con funzioni di coordinamento, l'Assessore a cui fa capo la competenza della Sanità regionale, l'Assessore a cui fa capo la competenza dell'Innovazione;

2) un componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individuato dallo stesso;

b) tre membri di rappresentanza dei soggetti partecipanti al SIIR individuati dalla Giunta regionale tra cui:

- 1) uno scelto tra i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali;
- 2) uno scelto tra i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere;

3) uno scelto tra i Direttori Generali dei seguenti soggetti partecipanti al SIIR: ARPAL, Enti Parco regionali, Istituto Regionale per la Floricoltura, Consorzio di Bonifica del Canale Lunense, singole ARTE, Agenzia Liguria Lavoro, ARSSU, Agenzia 'In Ligurià, Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, ARS - Agenzia sanitaria regionale ligure, Centrale Regionale di acquisto, Ospedale Evangelico Internazionale (O.E.I.) <sup>(35)</sup>.

3. Il Comitato, di durata triennale, si riunisce con cadenza almeno semestrale ed opera a titolo gratuito.

4. Compiti del Comitato sono:

a) la formulazione di proposte per la definizione degli indirizzi per lo sviluppo del SIIR, compresi i criteri di riparto della spesa, per l'istruttoria di stesura del Programma Triennale di cui all'articolo 9;

b) la concertazione degli interventi coordinati per l'utilizzo condiviso e il cofinanziamento, per le parti di propria pertinenza, delle componenti tecnologiche e funzionali del SIIR così come disposto dal Programma Triennale da prevedersi nei relativi incarichi di cui all'articolo 10;

c) l'esame di tutti i fabbisogni di informatizzazione dei singoli enti, sotto il profilo della coerenza con il Programma Triennale e le direttive tecniche di cui all'articolo 13, elaborando il Piano delle attività da svolgere;

d) l'analisi dei dati di monitoraggio degli interventi di sviluppo effettuati.

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di funzionamento del Comitato].

---

(34) Articolo abrogato dall'*art. 7, comma 11, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35* della stessa legge).

(35) Il presente numero, già modificato dall'*art. 40, comma 2, L.R. 28 aprile 2008, n. 10* e dall'*art. 19, comma 2, L.R. 6 giugno 2008, n. 14*, è stato poi così sostituito dall'*art. 5, L.R. 28 giugno 2011, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3) uno scelto tra i Direttori Generali dei seguenti soggetti partecipanti al SIIR: ARPAL, Enti Parco regionali, Istituto Regionale per la Floricoltura, Consorzio di Bonifica del Canale Lunense, singole ARTE, Agenzia Liguria Lavoro, ARSSU, Agenzia "In Liguria", Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, ARS - Agenzia sanitaria regionale ligure.».

---

## **Art. 9**

### *Programmazione* <sup>(36)</sup>.

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria approva, a cadenza triennale, su proposta della Giunta regionale, il Programma Strategico Digitale della Liguria, all'interno del quale sono individuati gli obiettivi strategici pluriennali e la programmazione degli investimenti.
2. Il Programma di cui al comma 1 è sottoposto dalla Giunta regionale all'approvazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria entro il mese di ottobre di ogni anno di scadenza.
3. Al fine di assicurare la congruenza del Programma Strategico Digitale con la programmazione finanziaria regionale, il Programma si coordina con il Documento di economia e finanza regionale di cui all'*articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), nonché con le relative note di aggiornamento.

**Istituzione del Sistema Informativo  
Regionale Integrato per lo sviluppo della  
società dell'informazione in Liguria.**

4. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale può proporre all'approvazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una nota di aggiornamento del Programma Strategico Digitale riferita all'annualità successiva, per la corretta programmazione annuale degli interventi digitali anche alla luce delle eventuali evoluzioni normative, procedurali o finanziarie regionali, nazionali ed europee.

5. La relazione previsionale di cui all'*articolo 13-bis della L.R. 20/2014* sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche, è redatta da Liguria Digitale S.p.A. entro il 30 novembre di ciascun anno con valenza triennale e in coerenza con la programmazione regionale e nazionale, evidenziando, altresì, gli obiettivi operativi della società, le attività e le risorse.

6. La Giunta regionale approva la relazione di cui al comma 5 sentita la Commissione consiliare competente che si esprime nel termine di venti giorni, trascorso il quale la Giunta procede all'approvazione <sup>(37)</sup>.

---

(36) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 4 aprile 2023, n. 6*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Programmazione e linee di indirizzo. 1. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria approva, a cadenza triennale, su proposta della Giunta, il Programma Strategico Digitale della Regione Liguria, all'interno del quale sono individuati gli obiettivi strategici a valenza pluriennale e la programmazione degli investimenti. 1-bis. La relazione previsionale sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche presentata alla Giunta regionale da Liguria Digitale entro il 30 novembre di ciascun anno ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, evidenzia gli obiettivi operativi della società, le attività e le risorse, nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale, per lo sviluppo del SIIR e del progetto istituzionale "Liguria in Rete" in attuazione del Programma Strategico Digitale della Regione Liguria approvato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. 1-ter. La Giunta regionale approva la relazione di cui al comma 1-bis e adotta le linee di indirizzo per lo sviluppo coordinato ed omogeneo del SIIR sentita la Commissione consiliare competente per materia. 2. Il Programma Triennale recepisce gli indirizzi regionali contenuti nella programmazione generale e di settore e viene adottato

**Istituzione del Sistema Informativo  
Regionale Integrato per lo sviluppo della  
società dell'informazione in Liguria.**

in coerenza con il Documento di programmazione economico-finanziaria. 3. Il Programma Triennale di sviluppo della Società dell'Informazione riporta gli obiettivi strategici per il rafforzamento della Società dell'Informazione in Liguria e gli indirizzi programmatici di sviluppo del SIIR e del progetto istituzionale "Liguria in Rete" attraverso l'identificazione dell'architettura del sistema informativo e telematico regionale integrato, i contenuti e le linee di sviluppo delle aree di automazione ed i risultati attesi nel triennio unitamente all'analisi del monitoraggio dello sviluppo delle ICT nel triennio precedente.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 7, commi 5-8, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 e dall'art. 2, comma 46, L.R. 27 dicembre 2016, n. 33.

(37) Comma così modificato dall' art. 33, comma 2, L.R. 28 dicembre 2023, n. 20, a decorrere dal 1° gennaio 2024 ( ai sensi di quanto stabilito dall' art. 80, comma 1, della medesima legge).

---

**Art. 10***Sviluppo e conduzione del SIIR.*

1. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del SIIR, costituenti servizi di interessi generale ai sensi dell'articolo 1, sono improntate a principi di organicità progettuale, efficienza operativa ed economica <sup>(38)</sup>.
2. La Regione, gli enti appartenenti al SIIR e gli altri enti soci di Liguria Digitale S.p.A. si avvalgono dei servizi del SIIR tramite la società in house a controllo plurimo Liguria Digitale S.p.A. <sup>(39)</sup>.
3. La Regione e gli enti appartenenti al SIIR regolano i rapporti con Liguria Digitale S.p.A. tramite apposito disciplinare <sup>(40)</sup>.
4. I soggetti appartenenti al SIIR approvano sulla base del disciplinare specifici incarichi in ordine agli interventi di sviluppo e conduzione del SIIR svolti da Liguria Digitale S.p.A. e agli interventi relativi ai sistemi informativi e telematici propri dei soggetti appartenenti al SIIR <sup>(41)</sup>.
5. [La Regione potrà altresì, mediante appositi atti ricondotti alla Convenzione-Quadro, incaricare la società Datasiel per la realizzazione di progetti specifici] <sup>(42)</sup>.

**Istituzione del Sistema Informativo  
Regionale Integrato per lo sviluppo della  
società dell'informazione in Liguria.**

6. [I soggetti appartenenti al SIIR approvano, previo esame del Comitato di cui all'articolo 8, gli specifici incarichi di pertinenza coerenti con il Programma Triennale di cui all'articolo 9, contenenti l'insieme degli interventi di sviluppo, conduzione e gestione svolti dalla Società Datasiel, in conformità alla Convenzione-Quadro e relativi agli articoli 4 e 5, comma 1, lettera a)] <sup>(43)</sup>.

7. [Gli incarichi dei soggetti appartenenti al SIIR contengono, in coerenza con il Programma triennale di cui all'articolo 9, anche gli interventi relativi ai sistemi informativi e telematici propri dei soggetti appartenenti al SIIR, salvo diversa valutazione del Comitato, di cui all'articolo 8, relativa in particolare alla qualità o al costo del prodotto] <sup>(44)</sup>.

---

(38) Comma così modificato dall'*art. 7, L.R. 9 agosto 2012, n. 29*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 22 della medesima legge*).

(39) Comma dapprima sostituito dall'*art. 7, comma 9, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41* e poi così modificato dall'*art. 6, comma 7, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5*. Il testo precedente era così formulato: «2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, previa acquisizione del parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, apposita Convenzione-Quadro da stipularsi con la società Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A., istituita ai sensi della legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 (partecipazione della Regione Liguria ad una Società di progettazione informatica), nella sua qualità di società partecipata e controllata dalla Regione. La Convenzione-Quadro, della durata massima di nove anni, definisce, con riguardo agli aspetti generali di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo e telematico della Regione e del SIIR le condizioni e le modalità di attuazione delle attività da affidare, comprensive delle condizioni generali di fornitura a cui la Regione stessa e i soggetti appartenenti al SIIR, fanno riferimento.».

(40) Comma dapprima sostituito dall'*art. 7, comma 9, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41* e poi così modificato dall'*art. 6, comma 8, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5*. Il testo precedente era così formulato: «3. La Regione Liguria ed i soggetti appartenenti al SIIR svolgono, in coerenza con il Programma Triennale, le attività di cui al comma 1 per il tramite della

**Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria.**

Società Datasiel sulla base della Convenzione-Quadro prevista al comma 2 e di specifici incarichi di cui ai commi 4, 6 e 7.».

(41) Comma dapprima sostituito dall'*art. 7, comma 9, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41* e poi così modificato dall'*art. 6, comma 9, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5*. Il testo precedente era così formulato: «4. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo, conduzione e gestione del proprio sistema informativo e telematico integrato nel SIIR la Regione approva specifici incarichi coerenti con il Programma Triennale di cui all'articolo 9, contenenti l'insieme degli interventi di sviluppo e conduzione svolti dalla Società Datasiel conformemente alla Convenzione-Quadro stipulata.».

(42) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 10, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della stessa legge).

(43) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 10, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della stessa legge).

(44) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 10, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della stessa legge).

---

**Art. 11***Modalità operative.*

1. Per lo sviluppo e la conduzione del SIIR, Liguria Digitale S.p.A. fornisce prestazioni di servizi, nonché approvvigionamento di beni, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente, improntando la propria azione ai seguenti criteri: <sup>(45)</sup>

a) favorire il contenimento della spesa attuando le più opportune modalità progettuali e realizzative, nonché introducendo economie di scala ed utilizzando procedure di selezione dei fornitori, che si basino anche sull'aggregazione ed omogeneizzazione della domanda;

**Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria.**

b) adottare criteri di progettazione, realizzazione e riuso da parte di altre amministrazioni delle soluzioni tecnologiche appositamente approntate;

c) assicurare un elevato livello di qualità delle soluzioni informatiche e telematiche realizzate idoneo a soddisfare le esigenze tecnologiche e funzionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, Liguria Digitale S.p.A., in qualità di articolazione funzionale della stazione unica appaltante regionale (SUAR) e qualificata quale centrale di committenza, ai sensi dell'*articolo 37 del D.Lgs. 50/2016*, dall'*articolo 1, comma 2, lettera a)*, numero 1 della *legge regionale 5 marzo 2021, n. 2* (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione) opera nelle forme e con le modalità disciplinate dalle predette leggi <sup>(46)</sup>.

3. Liguria Digitale S.p.A., sulla base delle esigenze comuni individuate negli incarichi di cui all'*articolo 10*: <sup>(47)</sup>

a) realizza un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi uniformi al fine di ottenere economie di scala;

b) fa ricorso a procedure telematiche di acquisto di beni e servizi, realizzate sia attraverso gare telematiche, sia attraverso il mercato elettronico <sup>(48)</sup>.

---

(45) Alinea così modificato dall'*art. 6, comma 10, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5* e dall'*art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2023, n. 6*.

(46) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 4 aprile 2023, n. 6*. Il testo precedente era così formulato: «2. Liguria Digitale S.p.A, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, acquisisce i beni e i servizi informatici e telematici per la Regione Liguria e i soggetti appartenenti al SIIR e gli altri enti soci di Liguria Digitale S.p.A, nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 6, L.R. 6 novembre 2012, n. 34*, dall'*art. 7, comma 12, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41* e dall'*art. 6, comma 11, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5*.

(47) Alinea così modificato dall'art. 6, comma 12, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

(48) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

---

## **Art. 12**

### *Modalità operative per l'area sanitaria e socio-sanitaria <sup>(49)</sup>.*

[1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c) nell'ambito dell'area sanitaria e socio-sanitaria finalizzata alla ricerca nel settore dell'ICT in Sanità la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Informatica, costituisce un "Centro di competenza per la ricerca e l'applicazione dell'ICT in sanità - (Connected health)" individuando le risorse tra le competenze tecnico-informatiche presenti nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Liguri.

2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1 gli specifici interventi informatici, che verranno definiti nel Programma Triennale di Sviluppo della Società dell'Informazione di cui all'articolo 9, saranno affidati alla Società Datasiel secondo le modalità ed i termini indicati dall'articolo 10.

3. La Società Datasiel, per la realizzazione di un sistema informativo sanitario e socio-sanitario omogeneo e uniforme su tutto il territorio ligure, come indicato al comma 1, sulla base delle disposizioni approvate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di indirizzo e nel rispetto delle direttive tecniche operative di cui all'articolo 13, si avvarrà delle risorse e delle competenze del suddetto Centro di Competenza.

4. L'utilizzo da parte della Società Datasiel delle competenze e delle risorse del suddetto Centro di Competenza dovrà essere coordinato da Regione Liguria in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, e potrà permettere di contenere la spesa potendo fruire di esperienze già maturate nella materia specifica].

---

(49) Articolo abrogato dall'*art. 7, comma 11, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35* della stessa legge).

---

### **Art. 13**

#### *Direttive tecniche operative.*

1. La Giunta regionale approva specifiche direttive, conformi alla normativa vigente, idonee ad assicurare l'attuazione omogenea della digitalizzazione nel sistema pubblico ligure, il contenimento della spesa, la sostenibilità organizzativa e funzionale dei servizi erogati, il corretto sviluppo dei servizi e delle infrastrutture digitali, nonché l'interoperabilità e la cooperazione applicativa basata su tecnologie ICT tra gli enti ed i diversi soggetti, in particolare in materia di <sup>(50)</sup>:

a) sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

b) caratteristiche strutturali dei servizi on-line;

c) interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informativi e telematici <sup>(51)</sup>;

d) modalità di scambio e fruizione di dati trattati digitalmente e dei relativi flussi;

e) modalità di condivisione per lo sviluppo e l'aggiornamento della base dati territoriale unificata e del repertorio cartografico regionale;

f) introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche all'interno della pubblica amministrazione regionale;

g) criteri e modalità di scambio e riuso delle soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate;

g-bis) razionalizzazione delle infrastrutture digitali <sup>(52)</sup>;

g-ter) adozione di servizi erogati dalle infrastrutture regionali <sup>(53)</sup>.

---

(50) Alinea così modificato dall'*art. 10, comma 1, lettera a)*, L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(51) Lettera così modificata dall'*art. 10, comma 1, lettera b)*, L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(52) Lettera aggiunta dall'*art. 10, comma 1, lettera c)*, L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

(53) Lettera aggiunta dall'*art. 10, comma 1, lettera c)*, L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

---

## **Art. 14**

### *Copertura finanziaria.*

1. La Regione provvede agli oneri finanziari connessi alla realizzazione del proprio sistema informativo e telematico regionale integrato nel SIIR con la dotazione delle necessarie disponibilità finanziarie allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 8 "Statistica e sistemi informativi" e alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro". Sono altresì utilizzate risorse finanziarie provenienti da normativa regionale e nazionale, Accordi istituzionali di programma, Piani e Programmi regionali, nazionali ed europei e fondi strutturali. <sup>(54)</sup>

2. I soggetti del sistema regionale provvedono alla copertura degli oneri finanziari connessi alla realizzazione del proprio sistema informativo e telematico integrato nel SIIR. Partecipano, inoltre, per le parti di propria pertinenza, a quota parte dei costi per i servizi di cui alla presente legge sulla base di un criterio di riparto condiviso in ragione dell'utilizzo <sup>(55)</sup>.

3. I soggetti non partecipanti al SIIR, coinvolti in progetti attuativi del progetto istituzionale "Liguria in rete" provvedono, con proprie risorse, agli oneri finanziari connessi alla partecipazione alle iniziative condivise.

---

(54) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 13, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5* e dall'*art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2023, n. 6*

(55) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 13, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41* e dall'*art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 4 aprile 2023, n. 6*.

---

## **Art. 15**

### *Disposizioni finali.*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale costituisce il Comitato di cui all'articolo 8.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 9, l'adeguamento del Piano Operativo Triennale di Informatizzazione 2006-2008, approvato con *Delib.C.R. 21 febbraio 2006, n. 5*.
3. Nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale, il Programma Triennale adottato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 costituisce riferimento per i successivi adempimenti della presente legge.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, previa acquisizione del parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'adeguamento, alla luce delle disposizioni della presente legge, della vigente Convenzione con la società Datasiel di cui alla *Delib.G.R. 9 giugno 2006, n. 575*.
5. La Convenzione tra Regione e Società Datasiel approvata con *Delib.G.R. n. 575/2006*, come adeguata ai sensi del comma 4, costituisce la Convenzione-Quadro di cui all'articolo 10, comma 2.
6. Nelle more dell'approvazione dell'adeguamento di cui al comma 4, la vigente Convenzione approvata con *Delib.G.R. n. 575/2006* costituisce riferimento per la Regione e per i soggetti aderenti al SIIR per la stipula dei rispettivi incarichi.

**Istituzione del Sistema Informativo  
Regionale Integrato per lo sviluppo della  
società dell'informazione in Liguria.**

7. Per l'anno 2007, la Regione approva gli specifici incarichi contenenti gli interventi e le azioni di sviluppo del SIIR per la Regione Liguria. Gli incarichi costituiscono, altresì, sede di raccordo e recepimento dei progetti in corso precedentemente definiti nella vigente Convenzione come Progetti Annuali.

8. Fatti salvi i rapporti contrattuali in corso fino alla nomina ed all'entrata in funzione del Comitato di cui all'articolo 8, nonché all'approvazione del Programma Triennale di cui all'articolo 9, le attività di cui all'articolo 10, comma 1, sono svolte per il tramite della Società Datasiel.

---

---

**Art. 16**

*Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

\* nell'Area II - Programmazione comunitaria, statale e regionale;

\* nell'Area XVIII - Gestionale - alle seguenti unità previsionali di base:

- U.P.B. 18.104 "Spesa per il sistema informativo regionale policentrico";

- U.P.B. 18.204 "Spesa per il sistema informativo regionale".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

---

---

---

Regione Liguria - L.R. n. 42 del 18 dicembre 2006.

**Istituzione del Sistema Informativo  
Regionale Integrato per lo sviluppo della  
società dell'informazione in Liguria.**

### **Art. 17**

#### *Abrogazione di norme.*

1. La legge regionale 22 agosto 1989, n. 30 (Realizzazione, sviluppo e gestione del sistema informativo elettronico della Regione) è abrogata.

---

---

### **Art. 18**

#### *Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 413 della seduta del 01 settembre 2022.**

**Oggetto: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA CRESCITA DIGITALE DELLA REGIONE CALABRIA 2022 - 2025**

**Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: F.to Occhiuto**

**Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_**

**Dirigente/i Generale/i: F.to Dott. Tommaso Calabrò**

**Dirigente di Settore: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1	ROBERTO OCCHIUTO	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	X	
3	GIANLUCA GALLO	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	X	
5	TILDE MINASI	X	
6	ROSARIO VARI'	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	X	
8	MAURO DOLCE	X	

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
F.to Dott. Filippo De Cello

## LA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO CHE

- Il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) ha tracciato il quadro normativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Le successive modifiche introdotte dal D.L. 235/2010, hanno poi avviato un ulteriore processo verso una PA moderna, digitale e sburocratizzata.
- Il Codice dell'Amministrazione Digitale, adottato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (comunemente indicato con l'acronimo CAD), è un atto normativo avente forza di legge, adottato dal Governo italiano sulla base della delega contenuta nell'art. 10 della Legge 29 luglio 2003, n. 229 che raccoglie, in maniera organica e sistematica le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti e delle tecnologie telematiche e della comunicazione nella pubblica amministrazione. In particolare, il CAD mette l'accento sulla capacità delle nuove tecnologie di porsi come strumento privilegiato di dialogo con i cittadini. Il CAD, inoltre, contiene importanti norme che si rivolgono anche ai privati soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo della PEC, i documenti informatici e le firme elettroniche. Nel corso del tempo il CAD è stato oggetto di numerosi interventi normativi che ne hanno modificato il contenuto adeguandolo al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede applicativa.
- Alcune importanti novità nel Codice dell'Amministrazione Digitale e, in generale, nella normativa che governa il processo di transizione al digitale sono state introdotte dal Decreto Semplificazioni – D.L. 76/2020 - e dove vengono intese come una analisi e un cambiamento di radicate modalità lavorative.

### CONSIDERATO CHE

- Il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione per il triennio 2021-2023 di AgID intende promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in particolare, della PA italiana, delineandone le linee guida attraverso l'individuazione di principi, obiettivi e risultati attesi sostenibili e misurabili.
- Per attuare la strategia nazionale, come previsto dal Piano triennale per l'informatica nella PA e ribadito dalla Circolare MPA n.3 del 2018, ogni amministrazione deve predisporre un proprio documento strategico, quali sono le Linee Guida per la Crescita Digitale della Regione Calabria 2022 – 2025.
- La Regione Calabria intende perseguire la crescita digitale in un'ottica di sistema, superando la visione compartimentale ed evolvendo verso un approccio unitario nel quale si realizza una stretta collaborazione sia con il livello nazionale, sia con il livello territoriale. In tale accezione, la Regione Calabria intende assumere da un lato il ruolo di interfaccia verso gli Enti nazionali (Governo, AgID, ecc.) e dall'altro il ruolo di governo e di coordinamento delle iniziative locali.
- Le Linee Guida per la Crescita Digitale della Regione Calabria 2022 - 2025 costituiscono il documento strategico per la trasformazione digitale della PA, in un'ottica orientata a rafforzare il raccordo, il coordinamento e la collaborazione tra i diversi attori pubblici e privati che erogano servizi al cittadino e alle imprese, al fine di semplificare e standardizzare processi e procedure ed al fine di assicurare omogeneità procedurale sul territorio, a beneficio dell'accesso e della fruizione dei servizi da parte degli utenti.
- Le Linee Guida per la Crescita Digitale della Regione Calabria 2022 – 2025 vogliono essere uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale dell'Ente e rappresentare la naturale evoluzione dei processi avviati dall'Ente in termini di informatizzazione e digitalizzazione.

**CONSIDERATO ALTRESÌ** il quadro socio-economico attuale, la situazione legata all'emergenza COVID-19 e le conseguenti misure legislative introdotte dal Governo per garantire la ripartenza del Paese, le quali prevedono interventi anche in ambito digitale con significative modificazioni normative e strategiche.

**PRESO ATTO** della necessità di definire delle Linee Guida che individuino gli interventi strategici che la Regione Calabria intende avviare nel prossimo triennio per l'attuazione della propria strategia di trasformazione digitale.

**CONSIDERATO CHE**, con il Piano triennale, l'Amministrazione regionale intende supportare la diffusione del digitale sul territorio in logica di sussidiarietà, mettendo a disposizione servizi e piattaforme condivise a tutti coloro che si rapportano con la PA calabrese, quali: cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni locali e centrali, altri soggetti (enti ad autonomia funzionale come Ordini e Collegi professionali, centri di ricerca, Università, Osservatori, ecc.).

**PRESO ATTO, ALTRESÌ, CHE**

- Oltre all'insieme di azioni di carattere trasversale, la transizione al digitale sarà indirizzata anche attraverso lo sviluppo di ecosistemi digitali verticali ad elevato contenuto tecnologico, in linea con la strategia regionale, su temi considerati d'interesse strategico per il territorio regionale e per il rafforzamento dei servizi aggregati territoriali.
- Coerentemente con gli obiettivi definiti per il legislatore dall'Agenzia per l'Italia Digitale, le Linee Guida per la Crescita Digitale della Regione Calabria 2022 - 2025 vogliono dare una notevole accelerazione al processo di semplificazione amministrativa e di digitalizzazione sia facilitando le relazioni con cittadini e imprese attraverso l'uso competitivo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) sia attraverso la ricerca di un miglioramento continuo dei processi interni dell'Ente.

**VISTI**

- Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 «Codice dell'Amministrazione Digitale» e successive modifiche.
- Il DPCM 1° Aprile 2008 recante «Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema Pubblico di Connettività» previste dall'art. 71 c.1 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale.
- Il DPCM 24 gennaio 2013 «Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale».
- Il DPCM 3 dicembre 2013 «Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005».
- Il DPCM 3 dicembre 2013 «Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005».
- Il DL 24 giugno 2014, n.90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito nella Legge 11 agosto 2014, n.114.
- Il DPCM 24 ottobre 2014 «Definizione delle caratteristiche del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID) nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da par-te della Pubblica Amministrazione e delle imprese».
- Il DPCM 13 novembre 2014 «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplica-zione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005».
- Il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 <<disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di seguito «Testo unico», e la gestione informatica dei documenti>>.

- Il D.L. 27 gennaio 2010, n. 32 di attuazione della Direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) Regolamento (CE) n. 1205/2008.
- Il Regolamento UE n. 910/2014 – eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
- La Legge n. 124 del 07/08/2015 (Riforma Madia) “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” recante norme relative alla cittadinanza digitale.
- La Strategia per la crescita digitale 2014-2020 - AGID (documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, marzo 2015), quale strumento di attuazione dell'Agenda Digitale, finalizzato ad utilizzare il digitale come leva di trasformazione economica e sociale.
- Il D.Lgs. 97/2016 (FOIA) Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
- Il Regolamento UE 679/2016 (trattamento e circolazione dei dati personali).
- Il Decreto legislativo n. 179 del 2016 “Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (CAD 3.0).
- Il DPCM 31 maggio 2017 “Piano Triennale 2017-2019 per l'informatica nella Pubblica Amministrazione”.
- Le Linee Guida per il Disaster Recovery (DR) delle PA in data 23/03/2018.
- La Caratterizzazione dei sistemi cloud per la pubblica amministrazione in data 23/03/2018.
- La Circolare n. 3 del 9 aprile 2018 “Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA”.
- Il D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 65 avente ad oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione”.
- Le Linee guida di design per i servizi digitali della PA in data 13/06/2018 e ss.mm.ii.
- La Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 “Responsabile per la transazione al digitale”.
- La Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
- Le Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico approvate da AgID il 13 febbraio 2020.
- Il DPCM dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” all'art. 2 comma r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
- Le Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT del 19 maggio 2020.
- Il D.Lgs. 76 del 16 luglio 2020 (convertito con Legge 11 settembre 2020 n.120) “Semplificazioni” che modifica il CAD e pone nuovi obiettivi di trasformazione digitale per le PA.
- Il Decreto Rilancio, Legge 77 del 17 luglio 2020, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

- Le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, introdotte da AgID con la determinazione n. 407/2020 e volte a dare applicazione tecnica alle regole del CAD, stabilire le modalità di formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
- La Determinazione n. 471 del 5 novembre 2020 di adozione delle Raccomandazioni AgID in merito allo standard Transport Layer Security (TLS).
- La Circolare AgID n. 1/2021, che regola il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte delle singole Amministrazioni.
- Il DPCM sulla "Strategia nazionale per le competenze digitali" del 21.07.2021.
- Le Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici per le Pubbliche Amministrazioni, emanate da AgID il 04 novembre 2021 in ottemperanza a quanto disposto dall'art 11 della Legge del 9 gennaio 2004, n. 4.

**RITENUTO** che le Linee Guida per la Crescita Digitale della Regione Calabria 2022 - 2025 rappresentano uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale dell'Amministrazione Regionale per massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale calabrese.

**VISTO** l'allegato A, "Linee Guida per la Crescita Digitale della Regione Calabria 2022 - 2025", che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che ha l'obiettivo di:

- identificare gli interventi concreti da attuare nel triennio 2022-2025 per dare attuazione alla *vision* digitale della Regione Calabria;
- favorire una pianificazione pluriennale degli interventi ICT, connessa alla strategia di trasformazione digitale dell'Ente;
- potenziare la *governance* del percorso di trasformazione digitale della Regione Calabria.

## **VISTI**

- Lo Statuto della Regione Calabria.
- La L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale.
- Il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante "separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000.
- La D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive modifiche e integrazioni".
- Il D.P.G.R. del 8 novembre 2021, n. 184 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente al Dott. Tommaso Calabrò.
- La D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022 avente ad oggetto "Misure per garantire la funzionalità della struttura della Giunta Regionale – Approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione Regolamento Regionale 7 novembre 2021 n.9" che ha, tra l'altro, modificato il Dipartimento "Presidenza" e dato una diversa denominazione del Dipartimento medesimo in Dipartimento "Transizione digitale ed attività strategiche".

**PRESO ATTO**

- Che il Dirigente Generale reggente del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia.
- Che il Dirigente Generale reggente del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020.
- Che il Dirigente Generale reggente del Dipartimento attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della regione.

**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta regionale a voti unanimi.

**DELIBERA**

- 1.- di approvare le Linee Guida per la Crescita Digitale della Regione Calabria 2022 - 2025, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- 2.- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente a tutti i Dipartimenti regionali interessati;
- 3.- di disporre, a cura del Dirigente Generale reggente del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**  
F.to MONTILLA

**IL PRESIDENTE**  
F.to OCCHIUTO




REGIONE CALABRIA

Allegato alla deliberazione

n. 413 del 01 SET 2022

# LINEE GUIDA PER LA CRESCITA DIGITALE DELLA REGIONE CALABRIA 2022 - 2025



## Indice dei Contenuti

Premessa.....	4
1 Contesto di riferimento.....	6
Normativa Internazionale .....	6
Agenda 2030 e Strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile .....	6
Normativa Europea .....	6
Agenda Digitale Europea.....	6
Fondi SIE e Regolamento (UE) n. 1303/2013 .....	7
Politica di Coesione 2021 – 2027 .....	9
Percorso per il decennio digitale .....	10
Normativa Italiana .....	11
Agenda Digitale Italiana .....	11
Piano Triennale .....	11
PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza .....	13
Ulteriore normativa nazionale di riferimento.....	15
Normativa Regionale .....	17
PAC 2007 – 2013 .....	17
POR FESR/FSE 2014 – 2020 .....	17
PAC 2014 – 2020 .....	18
PSC .....	18
DISR – Documento di Indirizzo Strategico Regionale.....	19
S3 – Smart Specialisation Strategy .....	20
FSC 2021 – 2027 .....	21
PR FESR/FSE+ 2021 – 2027.....	21
La posizione della Calabria nella crescita digitale europea e italiana.....	22
SWOT della Calabria Digitale .....	23
2 Obiettivi delle Linee Guida.....	24
3 L’architettura del modello di Crescita Digitale .....	24
4 I Programmi di intervento previsti.....	27
4.1 Linea Strategica 1: Sicurezza, data privacy, interoperabilità e data governance .....	27
4.2 Linea Strategica 2: Servizi digitali a cittadini, Enti locali ed imprese .....	38
4.3 Linea Strategica 3: Semplificazione amministrativa .....	48
4.4 Linea Strategica 4: Realizzazione di Ecosistemi verticali.....	52
5 Le fonti di finanziamento .....	54
6 Il modello di Governance .....	54

7 Comunicazione istituzionale ..... 54

## Premessa

Da diversi anni la Regione Calabria ha intrapreso un continuo e graduale processo di crescita ed evoluzione basata sulla digitalizzazione dei servizi regionali, che consente di accompagnare la Regione nella pianificazione ed implementazione di misure innovative in linea con quanto previsto dalla normativa e con i principali trend evolutivi nazionali. La definizione della strategia di rinnovamento è iniziata, in coerenza con le Linee Guida nazionali di AGID, già nel 2017, promossa dal settore Agenda Digitale dell'allora Dipartimento Presidenza, oggi Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche. Le attività di indirizzo strategico, successivamente descritte, sono sviluppate in continuità e a fronte della riorganizzazione dei Dipartimenti, rendendo dunque il percorso di evoluzione regionale resiliente a fattori organizzativi ed esogeni.

Partendo dalle attività svolte nelle precedenti amministrazioni, l'obiettivo è favorire lo sviluppo della società dell'informazione e di servizi digitali per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Per traguardare gli obiettivi di Crescita Digitale che la Regione Calabria intende perseguire nel periodo 2022 – 2025, le attività di indirizzo strategico si innestano su una normativa ben delineata a livello internazionale (Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile), europeo (Agenda Digitale Europea e Politiche di Coesione 2021 – 2027), nazionale (Agenda Digitale Italiana, Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2021 – 2023, PNRR, ecc.) e regionale (PR 2021 – 2027, PAC 2021 – 2027, DISR e S3).

L'individuazione di innovazioni significative negli strumenti, nelle politiche e nelle soluzioni gestionali è fondamentale per la strategia di innovazione della Regione Calabria. Risulta quindi necessario costruire un sistema di governance che garantisca l'efficacia e la sostenibilità della strategia. In tale ottica è stato redatto il presente documento *Linee Guida per la Crescita Digitale della Regione Calabria 2022 – 2025*, con l'obiettivo di delineare una strategia complessiva di crescita digitale della Regione Calabria per il periodo di riferimento.

La strategia si basa sull'individuazione di 4 Linee Strategiche di intervento che, grazie agli strumenti di programmazione, indirizzo e finanziamento internazionali, comunitari, nazionali e regionali messi a disposizione, permetteranno di raggiungere gli obiettivi prefissati in tema di crescita digitale. Così come meglio descritto al paragrafo 3, le Linee Strategiche sono a loro volta declinate in livelli di disaggregazione via via crescenti secondo quanto di seguito: Azioni, Programmi di intervento e Progetti operativi non dettagliati nel presente documento.

Il documento è quindi articolato nei seguenti paragrafi:

**Paragrafo 1 – *Contesto di riferimento*** effettua una panoramica generale della normativa e delle linee di indirizzo a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale in tema di crescita digitale.

**Paragrafo 2 – *Obiettivi delle Linee Guida*** nel quale viene descritta la finalità del presente documento, in particolare la politica di innovazione e digitalizzazione che la Regione Calabria intende realizzare attraverso un approccio multidisciplinare e multidimensionale.

**Paragrafo 3 – *L'architettura del modello di Crescita Digitale*** delinea gli indirizzi attraverso i quali la Regione, in un'ottica di coerenza con gli orientamenti sovranazionali, comunitari e di politica unitaria regionale di sviluppo, intende orientare le proprie politiche di crescita digitale.

Paragrafo 4 – *Programmi di intervento previsti* costituisce una traccia dei programmi previsti, da perseguire al fine di dare concretezza al modello di crescita digitale sopra delineato. I Programmi, a livello superiore, sono aggregati in 4 Linee Strategiche che rappresentano i macro-obiettivi da raggiungere per mezzo della presente azione di pianificazione strategica. A livello inferiore, ciascun Programma sarà perseguito attraverso uno o più Progetti ancora da definire.

Paragrafo 5 – *Fonti di finanziamento* individua gli strumenti finanziari che permetteranno di finanziare le iniziative descritte nel capitolo precedente.

Paragrafo 6 – *Modello di Governance* definisce un modello di Governance basato su un monitoraggio costante delle iniziative in corso e degli obiettivi raggiunti per ognuna di esse. Tale modello dovrà essere realizzato da un Tavolo di Lavoro opportunamente individuato, costituito da esperti del settore, Università, Dipartimenti e ulteriori stakeholder (imprese, enti locali, ecc.) e coordinato dal Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD).

Paragrafo 7 – *Comunicazione istituzionale* sottolinea la necessità di supportare la diffusione delle Linee Guida per la Crescita Digitale della Regione Calabria con una adeguata strategia di comunicazione istituzionale, volta a divulgare gli interventi previsti.

Il presente documento suggerisce un percorso di trasformazione ed evoluzione della Regione Calabria attraverso il digitale. I risultati che si conseguiranno intraprendendo il suddetto percorso sono:

- l'allineamento alle LG nazionali nei campi di sicurezza, privacy dei dati, interoperabilità e governance.
- Il miglioramento dei servizi digitali a cittadini, enti locali e imprese.
- La riorganizzazione dei processi amministrativi all'interno dell'Amministrazione in chiave digitale.
- La realizzazione di ecosistemi verticali che recepiscano l'innovazione tecnologica.

## 1 Contesto di riferimento

La strategia digitale della Regione Calabria deve necessariamente partire dalle indicazioni e prescrizioni normative previste dagli organi di governo europei e nazionali e sintetizzate di seguito, nonché dagli indirizzi strategici già definiti a livello regionale nell'ambito delle attività e strategie per la programmazione regionale.

### Normativa Internazionale

#### Agenda 2030 e Strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile <sup>1</sup>

Con la Risoluzione A/RES/70/1 *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, nel settembre 2015, le **Nazioni Unite** hanno approvato l'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi (*Sustainable Development Goals – SDGs*), articolati in 169 target da raggiungere entro il 2030. L'Agenda 2030 evidenzia l'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo e definisce la sostenibilità come una questione non unicamente ambientale, affermando una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo che oltre al piano ambientale considerino anche quello economico e sociale.

Ogni paese – senza distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo – in relazione alle proprie realtà socioeconomiche e ambientali è chiamato al conseguimento dei 17 obiettivi attraverso l'elaborazione di una propria Strategia di sviluppo sostenibile nella quale è tenuto a rendere conto dei risultati conseguiti, all'interno di un processo coordinato dall'Onu. Per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia sono chiamati a collaborare tutte le componenti della società (imprese, settore pubblico, società civile, Terzo settore, Università, centri di ricerca, chi opera nella comunicazione e nella cultura).

L'**Unione Europea** ha partecipato attivamente all'intero processo negoziale che ha portato all'adozione dell'Agenda 2030 e, con la COM/2016/0739final – *Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe*, ha illustrato la posizione dell'UE per contribuire alla sua attuazione, evidenziando le principali politiche per i 17 obiettivi e la necessità di innalzare i livelli dell'impegno pubblico e della responsabilità e leadership politica a tutti i livelli. Con il Documento di riflessione sull'Agenda 2030 – *Verso un'Europa sostenibile entro il 2030*, presentato il 30 gennaio 2019, la Commissione europea ha inoltre confermato l'impegno dell'Unione, in linea con il principio di sussidiarietà, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche in relazione all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 ed è sulla base di questo documento che è stata delineata una strategia globale dell'UE per gli anni 2019-2024, nonché il quadro normativo della programmazione comunitaria 2021- 2027.

### Normativa Europea

#### Agenda Digitale Europea

Dando seguito alla strategia di Lisbona, l'Agenda Digitale Europea<sup>2</sup> (*Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle*

<sup>1</sup> Fonte: <https://unric.org/it/agenda-2030/>

<sup>2</sup> Fonte: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245&from=it> ; [L'agenda digitale europea \(europa.eu\)](#)

*Regioni*) rappresenta una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 della Commissione. Lanciata nel maggio 2010, l'iniziativa mirava a stabilire il ruolo chiave dell'uso delle TIC affinché l'Europa possa raggiungere gli obiettivi ambiziosi fissati per il 2020. Con l'obiettivo di garantire un ambiente digitale equo, aperto e sicuro, sono stati individuati dalla Commissione tre pilastri su cui fondare la strategia per il mercato unico digitale:

1. fornire ai consumatori e alle imprese un migliore accesso ai beni e servizi digitali in tutta Europa;
2. creare le condizioni ideali che consentano alle reti e servizi digitali di prosperare;
3. massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale.

I punti fondamentali di tale Agenda europea sono:

- promuovere l'accesso a Internet veloce e superveloce accessibile a tutti a prezzi contenuti, investendo in reti a banda larga e reti di nuova generazione (NGA);
- realizzare il mercato digitale unico e aprire l'accesso ai contenuti online legali attraverso due azioni: semplificando le procedure di liberatoria, la gestione dei diritti d'autore e il rilascio di licenze transfrontaliere; rivedendo le direttive sull'utilizzo delle informazioni del settore pubblico. Per incrementare la fiducia degli utenti sui pagamenti e sulla protezione della riservatezza, verrà modificato il quadro normativo dell'UE in materia di protezione dei dati e pubblicato un codice online che esprima in modo chiaro i diritti degli utenti digitali, la legislazione in materia di contratti e la risoluzione delle controversie online a livello europeo;
- aumentare l'interoperabilità di dispositivi, applicazioni, banche dati, servizi e reti definendo gli standard da utilizzare;
- consolidare la fiducia e la sicurezza informatica mediante il contrasto alla criminalità informatica e alla pornografia infantile online, misure per la sicurezza delle reti e delle informazioni, lotta agli attacchi informatici;
- sostenere investimenti in ricerca e sviluppo in tema di ICT, incrementando le risorse dei privati e raddoppiando l'impiego di risorse pubbliche;
- migliorare l'alfabetizzazione informatica e le competenze digitali;
- incentivare l'impiego della tecnologia per la tutela ambientale, l'inclusione digitale, gestione dell'invecchiamento della popolazione, i sistemi di trasporto, ecc.

Nel contesto di tale quadro strategico europeo è importante rilevare altresì che a dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato la strategia europea relativa al "pacchetto open data" con la proposta di modifica della direttiva europea 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Nella comunicazione si valorizza la necessità di agire a tutti i livelli locale, regionale, nazionale ed europeo.

Il contesto europeo pertanto conferisce indubbiamente centralità all'amministrazione digitale e alla società dell'informazione, inserendo l'Agenda Digitale Europea tra le strategie di Europa 2020.

#### Fondi SIE e Regolamento (UE) n. 1303/2013

La Politica di Coesione messa in campo dall'Unione Europea ha come obiettivo ridurre le disparità di sviluppo fra le regioni degli Stati membri e rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale. Per il ciclo 2014-2020, la Politica di Coesione è stata finanziata attraverso i Fondi strutturali e di

investimento europei (Fondi SIE), che comprendono cinque diversi fondi, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei.

I Fondi strutturali e d'investimento europei sono<sup>3</sup>:

- il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – che promuove uno sviluppo equilibrato nelle diverse regioni dell'UE;
- il Fondo sociale europeo (FSE) – che sostiene progetti in materia di occupazione in tutta Europa e investe nel capitale umano dell'Europa: nei lavoratori, nei giovani e in tutti coloro che cercano un lavoro;
- il Fondo di coesione (FC) – che finanzia i progetti nel settore dei trasporti e dell'ambiente nei paesi in cui il reddito nazionale lordo (RNL) pro-capite è inferiore al 90% della media dell'UE;
- il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – che si concentra sulla risoluzione di sfide specifiche cui devono far fronte le zone rurali dell'UE;
- il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) – che aiuta i pescatori a utilizzare metodi di pesca sostenibili e le comunità costiere a diversificare le loro economie, migliorando la qualità della vita nelle regioni costiere europee.

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 reca le regole di programmazione applicabili al periodo 2014-2020, prevedendo:

- l'istituzione di un quadro strategico comune per tutti i fondi SIE, relativi sia alla politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e, per i Paesi che ne beneficiano, Fondo di coesione) sia all'agricoltura e alla pesca (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e Fondo europeo per la pesca). L'Accordo di partenariato stabilisce, per ciascuno Stato membro dell'UE, il quadro strategico della programmazione nazionale relativa al periodo 2014-2020 dei fondi SIE;
- la concentrazione dell'intervento dei fondi SIE su un ristretto numero di obiettivi tematici comuni, connessi agli obiettivi della strategia Europa 2020;
- lo stretto collegamento della programmazione nazionale con i programmi nazionali di riforma e i programmi nazionali di stabilità e convergenza elaborati dagli Stati membri e con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate dal Consiglio sulla base dei medesimi programmi.<sup>4</sup>

In merito ai target annuali di spesa certificata, la Programmazione 2014-2020 ha visto portare la prima scadenza dal secondo al terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio del Programma operativo: si passa quindi dalla regola "n+2", valida per la Programmazione 2007-2013, alla regola "n+3", regola che, com'è noto, prevede il definanziamento delle risorse comunitarie non spese entro il triennio successivo all'annualità di riferimento; definanziamento che comporta, inoltre, la parallela riduzione della quota di cofinanziamento nazionale.

3 Fonti: [Glossario - Politica regionale - Commissione europea \(europa.eu\)](#); [I Principi e gli Obiettivi - Agenzia per la coesione territoriale \(agenziacoesione.gov.it\)](#)

4 Fonte: [https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1106241.pdf?\\_1591172473770](https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1106241.pdf?_1591172473770)

## Politica di Coesione 2021 – 2027

Il 30 giugno 2021 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea – ed entrati in vigore dal 1° luglio 2021 – i regolamenti relativi al periodo di programmazione della politica di coesione 2021 – 2027, che inaugurano per l'UE la nuova era della transizione verde per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

La programmazione delle strategie e degli interventi per l'utilizzo delle risorse europee 2021 – 2027 offre grande attenzione e considera in maniera integrata le nuove sfide di carattere globale dettate dall'Agenda 2030, puntando all'evoluzione di sistema e alla realizzazione di azioni concrete verso un'economia circolare e più verde, più resiliente al cambiamento climatico, efficiente nell'uso delle risorse e nella tutela del capitale naturale.

La Politica di Coesione 2021 – 2027 concentrerà le proprie risorse su cinque Obiettivi di Policy (OP), che sostituiscono gli undici Obiettivi Tematici (OT) del precedente periodo di programmazione 2014 – 2020. Si tratta di cinque grandi OP per l'utilizzo delle risorse, sintetizzati in modo evocativo, che definiscono le politiche di sviluppo in un'ottica di semplicità, flessibilità ed efficienza.

Di seguito si riportano i 5 Obiettivi di Policy individuati:

- 

un'**Europa più intelligente** mediante l'innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione economica e il sostegno alle piccole e medie imprese;
- 

un'**Europa più verde e priva di emissioni di carbonio** grazie all'attuazione dell'accordo di Parigi e agli investimenti nella transizione energetica, nelle energie rinnovabili e nella lotta contro i cambiamenti climatici;
- 

un'**Europa più connessa**, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche;
- 

un'**Europa più sociale**, che raggiunga risultati concreti riguardo al pilastro europeo dei diritti sociali e sostenga l'occupazione di qualità, l'istruzione, le competenze professionali, l'inclusione sociale e un equo accesso alla sanità;
- 

un'**Europa più vicina ai cittadini** mediante il sostegno alle strategie di sviluppo gestite a livello locale e allo sviluppo urbano sostenibile in tutta l'UE.

*Figura 1 - Obiettivi di Policy (OP) della Politica di Coesione 2021 – 2027*

Nella seguente figura viene rappresentato il raccordo tra la Programmazione 2014 – 2020 e la Programmazione 2021 – 2027, nella quale gli 11 OT della precedente politica di programmazione sono stati sintetizzati in 5 OP.




Figura 2 - Raccordo tra la Programmazione 2014 – 2020 e la Programmazione 2021 – 2027

### Percorso per il decennio digitale

Il 9 marzo 2021 la Commissione ha adottato la comunicazione "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale", che proponeva di concordare un insieme di principi digitali, di avviare rapidamente importanti progetti multinazionali e di preparare una proposta legislativa che istituisse una governance solida attraverso un meccanismo di monitoraggio e cooperazione con gli Stati membri per garantire il progresso, il c.d. programma strategico "Percorso per il decennio digitale".<sup>5</sup>

L'obiettivo di tale proposta della Commissione è quello di istituire un quadro di governance per garantire che l'Europa raggiunga i suoi obiettivi del decennio digitale per il 2030. Il quadro di governance è basato su un meccanismo di cooperazione annuale che coinvolgerà la Commissione e gli Stati membri e comprenderà:

- un sistema di monitoraggio strutturato, trasparente e condiviso basato sull'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) per misurare i progressi compiuti verso ciascuno degli obiettivi per il 2030;
- una relazione annuale sullo "stato del decennio digitale", in cui la Commissione valuterà i progressi compiuti e raccomanderà eventuali azioni;
- tabelle di marcia strategiche pluriennali per il decennio digitale in cui gli Stati membri delineeranno le politiche e le misure adottate o previste a sostegno degli obiettivi per il 2030;
- un quadro strutturato per discutere e affrontare i settori in cui i progressi sono insufficienti mediante impegni comuni fra la Commissione e gli Stati membri;
- un meccanismo per sostenere l'attuazione di progetti multinazionali.<sup>6</sup>

5 Fonte: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0574>

6 Fonte: [Decennio digitale europeo: obiettivi digitali per il 2030 | Commissione europea \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/20210309)

## Normativa Italiana

### Agenda Digitale Italiana

L'Italia ha elaborato una propria strategia nazionale sulla base degli obiettivi e delle azioni tracciate a livello europeo, individuando le priorità e le modalità di intervento, nonché le azioni da realizzare e misurare sulla base di indicatori che siano in linea con gli scoreboard individuati dall'Agenda Digitale Europea.

L'Agenda Digitale Italiana rappresenta quindi l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo nazionale delle tecnologie digitali e di rete, dell'innovazione sociale e dell'economia digitale e individua i seguenti ambiti prioritari d'intervento<sup>7</sup>:

- **Identità digitale**
  - documento digitale unico (carta di identità elettronica e tessera sanitaria); Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);
  - censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e archivio nazionale delle strade e dei numeri civici;
  - domicilio digitale del cittadino e obbligo della PEC (Posta Elettronica Certificata) per le imprese.
- **Amministrazione digitale e Open Data**
  - trasmissione di documenti per via telematica, contratti della Pubblica Amministrazione e conservazione degli atti notarili;
  - trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico;
  - misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto;
  - dati di tipo aperto e inclusione digitale.
- **Servizi e innovazioni per favorire l'istruzione digitale**
  - anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica;
  - libri e centri scolastici digitali.
- **Sanità digitale**
  - fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario;
  - prescrizione medica e cartella clinica digitale.
- **Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica**
  - interventi per la diffusione delle tecnologie digitali;
  - pagamenti elettronici.
- **Giustizia digitale**
  - biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica.

### Piano Triennale<sup>8</sup>

Il Piano Triennale 2021 – 2023, pubblicato da AgID nel mese di dicembre 2021, rappresenta una naturale evoluzione dei tre precedenti Piani e definisce una strategia di alto livello per favorire la

<sup>7</sup> Fonte: [http://www.edizioneuropee.it/law/html/198/zn27\\_04\\_221.html](http://www.edizioneuropee.it/law/html/198/zn27_04_221.html)

<sup>8</sup> Fonti: [agid.gov.it/sites/default/files/repository\\_files/piano\\_triennale\\_per\\_linformatica\\_nella\\_pubblica\\_amministrazione\\_2021-2023.pdf](https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf) ; <https://www.agid.gov.it/en/node/100054>

realizzazione di servizi completamente digitali per il cittadino, lo sviluppo sostenibile e inclusivo dei territori tramite la leva della digitalizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo nazionale.

Il Piano Triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione 2021 – 2023 è uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale del Paese e in particolare quella della Pubblica Amministrazione italiana. La trasformazione digitale dovrà avvenire nel contesto del mercato unico europeo di beni e servizi digitali, secondo la strategia europea che si propone di migliorare l'accesso *online* ai beni e servizi per i consumatori e le imprese e creare le condizioni favorevoli affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi per massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale europea. Su queste premesse, gli obiettivi del Piano triennale sono basati sulle indicazioni che emergono dalla nuova programmazione europea 2021 – 2027, sui principi dell'*eGovernment Action Plan 2016-2020* e sulle azioni previste dalla *eGovernment Declaration* di Tallinn (2017 – 2021), dalle indicazioni della nuova programmazione europea 2021 – 2027, dai target al 2030 del *Digital Compass* e, a livello Nazionale, dal PNRR oltre che dalla *Strategia Italia digitale 2026*.

Come noto, l'Italia è caratterizzata da un'elevata decentralizzazione amministrativa che fa sì che il ruolo delle PA regionali/locali sia particolarmente rilevante nel processo di innovazione tecnologica. Gli obiettivi del Piano sono pertanto pianificati affinché le azioni attuative siano fortemente integrate ai diversi livelli della Pubblica Amministrazione, fino agli enti locali, per garantire la più ampia diffusione della cultura della trasformazione digitale con immediati vantaggi per cittadini e imprese.

Nell'arco dell'ultimo triennio sono state definite circa 200 azioni: alcune a carico di AgID e del Dipartimento per la trasformazione digitale, altre a carico di PA centrali e locali, con un forte accento sulla misurazione dei risultati. L'aggiornamento 2021 – 2023 è la naturale evoluzione della precedente edizione. In particolare:

- consolida l'attenzione sulla realizzazione delle azioni previste e sul monitoraggio dei risultati;
- introduce alcuni elementi di novità connessi all'attuazione PNRR e alla vigilanza sugli obblighi di trasformazione digitale della PA.

Di seguito si riportano gli indirizzi generali di efficacia programmatica derivanti dalla normativa:

- *digital & mobile first* – le pubbliche amministrazioni devono realizzare servizi primariamente digitali;
- *digital identity only* – le PA devono adottare in via esclusiva sistemi di identità digitale definiti dalla normativa;
- *cloud first* – le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma cloud, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in;
- *servizi inclusivi e accessibili* – le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori;
- *dati pubblici un bene comune* – il patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile;

- *interoperabile by design* – i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico esponendo le opportune API;
- *sicurezza e privacy by design* – i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali;
- *user-centric, data driven e agile* – le amministrazioni sviluppano i servizi digitali, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall'esperienza dell'utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo;
- *once only* – le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite;
- *transfrontaliero by design* (concepito come transfrontaliero) – le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti;
- *codice aperto* – le pubbliche amministrazioni devono prediligere l'utilizzo di software con codice aperto e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente.

La strategia è volta a:

- favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese;
- promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale;
- contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici.

In considerazione del mutato contesto legato all'attuazione del PNRR in materia di trasformazione digitale, a differenza di quanto accaduto per le precedenti edizioni, il documento è stato notificato alla Commissione Europea.

#### PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza<sup>9</sup>

Il PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) è il documento che ciascuno Stato membro deve predisporre per accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU), lo strumento introdotto dall'Unione europea per la ripresa post pandemia Covid-19, rilanciando l'economia degli Stati membri e rendendola più verde e più digitale.<sup>10</sup> Il programma NGEU è un fondo per la ripresa europea da 750 miliardi di euro, di cui all'Italia sono stati assegnati 191,5 miliardi (70 in sovvenzioni a fondo perduto e 121 in prestiti).

Il PNRR è quindi lo strumento che deve dare attuazione al NGEU definendo un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021 – 2026, dettagliando i progetti e le misure previste.

<sup>9</sup> Fonte: <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>

<sup>10</sup> Fonte: <https://www.forumpa.it/economia/pnrr-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-cose-e-cosa-prevede-missioni-risorse-progetti-e-riforme/>

Il piano è stato realizzato seguendo le linee guida emanate dalla commissione europea e si articola su tre assi principali:

- digitalizzazione e innovazione;
- transizione ecologica;
- inclusione sociale.

Il Piano si articola in sedici Componenti<sup>11</sup>, le quali sono raggruppate in sei Missioni:

1. **Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura** – è costituita da 3 componenti e si pone come obiettivo la modernizzazione digitale delle infrastrutture di comunicazione del Paese, nella Pubblica Amministrazione e nel suo sistema produttivo. Una componente è dedicata ai settori che più caratterizzano l'Italia e ne definiscono l'immagine nel mondo – il turismo e la cultura.
  - a. **M1C1** – Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA
  - b. **M1C2** – Digitalizzazione, Innovazione e Competitività nel sistema produttivo
  - c. **M1C3** – Turismo e Cultura
2. **Rivoluzione verde e transizione ecologica** – si struttura in 4 componenti ed è volta a realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell'economia italiana coerentemente con il Green Deal europeo.
  - a. **M2C1** – Agricoltura sostenibile ed economia circolare
  - b. **M2C2** – Transizione energetica e mobilità sostenibile
  - c. **M2C3** – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
  - d. **M2C4** – Tutela del territorio e della risorsa idrica
3. **Infrastrutture per una mobilità sostenibile** – è articolata in 2 componenti e si pone l'obiettivo di rafforzare ed estendere l'alta velocità ferroviaria nazionale e potenziare la rete ferroviaria regionale, con una particolare attenzione al Mezzogiorno.
  - a. **M3C1** – Rete ferroviaria ad alta velocità, capacità e strade sicure
  - b. **M3C2** – Intermodalità e logistica integrata
4. **Istruzione e ricerca** – pone al centro i giovani ed affronta uno dei temi strutturali più importanti per rilanciare la crescita potenziale, la produttività, l'inclusione sociale e la capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali del futuro.
  - a. **M4C1** – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università
  - b. **M4C2** – Dalla ricerca all'impresa
5. **Inclusione e coesione** – è suddivisa in 3 componenti e comprende una revisione strutturale delle politiche attive del lavoro, un rafforzamento dei centri per l'impiego e la loro integrazione con i servizi sociali e con la rete degli operatori privati.
  - a. **M5C1** – Politiche per il lavoro
  - b. **M5C2** – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
  - c. **M5C3** – Interventi speciali per la coesione territoriale
6. **Salute** – si articola in 2 componenti ed è focalizzata su due obiettivi – il rafforzamento della rete territoriale e l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario

<sup>11</sup> Fonte: <https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-la-grande-scommessa-per-dare-un-futuro-allitalia/>

Nazionale (SSN) con il rafforzamento del Fascicolo Sanitario Elettronico e lo sviluppo della telemedicina.

- a. **M6C1** – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale
- b. **M6C2** – Innovazione, ricerca, e digitalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale.

Ulteriore normativa nazionale di riferimento

In aggiunta alla normativa fino ad ora descritta, la strategia digitale della Regione Calabria deve necessariamente partire anche dalle seguenti direttrici nazionali:

- **Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)**, un atto normativo della Repubblica Italiana (D.Lgs 82/2005) che organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese;
- **Strategia per la crescita digitale 2014 – 2020 – AGID** (documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, marzo 2015), strumento di attuazione dell’Agenda Digitale e finalizzata ad utilizzare il digitale come leva di trasformazione economica e sociale;
- **Piano nazionale innovazione 2020 – 2025**, descrive un processo di trasformazione strutturale e radicale del nostro Paese avente come obiettivi la digitalizzazione della società, innovazione del paese e sviluppo inclusivo e sostenibile della società;
- **Piano Colao**, elenco di 102 proposte per favorire la ripresa economica del paese. L’obiettivo è accelerare lo sviluppo del Paese e migliorare la sua sostenibilità economica, sociale e ambientale, in linea con l’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con gli obiettivi strategici definiti dall’Unione Europea;
- **Decreto Rilancio, Legge 77 del 17 luglio 2020**, ha introdotto numerose novità, dal superbonus, ai contributi a fondo perduto, alle nuove misure fiscali, fino al bonus turismo;
- **Decreto Semplificazioni, Legge 120 del 11 settembre 2020**, modifica il CAD e pone nuovi obiettivi di trasformazione digitale per le PA. In particolare, il Titolo III del “Decreto Semplificazioni” prevede misure volte alla semplificazione e accelerazione della trasformazione digitale della PA, con le finalità di favorire la diffusione dei servizi di rete, agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, assicurare ai cittadini l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali e rafforzare l’utilizzo dei dati e degli strumenti digitali. Il DL “Semplificazioni” contiene inoltre indicazioni in merito al tema amministrazione digitale. Si segnalano i seguenti aspetti maggiormente rilevanti:
  1. Switch off identità digitale – Art. 24 DL 76/2020 (ex-art. 64 CAD)
  2. App IO – Art. 24 DL 76/2020 (ex artt. 64 bis e 65 CAD)
  3. Switch off PagoPA e strumenti di pagamento elettronico – Artt. 24 e 24-bis, D.L. 76/2020 (ex art. 65, D.Lgs. 217/2017)
- **Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici**, introdotte da AgID con la determinazione n. 407/2020 e volte a dare applicazione tecnica alle regole del CAD, stabilire le modalità di formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;
- **Circolare AgID n. 1/2021**, che regola il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti da parte delle singole Amministrazioni;

- **DL 27 gennaio 2010, n. 32**, in attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) Regolamento (CE) n. 1205/2008;
- **Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico**, del 13 febbraio 2020, prevedono, tra l'altro, la definizione di modelli condivisi per i dati, il rilascio in open data di database chiave, l'evoluzione del portale nazionale dei dati pubblici dati.gov.it, la definizione e messa in produzione del Data & Analytics Framework (DAF);
- **Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019**, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;
- **Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici per le Pubbliche Amministrazioni**, introdotte da AgID e che adempiono a quanto previsto dall'art 11 della Legge del 9 gennaio 2004, n. 4 (che recepiva la direttiva europea UE/2016/2102);
- **Linee guida di design per i servizi digitali della PA**, per le quali il 14 giugno 2021 si è conclusa la fase di consultazione. Il documento è stato trasmesso per ulteriori pareri ed integrazioni al Dipartimento per la Funzione Pubblica, al Ministero per lo Sviluppo economico, alla Conferenza unificata e alla Commissione Europea. Una volta completato l'iter previsto dalla normativa (art. 71 del CAD), le Linee guida saranno disponibili in Gazzetta Ufficiale
- **Linee guida AgID su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni**, indirizzano le amministrazioni nel processo decisionale per l'acquisto di software, la condivisione e il riuso delle soluzioni open source. Promuovono inoltre un cambio culturale verso un più ampio utilizzo del software di tipo aperto facendo sì che qualsiasi investimento di una PA sia messo a fattor comune delle altre amministrazioni e della collettività<sup>12</sup>.
- **Art. 51, D. Lgs 2018 n. 65 (Attuazione Direttiva NIS)**, avente come obiettivo l'aumento del livello di sicurezza informatica di tutti gli asset della Pubblica Amministrazione al fine di mantenere costantemente aggiornati i sistemi informatici e applicare le correzioni alle vulnerabilità;
- **Raccomandazioni AgID in merito allo standard Transport Layer Security (TLS)**, che hanno come obiettivo adeguare processi e procedure per le comunicazioni sicure dei sistemi informatici relativamente alle applicazioni e servizi digitali tra le PA e verso i cittadini, al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati.
- **Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)**, il CIPE – Comitato interministeriale per la programmazione economica – nella seduta del 22 dicembre 2017, ha approvato la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) decidendo di adottare una visione di sviluppo incentrato sulla sostenibilità, valore universale e imprescindibile per affrontare le sfide globali e del nostro Paese. La SNSvS rappresenta il primo passo in questa direzione e costituisce l'elemento cardine nell'attuazione in Italia dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, di cui fa propri i 4 principi guida: integrazione, universalità, inclusione, trasformazione. La Strategia è strutturata in cinque aree: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. Una sesta area è dedicata ai cosiddetti vettori per la sostenibilità, da considerarsi come elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.<sup>13</sup> L'attuazione della Strategia a livello nazionale deve innestarsi nei documenti programmatici esistenti quali il Programma Nazionale di Riforma (PNR) e il Documento di Economia e Finanza – DEF. La SNSvS

<sup>12</sup> Fonte: <https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/riuso-open-source/linee-guida-acquisizione-riuso-software-pa>

<sup>13</sup> Fonte: <https://agenda2030.fvg.it/srss/>

affida inoltre un importante ruolo di attuazione alle Regioni, alle Province Autonome e alle Città Metropolitane attraverso l'adozione, da parte delle Regioni, di proprie Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile (art. 34 del D.Lgs 152/06), in cui tenere conto delle specificità che ogni ambito territoriale presenta, nell'ambito della cornice disegnata dalla Strategia nazionale e dagli accordi internazionali: Agenda 2030, Accordo di Parigi, Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile.

## Normativa Regionale

### PAC 2007 – 2013

L'obiettivo del Programma è, tra l'altro, consentire a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione di trarre i massimi vantaggi dall'utilizzo delle nuove tecnologie, contribuendo all'azzeramento del digital divide e all'aumento delle opportunità che derivano dall'accesso ad internet tramite reti di accesso di nuova generazione. La banda ultra larga permette l'erogazione di servizi di alta qualità in tutti i settori prioritari di intervento (come nella sanità e nella didattica) e abilita le pubbliche amministrazioni ad attuare, attraverso il cloud computing, gli obiettivi di semplificazione, dematerializzazione e interoperabilità. Anche le imprese possono trarre giovamento dalla disponibilità della banda ultra larga e di data center pubblici, in ottica, tra l'altro, di riduzione dei costi e risparmio energetico. Il Programma intende realizzare, rafforzando le azioni già messe in atto in precedenza sui territori regionali, interventi sull'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultra larga, necessaria a garantire l'inclusione digitale della cittadinanza in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda Digitale europea e di pervenire a una gestione coordinata, interoperabile e in sicurezza dei processi di elaborazione e archiviazione della PA.

### POR FESR/FSE 2014 – 2020

Nel contesto del severo aggravamento del ritardo strutturale della Calabria appare rilevante utilizzare i Fondi strutturali in un programma plurifondo FESR/FSE, per contribuire alla costruzione di un disegno organico articolato in interventi capaci di incidere strutturalmente e in modo integrato sul territorio e sul tessuto produttivo regionale per una rapida ripresa.

Il POR (FESR/FSE) 2014-2020 della Calabria contribuisce alla strategia dell'Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, assumendo la finalità generale di superare i ritardi strutturali della Regione e di conseguire una maggiore coesione economica, sociale e territoriale.

In particolare, l'asse 2 *Sviluppo dell'ICT e attuazione dell'Agenda Digitale* persegue prioritariamente il completamento delle infrastrutture telematiche, con l'estensione della banda ultra larga e l'aumento della copertura dei collegamenti, in particolare nelle aree interne e marginali. L'asse punta, in secondo luogo, al miglioramento dell'efficienza dei processi amministrativi e della capacità di erogare servizi nelle amministrazioni pubbliche della Calabria. Si intende, da ultimo, potenziare la domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete.

Tra i risultati previsti si segnala il raggiungimento di tutti i Comuni calabresi con la banda ad almeno 30 Mbps e assicurare il collegamento di almeno il 50% dei cittadini calabresi e di tutte le aree industriali con la banda ad oltre 100 Mbps.

## PAC 2014 – 2020

Il PAC Calabria 2014/2020 è fortemente orientato al rinnovamento radicale delle componenti più promettenti e reattive del sistema produttivo regionale, da perseguire nell'ambito delle scelte associate alla strategia di specializzazione intelligente, e nell'applicazione di queste stesse strategie al funzionamento della città, all'efficienza energetica e alla tutela dell'ambiente.

Il PAC Calabria 2014/2020 è strutturato in 14 assi. In particolare, l'asse 2 si pone i seguenti obiettivi:

- riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e banda ultra larga (“Digital Agenda” europea);
- digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione dei servizi digitali pienamente interoperabili;
- potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete.

I risultati che si intendono ottenere sono:

- completare, potenziare e migliorare il funzionamento della rete BUL ad almeno 30 Mbps, nonché avviare la copertura del territorio con la rete BUL a 100 Mbps a partire dai comuni più popolosi e delle aree industriali regionali (in stretto coordinamento con il PON Competitività);
- migliorare la capacità di erogare servizi efficaci di e-government e l'efficienza dei processi amministrativi nelle amministrazioni pubbliche della regione, a partire, soprattutto, dalla stessa Amministrazione regionale nelle sue diverse articolazioni;
- raggiungere una maggiore diffusione, sia in termini geografici che per categorie di utenti, dell'uso di tecnologie nell'intero territorio regionale, anche grazie agli stimoli forniti tramite la creazione di servizi innovativi, di competenze digitali e di imprese innovative, nonché al supporto per il passaggio alla BUL.

Tra le linee di azione del PAC 2014/2020 è previsto, inoltre, lo sviluppo ed il consolidamento del sistema informativo regionale della sanità, in linea con obiettivi, specifiche e linee guida sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) emesse a livello nazionale e alle specifiche tecniche sull'interoperabilità dei sistemi regionali del FSE rilasciate dall'AgID, garantendo l'interoperabilità dei dati sanitari tra i diversi attori del sistema sanitario in ottica *patient-oriented*. È previsto che il sistema integri progressivamente, tramite il FSE, in direzione verticale e orizzontale i processi di lavoro e le informazioni scambiate tra i vari operatori (es. Aziende Sanitarie Provinciali, ospedali, medici, farmacie, etc.) e gli assistiti e dovrà consentire di sviluppare parallelamente un sistema regionale evoluto per supportare monitoraggi di natura epidemiologico-sanitaria e ambientale, condiviso e integrato con il FSE.

## PSC

L'articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 ha introdotto una semplificazione nella governance del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), introducendo il “Piano Sviluppo e Coesione” (PSC), che ha sostituito i molteplici strumenti fino ad allora esistenti per attingere alle risorse del FSC.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Fonte: <https://www.ministeroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/fondo-per-lo-sviluppo-e-la-coesione/i-piani-sviluppo-e-coesione>

Ne è conseguita la predisposizione di un Piano Sviluppo e Coesione per ciascuna Amministrazione titolare di risorse, articolato per aree tematiche. Il Piano Sviluppo e Coesione di ciascuna Amministrazione deve essere approvato dal CIPESS, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

Il CIPESS, con delibera n. 2 del 29 aprile 2021, ha pubblicato i PSC nazionali e regionali con la rispettiva dotazione finanziaria relativa alla programmazione 2014/2020. Al PSC della Regione Calabria sono destinati 3.878,16 M€. Tra le aree tematiche su cui verranno distribuiti i fondi, si segnala l'area n. 2 digitalizzazione.

Per ogni area tematica sono definiti uno o più obiettivi da raggiungere, con relativi indicatori per misurare l'effettivo conseguimento dell'obiettivo. Tra questi si segnala:

- OB.02.02.1-Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e ultra larga coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla "Digital Agenda" europea.

#### DISR – Documento di Indirizzo Strategico Regionale

Per dar seguito agli Obiettivi di Policy (OP) individuati a livello europeo grazie alla Politica di Coesione 2021 – 2027, la Regione Calabria si è dotata di un Documento di Indirizzo Strategico Regionale (DISR) che scaturisce dal confronto con il partenariato socioeconomico e istituzionale regionale, identifica le priorità di intervento della Regione all'interno della Politica di Coesione 2021 – 2027, orienta l'azione per generare "valore" in campo sociale ed ambientale ed è rivolto a stimolare l'innovazione territoriale e il trasferimento di conoscenze, in una logica di efficacia ed efficienza dell'intervento pubblico e di coinvolgimento responsabile degli attori sia privati che pubblici.

Il documento contiene le basi per la costruzione del futuro Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), in cui le Azioni, e conseguentemente la concentrazione di risorse, saranno fortemente orientate a privilegiare la capacità di produrre innovazione negli ambiti strategici che contribuiscono alla Politica di Coesione post 2020.

L'obiettivo del documento è duplice:

- da un punto di vista strategico stabilisce le principali direttrici della politica di coesione regionale e definisce le opportunità su cui indirizzare gli sforzi per il prossimo ciclo di programmazione;
- da un punto di vista operativo rappresenta una base concreta per il percorso di confronto partenariale preliminare alla predisposizione e approvazione del nuovo Programma.

Le linee di indirizzo sono declinate per ciascuno dei cinque OP della programmazione 2021 – 2027:

- **OP1: Una Calabria più intelligente** – Competitività e Innovazione;
- **OP2: Una Calabria più verde** – Clima ed Energia, Risorse naturali ed Economia circolare;
- **OP3: Una Calabria più connessa** – Reti, Trasporti e Logistica;
- **OP4: Una Calabria più sociale** – Occupazione, Competenze ed Inclusione;
- **OP5: Una Calabria più vicina ai cittadini** – Sviluppo dei territori e Capacità amministrativa.

Con riferimento al tema della digitalizzazione, ricompreso all'interno dell'OP1, il DISR individua due linee prioritarie da sviluppare:

- la prima, trasversale, riguarda la creazione di infrastrutture tecnologiche adeguate ed abilitanti, il valore dei dati per lo sviluppo del digitale, l'importanza delle risorse umane nei processi di innovazione;
- la seconda, verticale, viene declinata in ambiti tematici prioritari di competitività dei sistemi d'impresa, quali manifattura, agrifood, infrastrutture e mobilità, promozione turistica, patrimonio culturale, Pubblica Amministrazione, sanità, servizi sociali, smart communities, capitale umano e competenze digitali.

In questa logica vengono individuati i seguenti risultati da perseguire:

- completare la rete di nuova generazione in **fibra ottica (BUL)** per raggiungere il 97% della popolazione regionale;
- avviare un grande progetto regionale per la raccolta, gestione e **valorizzazione dei dati per migliorare la capacità di governo e di organizzazione dei servizi** sul territorio mediante la creazione di piattaforme, il rafforzamento delle piattaforme esistenti e l'utilizzo dei Big Data;
- **ridurre il digital divide delle imprese calabresi** e incrementare la percentuale di imprese attive nel commercio elettronico supportando gli investimenti per l'acquisizione di tecnologie digitali;
- migliorare la diffusione dei **servizi pubblici digitali** sia per i cittadini che per le imprese, così come gli appalti elettronici;
- incrementare la **percentuale di formati** che possano accompagnare le imprese e la PA nella trasformazione digitale.<sup>15</sup>

### S3 – Smart Specialisation Strategy

La Regione Calabria, in coerenza con il contesto delineato dai principi strategici comunitari e nazionali, ha dedicato una sezione specifica riguardante l'Agenda Digitale all'interno del documento "*Strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione della Regione Calabria*" (Relazione di Autovalutazione sulla Condizione Abilitante Buona Governance della S3 Calabria, 2021 – 2027) che definisce gli indirizzi per uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo della regione.

Secondo il Regolamento recante le Disposizioni Comuni (RDC) applicabili ai fondi della politica di coesione 2021 – 2027, una buona governance delle RIS3 (Strategie di innovazione nazionali o regionali per la specializzazione intelligente) risulta quale condizione abilitante per l'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito dell'OP1.

In particolare, per l'adempimento della condizione abilitante sono stati definiti sette specifici criteri da soddisfare prima dell'avvio della nuova programmazione e da rispettare per l'intero ciclo di programmazione, quali condizione per spendere correttamente le risorse dei fondi UE:

1. analisi aggiornata delle sfide per la diffusione dell'innovazione e per la digitalizzazione;
2. esistenza di istituzioni o enti nazionali/regionali competenti responsabili per la gestione della strategia di specializzazione intelligente;

<sup>15</sup> Fonte: Regione Calabria, *Documento di indirizzo strategico regionale per l'avvio della programmazione 2021 – 2027*, pag. 41.

3. strumenti di monitoraggio e valutazione volti a misurare la performance rispetto agli obiettivi della strategia;
4. funzionamento della cooperazione tra stakeholder (“processo di scoperta imprenditoriale”);
5. azioni necessarie per migliorare i sistemi nazionali o regionali di ricerca e innovazione, laddove opportuno;
6. dove pertinente, azioni per sostenere la transizione industriale;
7. misure per rafforzare la cooperazione con i partner di altri Stati membri in settori prioritari supportati dalla strategia di specializzazione intelligente.<sup>16</sup>

### FSC 2021 – 2027

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo economico, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali.<sup>17</sup>

La dotazione iniziale del FSC per il ciclo di programmazione 2021 – 2027, pari a complessivi 50 miliardi di euro, è individuata dall’ articolo 1, comma 177 della legge di bilancio 2021. Il comma 178 dell’articolo 1 ha altresì previsto che le risorse siano impiegate per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel “Piano Sud 2030”, dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, compresi quelli relativi al rafforzamento delle PA, in coerenza con i contenuti dell’accordo di partenariato europeo per i fondi strutturali e di partenariato europeo del periodo di programmazione 2021 – 2027 e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo principi di complementarità e addizionalità delle risorse.<sup>18</sup> Nella Legge di Bilancio 2022 è stato inserito un ulteriore finanziamento del FSC pari a 23,5 miliardi di euro, portando così la dotazione del Fondo a 73,5 miliardi di euro.

La delibera CIPESS n. 48 del 2021 ha disposto, a valere sulle risorse FSC 2021 – 2027 l’assegnazione di un importo complessivo di 150 milioni di euro al Ministero dell’università e della ricerca per la costituzione di Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno. Tale assegnazione, al fine di favorire, nell’ambito dell’economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, promuove la costituzione di Ecosistemi dell’innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore.<sup>19</sup>

### PR FESR/FSE+ 2021 – 2027

Il nuovo ciclo di programmazione 2021 – 2027 deve tener conto del quadro socioeconomico calabrese, caratterizzato da debolezze che frenano lo sviluppo e rischiano di compromettere la ripresa e accentuare le disuguaglianze con le altre regioni. Per recuperare tale divario e scongiurare l’incremento, la Strategia del Programma Regionale 2021 – 2027 è stata delineata nell’ottica di

16 Fonte: [https://www.consiglioregionale.calabria.it/DEL12/60\\_file/Allegato%201\\_deliberazione%2060.pdf](https://www.consiglioregionale.calabria.it/DEL12/60_file/Allegato%201_deliberazione%2060.pdf)

17 Fonte: <https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/fondo-per-lo-sviluppo-e-la-coesione/che-cose/>

18 Fonte: <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&atto.codiceRedazionale=20G00202&atto.articolo.numero=0&qId=>

19 Fonte: <https://www.ministroperilsud.gov.it/media/2819/decreto-ecosistemi-innovazione-mur-minsud.pdf>

valutare le potenzialità della Calabria e intervenire sui limiti rispetto ai futuri scenari competitivi, partendo dal posizionamento attuale della Regione e definendo i percorsi che potranno essere seguiti nei prossimi anni per riqualificare tale posizionamento. Come rappresentato, il Documento di Indirizzo Strategico Regionale (DISR) rappresenta la cornice programmatica unitaria di riferimento della Politica di Coesione 2021 – 2027 in Calabria.

La programmazione delle strategie e degli interventi per l'utilizzo delle risorse europee 2021 – 2027 considera in maniera integrata le sfide globali fissate dagli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Far ripartire lo sviluppo significa promuovere un percorso di trasformazione economica e perseguire un modello di sostenibilità competitiva investendo in maniera selettiva sulle persone, sulle imprese e sulle risorse naturali e infrastrutturali, in linea con i modelli del Green Deal Europeo, con il Pilastro Europeo per i Diritti Sociali e con le sfide identificate nel quadro delle Raccomandazioni Specifiche all'Italia, nel rispetto dell'Accordo di Partenariato e in sinergia e complementarità con i Programmi Nazionali e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Una delle traiettorie lungo le quali si muoverà il PR FESR FSE+ 2021 – 2027 è:

- **Ricerca & Sviluppo e Digitalizzazione** che sono da considerare strategici in termini di investimento. La strategia dovrà essere in grado di accelerare le dinamiche innovative delle imprese calabresi e migliorare la competitività del sistema, tenendo conto della complessità e fragilità della struttura produttiva, all'interno della quale co-esistono diversi modelli imprenditoriali, a cui corrispondono differenti fabbisogni espliciti e latenti. La sfida sarà:
  - ridurre il gap con le altre regioni nella R&S;
  - accrescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenze;
  - migliorare la competitività delle imprese e sostenere la loro internazionalizzazione;
  - ridurre drasticamente il digital divide delle imprese calabresi e incrementare la quota di imprese attive nel commercio elettronico;
  - migliorare la capacità di governo e di organizzazione dei servizi pubblici sul territorio attraverso le tecnologie digitali, intervenendo sull'adeguamento delle infrastrutture e sulla cyber sicurezza, semplificando i servizi rivolti a cittadini e imprese attraverso l'adozione di tecnologie abilitanti, valorizzando i dati pubblici in chiave Open Government e nuovi prodotti/servizi, e rafforzando la capacità amministrativa della rete della PA regionale acquisendo nuove competenze specialistiche;
  - rendere il capitale umano delle imprese adeguato alle nuove sfide.

### La posizione della Calabria nella crescita digitale europea e italiana

Secondo gli indicatori del DESI 2022 l'Italia migliora la sua posizione passando dal ventesimo posto al diciottesimo rispetto ai 27 stati membri dell'UE. Tuttavia guardando il punteggio ottenuto, pari a 49,3, rimane ancora al di sotto della media UE pari a 52,3.



Figura 3 - Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) aggiornato al 2022<sup>20</sup>

Rispetto alle edizioni precedenti al 2021, l'indice è stato adeguato dalla Commissione europea affinché rispecchi la struttura della Bussola per il digitale 2030, risultando quindi articolato in 4 capitoli tematici e non più 5:

1. Capitale umano: competenze di base e utilizzo, competenze avanzate e sviluppo
2. Connettività: broadband fissa, Broadband mobile, Velocità della broadband e Accessibilità
3. Integrazione tecnologie digitali: grado di digitalizzazione in azienda, e-commerce
4. Servizi pubblici digitali e e-Government

A marzo 2022 è stato pubblicato dall'Osservatorio Agenda Digitale il DESI Regionale 2021. Questo è stato costruito partendo dalle macro-categorie adoperate dal DESI europeo, ma calandole, in termini di Fattori Abilitanti e Risultati Ottenuti, nel contesto Nazionale. Regione Calabria ha totalizzato un punteggio totale di 38,5 a fronte di una media nazionale pari a 50, posizionandosi così al penultimo posto della graduatoria.

### SWOT della Calabria Digitale

La Regione Calabria si trova a dover fronteggiare le sfide imposte dalla vigente normativa nazionale e dagli organismi centrali deputati alla definizione di politiche unitarie di evoluzione verso il digitale, in un contesto applicativo caratterizzato da un forte ritardo su alcune delle aree di interesse in tema di innovazione della PA, così come precedentemente evidenziato anche dagli indicatori DESI. D'altra parte, la Regione Calabria ha già avviato molteplici processi atti a sanare il divario ed il ritardo registrato in alcune aree, per mezzo di una solida e lungimirante pianificazione strategica formalizzata attraverso documenti in grado di intercettare le aree di interesse ed orientare i fondi a disposizione. In tale complessità, si rappresenta quindi un'analisi SWOT sintetica dei principi da considerare nelle attività di programmazione ed esecuzione della transizione al digitale:

<b>Punti di forza</b>	<b>Punti di debolezza</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un forte commitment politico che individua la semplificazione e la trasformazione digitale come obiettivo prioritario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inadeguatezza delle infrastrutture tecnologiche digitali regionali, con particolare riferimento ai temi della Sicurezza informatica e data privacy.</li> </ul>

<sup>20</sup> Fonte: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rafforzamento della governance interna alla Regione.</li> <li>• Forte attenzione alla definizione di una strategia di crescita digitale che possa superare i gap individuati.</li> <li>• Presenza di Università che hanno affrontato il tema della semplificazione avanzando analisi e proposte.</li> <li>• Valorizzazione attraverso il digitale dei punti di forza della Regione: cultura e turismo, agrifood, ecc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarso livello di interoperabilità tra sistemi regionali, verso piattaforme nazionali e verso i servizi degli Enti locali.</li> <li>• Carenza di servizi digitali rivolti a cittadini, enti locali e imprese.</li> <li>• Basso livello di competenze sul tema semplificazione e cultura digitale nell'ambito di alcuni settori dell'organizzazione locale.</li> <li>• Scarso supporto alle PMI per azioni di evoluzione in termini di digitalizzazione.</li> <li>• Procedure amministrative complesse e non sempre codificate.</li> <li>• Gap di digitalizzazione in molti ecosistemi verticali.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Opportunità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilità di strumenti di programmazione e di finanziamento regionali (PR, PAC, PSC, DISR, S3).</li> <li>• Disponibilità di linee guida internazionali e comunitarie (Agenda 2030, Agenda digitale europea, Piano di coesione, Percorso per il decennio digitale).</li> <li>• Disponibilità di linee guida, normativa, indirizzi e strumenti di finanziamento nazionali (Agenda Digitale italiana, Piano Triennale, PNRR).</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Minacce e Rischi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarsa adeguatezza rispetto ai principi di Sicurezza e Data Privacy dettati dalla normativa vigente.</li> <li>• Aumento della difficoltà nell'interoperabilità tra sistemi regionali e verso piattaforme nazionali.</li> <li>• Inadeguatezza di servizi digitali rivolti a cittadini, Enti locali e imprese.</li> <li>• Allontanamento dagli standard di realizzazione delle azioni di evoluzione in termini di digitalizzazione.</li> <li>• Assenza di modelli di governance per gli ecosistemi tecnologici verticali.</li> </ul>

## 2 Obiettivi delle Linee Guida

La Regione Calabria intende perseguire la crescita digitale in un'ottica di sistema, superando la visione compartimentale ed evolvendo verso un approccio unitario nel quale si realizza una stretta collaborazione sia con il livello nazionale, sia con il livello territoriale. In tale accezione, la Regione Calabria intende assumere da un lato il ruolo di interfaccia verso gli Enti nazionali (Governo, AgID, ecc.) e dall'altro il ruolo di governo e di coordinamento delle iniziative locali. La crescita digitale deve coinvolgere in maniera attiva tutto il mondo istituzionale ma anche i cittadini e le imprese al fine di trarre l'innovazione e la digitalizzazione secondo una visione condivisa. Nel percorso di attuazione delle Linee Guida per la Crescita Digitale della Calabria verrà quindi ricercata la convergenza degli interventi verso la visione di omogeneità e verranno privilegiate azioni di sistema ad alto impatto, per evitare dispendio di energie e competenze, massimizzare i risultati e favorire la razionalizzazione delle risorse economiche e umane.

## 3 L'architettura del modello di Crescita Digitale

Sulla base di quanto prescritto dalla normativa nazionale, in linea con gli indirizzi di carattere strategico ed innovativo già individuati dalla Regione Calabria e sulla base di quanto emerso nelle attività di analisi svolte, viene di seguito descritta l'architettura ipotizzata per il modello di crescita digitale della

Regione Calabria. L'architettura, sulla base delle *opportunità* evidenziate al paragrafo precedente, individua negli strumenti di programmazione, indirizzo e finanziamento internazionali, comunitari, nazionali e regionali i mezzi da considerare e da utilizzare per dare avvio al processo di transizione digitale. In relazione invece alle *minacce e rischi* evidenziati, il modello individua 4 Linee strategiche che rappresentano quindi i macro-obiettivi da raggiungere per mezzo della presente azione di pianificazione strategica. In merito, infine, ai *punti di debolezza* individuati, l'architettura propone 6 Azioni specifiche che possano consentire di raggiungere gli obiettivi fissati. In termini più operativi, ciascuna linea strategica può essere enucleata in Programmi di intervento, meglio dettagliati al paragrafo 4. Arrivando al livello più elementare di classificazione, ciascun Programma potrà essere in seguito suddiviso in progetti specifici, da attivare ricorrendo agli strumenti di programmazione elencati.




Figura 4 - Architettura Linee Guida per la Crescita Digitale

Si riporta di seguito una sintesi descrittiva dell’architettura proposta:

- **Linea Strategica 1: Sicurezza, data privacy, interoperabilità e data governance →**
  - **Azione 1:** Sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e digitali regionali in chiave di sicurezza informatica, data privacy, interoperabilità e data governance nell’ottica del rafforzamento del sistema regionale digitale delle PA.
- **Linea Strategica 2: Servizi digitali a cittadini, Enti locali ed imprese →**
  - **Azione 2:** Sviluppo di servizi digitali avanzati rivolti a cittadini e imprese e cooperazione con soggetti pubblici e privati per avvio di azioni volte allo sviluppo di tematiche settoriali
  - **Azione 3:** Sostegno all’interoperabilità con gli enti locali, allo sviluppo delle competenze specialistiche digitali e alla domanda di connettività.
  - **Azione 4:** Sostegno al processo di trasformazione digitale dell’economia, integrazione delle tecnologie ICT nei processi di gestione e produttivi delle PMI.
- **Linea Strategica 3: Semplificazione amministrativa →**
  - **Azione 5:** Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti.
- **Linea Strategica 4: Realizzazione di Ecosistemi verticali →**
  - **Sviluppo di Ecosistemi verticali,** sulla base di quanto previsto dalle 5 suddette azioni, su temi di particolare interesse.

## 4 I Programmi di intervento previsti

Di seguito si riporta il dettaglio dei programmi che si intende sviluppare per ogni Linea Strategica precedentemente indicata.

### 4.1 Linea Strategica 1: Sicurezza, data privacy, interoperabilità e data governance




Figura 5 - Linea Strategica 1: Sicurezza, data privacy, interoperabilità e data governance

## Sicurezza e Procurement

Il programma Sicurezza e Procurement ha come obiettivo adeguare i processi e le procedure per lo sviluppo, l'acquisto e il riuso di sistemi informatici, per garantire che beni e servizi informatici acquistati dai soggetti pubblici nell'ambito di gare d'appalto o contratti quadro rispondano ad adeguati livelli di sicurezza, per come indicato dagli artt. 68 e 69 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).

Le Amministrazioni, nello specifico, possono fare riferimento alle linee guida AgID *“La sicurezza nel procurement ICT”*, *“Modellazione delle minacce ed individuazione delle azioni di mitigazione conformi ai principi del secure/privacy by design”*, *“Adozione di un ciclo di sviluppo di software sicuro”*, *“Sviluppo sicuro”*, *“Raccomandazioni AgID in merito allo standard Transport Layer Security (TLS)”* e al D.lgs. 65/2018 che recepisce la Direttiva UE 2016/1148 (cd *Direttiva NIS*) ed al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (c.d. *GDPR*).

Nell'ambito del procedimento di acquisizione di beni e servizi ICT, verrà definita una politica da seguire, stabilendo delle regole, dei criteri, dei piani d'azione e dotandosi di strumenti, metodologie da impiegare nel processo di procurement. Il processo di procurement, conformemente alla normativa secondo quanto definito all'art. 68 del CAD, garantisce che beni e servizi informatici acquistati nell'ambito di gare d'appalto o contratti quadro rispondano ad adeguati livelli di sicurezza. A tal fine l'amministrazione Regione Calabria, in linea con la normativa, adotterà buone prassi per verificare il livello di sicurezza degli attuali processi di acquisizione ed eventualmente per alzare tale livello senza aumentare in modo eccessivo la complessità dei processi e l'impegno necessario a condurli. La Regione Calabria, per tramite del responsabile della trasformazione digitale, avvierà un'azione di indirizzamento, coordinamento e monitoraggio di tale attività, con la predisposizione di note e manuali procedurali utili a realizzare processi unici, armoniosi e coerenti con la normativa vigente al fine di migliorare l'efficienza e la sicurezza nell'acquisto di beni e servizi ICT. Oltre a garantire il rispetto della normativa e delle best practice in ambito di procurement, la Regione Calabria proseguirà anche nella realizzazione di iniziative finalizzate a verificare e garantire il rispetto dei requisiti in termini di Sicurezza nell'utilizzo degli strumenti ICT.

A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere sostenute azioni volte a:

- sviluppare un approccio reattivo integrato, seguendo procedure testate, proiettate a garantire la disponibilità dei servizi erogati;
- garantire l'adozione di un database integrato per la raccolta delle segnalazioni di incidente e delle contromisure intraprese;
- realizzare un sistema integrato per la rilevazione degli allarmi, anche mediante l'ausilio del CSIRT nazionale;
- verificare che nell'ambito di tutte le applicazioni digitali tra un client e un server, venga stabilito un canale crittografico come indicato dal protocollo TLS, utilizzato in molteplici contesti applicativi (HTTPS, SMTPS, etc..), a partire dalla versione 1.2.

## Interoperabilità ed API Management

Con la Circolare n.1 del 9 settembre 2020 emanata da AgID e approvata con la determinazione n. 406/2020 si sono stabiliti gli standard del nuovo modello di interoperabilità<sup>21</sup>, di seguito MoDI, coerente con il nuovo European Interoperability Framework (EIF). Con questa circolare è stata definita la Linea di indirizzo sull'interoperabilità tecnica che tutte le Pubbliche Amministrazioni devono adottare al fine di garantire l'interoperabilità dei propri sistemi con quelli di altri soggetti e favorire l'implementazione complessiva del Sistema informativo della PA.

Il nuovo MoDI rappresenta un asse portante del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, necessario per il funzionamento dell'intero Sistema informativo della PA. Inoltre, rende possibile la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e tra queste e soggetti terzi, per mezzo di soluzioni tecnologiche che assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni senza vincoli sulle implementazioni, evitando integrazioni ad hoc. In particolare:

- abilita lo sviluppo di nuove applicazioni per gli utenti della PA;
- assicura, nel rispetto del diritto alla privacy, l'accesso ai dati della Pubblica Amministrazione anche a soggetti terzi;
- è progettato in coerenza con i principi declinati nello *European Interoperability Framework (EIF)*, pubblicato nel 2010 nell'ambito del programma *Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens*.

L'Agenzia per l'Italia Digitale è responsabile delle attività di *governance* con l'obiettivo di definire, condividere e assicurare l'aggiornamento continuo dei seguenti aspetti:

- insieme delle tecnologie che abilitano l'interoperabilità tra PA, cittadini e imprese;
- pattern di interoperabilità (interazione e sicurezza);
- profili di interoperabilità.

La Regione Calabria aderirà agli standard tecnologici ed utilizzerà pattern e profili del nuovo Modello di interoperabilità, valorizzando tra l'altro le possibilità di interazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), consentendo di definire ed esporre Application Programming Interface (API) conformi agli standard consolidati anche in ambito EU. Le API realizzate in conformità con il nuovo MoDI garantiscono in particolare:

- tracciabilità delle diverse versioni delle API, allo scopo di consentire evoluzioni non distruttive (*versioning*);
- documentazione coordinata con la versione delle API (*documentation*);
- limitazioni di utilizzo collegate alle caratteristiche delle API stesse e della classe di utilizzatori (*throttling*);
- tracciabilità delle richieste ricevute e del loro esito (*logging e accounting*);
- adeguato livello di servizio in base alla tipologia del servizio fornito (SLA);

---

21 Fonte: <https://www.agid.gov.it/infrastrutture/sistema-pubblico-connettivita/il-nuovo-modello-interoperabilita>

- configurazione scalabile delle risorse.

La gestione delle API offrirà dunque una maggiore flessibilità nel momento in cui si riutilizzano le funzionalità delle integrazioni stesse, permettendo così un risparmio in termini di tempo e risorse senza però rinunciare alla sicurezza. Essere in grado di distribuire e riutilizzare le risorse di integrazione in modo rapido ed efficiente costituisce un notevole vantaggio nell'utilizzo di una soluzione di gestione API.

Lo scopo principale della gestione delle interfacce di programmazione è dunque quello di monitorare, ottimizzare e rendere sicuro l'utilizzo delle API tramite l'analisi ed il monitoraggio degli accessi, l'applicazione delle policy sulla sicurezza, il routing ed il caching.

Una moderna ed efficace gestione delle API permette di raggiungere importanti obiettivi:

- innovazione interna, attraverso la modernizzazione applicativa e l'adozione di microservizi;
- condivisione di dati e informazioni, per ideare e lanciare nuovi servizi digitali;
- miglioramento dell'esperienza di navigazione da parte dell'utente;
- fruizione dei servizi digitali.

## Accessibilità

Come disposto dall'art.11 della L.4/2004, l'AgID, in attuazione alla Direttiva UE 2016/2102, ha emanato le *Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici per le Pubbliche Amministrazioni*, in conformità alle procedure e alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare la Dichiarazione di accessibilità in cui si attesta lo stato di conformità di ciascun sito e applicazione mobile ai requisiti di accessibilità.

L'obiettivo delle *Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici per le Pubbliche Amministrazioni* è quello di migliorare l'accessibilità in primis di siti web, ma anche di app ed altri strumenti informatici della Pubblica Amministrazione, portando il tema a una priorità che prima mancava, indicando innanzitutto i requisiti tecnici di accessibilità la cui presenza va verificata dai singoli enti e, elemento non secondario, dando agli utenti uno strumento di comunicazione per segnalare eventuali problemi.

Ogni Pubblica Amministrazione e quindi anche la Regione Calabria è pertanto tenuta:

- **entro il 31 marzo di ogni anno** a pubblicare gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro;
- **entro il 23 settembre di ogni anno** ad effettuare un'analisi completa dei propri siti web, app mobile ed altri strumenti informatici, a compilare la dichiarazione di accessibilità su form.agid.it e a fornire nella dichiarazione di accessibilità il meccanismo di feedback e il link di accesso alla procedura di attuazione.

Nel caso in cui vengano riscontrate ulteriori elementi di inaccessibilità rispetto a quelli presenti nelle dichiarazioni di accessibilità, il cittadino potrà inviare una segnalazione al soggetto erogatore attraverso le modalità descritte nella sezione "Meccanismo di feedback", presente nella dichiarazione di accessibilità. In caso di mancata risposta da parte del soggetto erogatore entro 30 giorni dalla segnalazione o di risposta

non soddisfacente, il cittadino potrà rivolgersi al Difensore civico per il digitale tramite l'apposito riferimento presente nella sezione "procedura di attuazione" della dichiarazione.

Inoltre, sono state approvate anche le *Linee guida di design per i servizi digitali della PA* per le quali il 14/06/2021 si è conclusa la fase di consultazione. Lo scopo di tali linee guida è quello di orientare la Pubblica Amministrazione e i loro fornitori alla progettazione di ambienti digitali fornendo indicazioni relative al service design (progettazione dei servizi), al content design (progettazione dei contenuti), alla user research (ricerca con gli utenti), e alla user interface (interfaccia utente).

In aderenza a quanto sopra esposto, la Regione Calabria vuole così perseguire l'obiettivo di migliorare l'accessibilità in primis di siti web, ma anche di app ed altri strumenti informatici della Pubblica Amministrazione.

### **Infrastrutture e Connettività**

L'architettura dell'Agenda Digitale che si sta sviluppando prevede la costituzione o l'evoluzione di una serie di infrastrutture fisiche per garantire alcuni servizi attualmente assenti e di opportuni canali di comunicazione verso le piattaforme abilitanti in grado di agevolare le interazioni tra l'utente e la macchina amministrativa. Si prevede inoltre la realizzazione di infrastrutture immateriali finalizzate a creare reti (tecnologiche/organizzative) tra gli stakeholder interessati.

#### *Infrastrutture fisiche*

Con l'obiettivo di garantire una maggiore efficienza dei servizi pubblici ad oggi erogati e garantire nuovi servizi attualmente assenti, sarà avviata una strategia di modernizzazione e sviluppo delle infrastrutture fisiche che veda coinvolti sia cittadini calabresi sia le imprese presenti sul territorio.

A tal fine potranno essere sostenute, tra l'altro, le seguenti azioni per il miglioramento infrastrutturale:

1. sostegno ad azioni per lo sviluppo della Banda Ultra Larga;
2. razionalizzazione ed evoluzione dei Datacenter regionali;
3. adozione di soluzioni infrastrutturali avanzate con specifiche da valutare in fase progettuale;
4. Disaster Recovery e Business Continuity;
5. rispetto della Cybersecurity e della privacy;
6. implementazione del cloud computing.

Le azioni sopracitate porteranno benefici lungo tre principali direttrici:

- riorganizzazione del data center regionale attraverso un'opera di razionalizzazione utile sia a ridurre i costi di gestione, sia a uniformare e aumentare la qualità dei servizi offerti, anche in termini di business continuity, disaster recovery ed efficienza energetica;
- realizzazione del cloud della PA, grazie al quale sarà eventualmente possibile virtualizzare il parco macchine regionale, con importanti benefici in termini di costi e di gestione della manutenzione. I servizi cloud potranno essere offerti in modalità IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) e SaaS (Software as a Service);

- razionalizzazione delle spese per la connettività e aumento della diffusione della connettività nei luoghi pubblici a beneficio dei cittadini.

### *Infrastrutture immateriali e piattaforme abilitanti*

In ottica di digitalizzazione e dematerializzazione dei servizi regionali, sarà necessario sviluppare canali di comunicazione verso le piattaforme abilitanti e dovranno essere realizzate delle infrastrutture immateriali per creare reti tecnologiche ed organizzative tra gli stakeholders.

A tal fine, potranno essere sostenute azioni del tipo:

1. Proseguimento delle attività di adesione a SPID e CIE
2. Integrazione nodo italiano eIDAS
3. Proseguimento delle attività di adesione alla piattaforma pagoPA
4. Supporto all'uso pervasivo della Fatturazione elettronica
5. E-procurement
6. Evoluzione del sistema ESAPA
7. Potenziamento del SUAP
8. Evoluzione del portale del cittadino e dei servizi
9. Realizzazione di un sistema per la piena dematerializzazione dei documenti amministrativi
10. Continua evoluzione del sistema di archiviazione, conservazione e interscambio di documenti digitali
11. Potenziamento nell'utilizzo dell'App istituzionale della Regione Calabria su "mobile"
12. Adeguamento delle anagrafi degli enti locali a ANPR
13. Sistema delle conferenze dei servizi
14. Piattaforma per la gestione degli uffici pubblici

Alcune di tali azioni prevedono anche l'esposizione di servizi al cittadino, secondo quanto opportunamente dettagliato nel relativo programma di intervento.

### *Connettività*

Una delle linee di intervento previste dal PNRR è denominata *Italia Digitale 2026*. Questa, tra gli altri obiettivi, si pone anche quello di portare una connessione a banda ultra larga al 100% delle famiglie italiane entro il 2026, obiettivo in linea con le direttive dettate dall'UE all'interno del Digital Compass 2030.

In particolare, sono previste 5 linee di intervento (con i relativi fondi stanziati da PNRR):

1. Italia 1Gbps – Connettività a 1 Gbps a circa 8,5 milioni di famiglie, imprese ed enti non ancora raggiunti e che risulteranno nelle aree grigie e nere NGA (Next Generation Access) a fallimento di mercato a valle delle mappature sulle coperture di rete attuali e sugli investimenti previsti dagli operatori, puntando su neutralità tecnologica fissa e FWA (Fixed Wireless Access). L'intervento dovrà garantire almeno 1 Gigabit/secondo in download e 200 Megabit/secondo in upload. In Regione Calabria i civici oggetto dell'intervento, a seguito della mappatura 2021 nelle "aree

bianche 2016”, esclusi i civici oggetto di intervento da parte del Concessionario pubblico Open Fiber S.p.A., saranno 203.104;

2. Scuola connessa – Completare la connettività a 1 Gbps di tutte le scuole pubbliche;
3. Sanità connessa – Assicurare connettività adeguata agli oltre 12.000 punti di erogazione del Servizio sanitario nazionale da 1 Gbps fino a 10 Gbps simmetrici;
4. Collegamento isole minori – Dotare 18 isole minori di un backhauling sottomarino in fibra ottica;
5. Italia 5G – Incentivare lo sviluppo e la diffusione dell’infrastruttura 5G nelle aree mobili a fallimento di mercato ovvero le zone dove ci sono solo reti 3G e non è pianificato lo sviluppo di reti 4G o 5G. L’intervento prevede inoltre la dotazione in backhauling delle SRB (Stazioni Radio di Base).

Inoltre, è previsto nel Paese uno sviluppo delle tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale, secondo i contenuti del *Programma Strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024*. L’intelligenza artificiale può infatti svolgere un ruolo abilitante nello sviluppo delle reti 5G, migliorando le prestazioni della rete e riducendo le spese in conto capitale associate alla distribuzione/gestione dell’infrastruttura.

In adesione a quanto previsto, la Regione Calabria favorirà gli interventi precedentemente descritti per dare a tutti i cittadini la possibilità di poter usufruire in qualsiasi momento dei servizi offerti dalle PA, coinvolgendoli maggiormente in una crescita attiva del territorio.

## Open Data

Come previsto dall’art. 59 del CAD, le PA adottano le specifiche tecniche indicate dal Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) per la classificazione dei metadati riguardanti i dati territoriali e i servizi ad essi relativi con l’obiettivo di creare un registro pubblico dei dati certificandone l’esistenza attraverso la pubblicazione dei relativi metadati. Il RNDT costituisce parte integrante dell’infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, istituita, in Italia, con il D. Lgs. 32/2010, norma di recepimento della Direttiva INSPIRE.<sup>22</sup>

Sulla base di quanto previsto dal Piano Triennale per l’informatica nelle Pubbliche Amministrazioni 2021 – 2023, la Regione Calabria avvierà azioni volte a:

- individuare all’interno di ciascun Dipartimento/Settore dell’Ente i dataset di tipo dinamico da rendere disponibili in formato open data, garantendo coerenza con il modello di interoperabilità e con i modelli di riferimento di dati nazionali ed europei;
- rendere disponibili i dati territoriali attraverso i servizi di cui alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE);
- avviare le procedure di apertura dei dati di tipo dinamico di cui Regione è titolare in conformità alla Direttiva (UE) 2019/1024;
- Stimolare, anche nella predisposizione di gare d’appalto, i gestori di servizi pubblici controllati da Regione Calabria, per l’apertura dei dati dinamici (es. i dati sulla mobilità in possesso dell’azienda

---

<sup>22</sup> Fonte: <https://geodati.gov.it/geoportale/inspire>

partecipata locale), e agevolare la produzione della documentazione degli stessi nei cataloghi nazionali di riferimento (dati, geodati e API);

- avviare l'adeguamento dei sistemi che si interfacciano con le banche dati di interesse nazionale secondo le linee guida del modello di interoperabilità;
- documentare le API coerenti con il modello di interoperabilità nei relativi cataloghi di riferimento nazionali;
- uniformare i propri sistemi di metadati relativi ai dati geografici e non geografici e alle specifiche nazionali, documentando i propri dataset nel catalogo nazionale geodati.gov.it;
- adottare la licenza aperta di riferimento nazionale, documentandola esplicitamente come metadato;
- costituire una "squadra per i dati" (data team) ovvero identificare tutte le figure, come raccomandato dalle Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, che possano contribuire alla diffusione della cultura del dato e al recepimento della Strategia nazionale dati su tutto il territorio;
- partecipare a interventi di formazione e sensibilizzazione sulle politiche open data;
- partecipare, insieme ad AgID e al Dipartimento per la Trasformazione Digitale, alla definizione di metodologie per monitorare il riutilizzo dei dati aperti sulla base di quanto previsto nella norma di recepimento della Direttiva sui dati aperti (UE 2019/1024);
- intraprendere ogni altra azione che dovesse essere necessaria per far fronte a cambiamenti nella normativa vigente sul tema.

### Adeguamento del CED<sup>23</sup>

A giugno 2016 è stato approvato in via definitiva il documento *Strategia per la Crescita Digitale nel Paese*, in cui la razionalizzazione del patrimonio ICT, il consolidamento dei data center e l'adozione progressiva del paradigma del "cloud computing" rappresentano specifiche azioni trasversali.

La strategia, in linea con gli interventi dell'Unione europea, fornisce un quadro di riferimento per le politiche di digitalizzazione del Paese, mentre il *Piano Triennale per l'Informatica* ha tradotto le indicazioni strategiche in azioni operative conseguibili nel periodo di riferimento.

Le soluzioni cloud, per una vasta gamma di servizi e sistemi, rappresentano spesso la soluzione più vantaggiosa disponibile sul mercato e, in alcuni casi, anche la più utilizzata. Di seguito vengono riportati i principali vantaggi derivanti dall'adozione del paradigma "cloud computing":

- **Riduzione dei costi** – le applicazioni che utilizzano risorse hardware locali (on-premise) richiedono un investimento iniziale significativo. Le applicazioni cloud si pagano generalmente in base al consumo, consentono di gestire la crescita di un servizio in maniera scalabile e richiedono investimenti iniziali estremamente limitati. La decisione di migrare verso una nuova soluzione non è, quindi, condizionata da eventuali investimenti già fatti; poiché si paga solo il consumo della risorsa, quando un servizio non è più utilizzato, non è più un costo;

---

<sup>23</sup> Fonte: <https://docs.italia.it/media/pdf/cloud-docs/2019.1/cloud-docs.pdf>

- **Facilità della manutenibilità** – le soluzioni IT ospitate on-premise richiedono un effort per le attività di manutenzione, configurazione, e monitoraggio. I servizi di cloud pubblico, invece, erogano attività di manutenzione e configurazione dei servizi che vengono generalmente aggiornati, migliorati e mantenuti durante tutto il loro ciclo di vita dal fornitore, e il tutto è incluso nei costi;
- **Supporto semplificato** – i servizi IT tradizionali spesso dipendono dal software client installato sul computer dell'utente. Il client installato deve essere gestito insieme a tutte le altre applicazioni locali dell'utente. In molti casi, questo rende necessario soddisfare dipendenze applicative molto specifiche legate alle versioni del sistema operativo e degli aggiornamenti di sistema affinché il software client sia installato e funzioni correttamente. I servizi cloud sono progettati per essere fruibili tramite internet. Per rimanere sul mercato, i fornitori devono aggiornare i propri servizi per supportare le ultime versioni dei browser, i sistemi operativi e le scelte dei dispositivi dei propri utenti;
- **Elasticità reale** – a differenza delle soluzioni on-premise, i servizi cloud sono davvero elastici, le risorse di calcolo, storage o rete possono essere consumate solo quando richiesto e dismesse quando non sono più necessarie, eliminando così tutta la complessità nella pianificazione della capacità dell'infrastruttura IT. Non ci sono, inoltre, ritardi associati all'attesa per istanziare i server o lo storage durante la fase di ridimensionamento. Infine, il paradigma cloud non richiede alcun investimento a lungo termine e non comporta lo spreco di risorse legato alla sottoutilizzazione della capacità;
- **Sicurezza e Privacy** – amministrare le infrastrutture IT comporta responsabilità non solo di tipo economico-amministrativo ma soprattutto di sicurezza e di protezione dei dati personali. Le recenti normative in materia di privacy e di sicurezza informatica impongono infatti anche alle pubbliche amministrazioni l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei trattamenti dei dati. Il modello cloud viene incontro alle esigenze delle PA anche sotto questo aspetto, facilitando la separazione delle problematiche di sicurezza per l'infrastruttura fisica, per il software e per la gestione logica delle applicazioni. Le applicazioni cloud sono inoltre in grado di mettere a disposizione dell'amministratore strumenti di auditing e controllo delle informazioni che consentono interventi puntuali all'insorgere di eventuali problemi.

Non tutti i servizi e le infrastrutture di cloud computing sono uguali. In alcuni casi tali servizi possono anche non rispettare i principali standard di sicurezza, garanzie operative e affidabilità definiti a livello internazionale. Questa disomogeneità può rappresentare un rischio quando si affidano i propri dati a provider che non garantiscono dei livelli minimi di sicurezza e affidabilità. Il modello Cloud della PA consente di mitigare tale rischio, qualificando servizi e infrastrutture cloud secondo specifici parametri di sicurezza e affidabilità idonei per le esigenze della PA, nel rispetto dei seguenti principi:

- miglioramento dei livelli di servizio, accessibilità, usabilità e sicurezza;
- interoperabilità dei servizi nell'ambito del modello Cloud della PA;
- riduzione del rischio di «vendor lock-in»;
- riqualificazione dell'offerta, ampliamento e diversificazione del mercato dei fornitori;

- resilienza, scalabilità, «reversibilità» e protezione dei dati;
- apertura del mercato alle Piccole e Medie Imprese (PMI).

La Regione Calabria ha l'obiettivo di valorizzare il proprio data center per perseguire una maggiore semplicità di innovazione e sviluppo e una gestione centralizzata delle risorse e delle componenti applicative.

In questo ambito si riporta, a titolo esemplificativo, il progetto già intrapreso dal Dipartimento Transizione al Digitale ed Attività Strategiche volto a consolidare ed adeguare le infrastrutture del CED di "Classe A" della Regione Calabria, considerando come prioritari aspetti di contenimento dei rischi, garanzia di qualità, flessibilità.

### **Realizzazione del modello Cloud per il Disaster Recovery**

In data 14 giugno 2019, l'AgID ha emanato la circolare n. 1 *"Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all'uso da parte dei Poli Strategici Nazionali"*. La circolare contiene le indicazioni per dar corso al processo di razionalizzazione dei data center delle Pubbliche Amministrazioni italiane ed alla formazione dei Poli Strategici Nazionali (PSN), introducendo la definizione di uno standard comune di qualità per i data center della PA. In particolare, la circolare definisce:

- l'iter di classificazione dei data center pubblici;
- i requisiti che devono possedere le infrastrutture candidabili a essere utilizzate da PSN, per essere inserite nell'elenco che verrà messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le indicazioni e i contenuti della circolare tracciano le fasi di un percorso definito all'insegna della sostenibilità e della condivisione con tutte le Amministrazioni, un percorso che ha l'obiettivo finale di innalzare il livello di sicurezza delle infrastrutture della PA per offrire servizi più moderni a cittadini e imprese.<sup>24</sup>

La circolare definisce inoltre il PSN come *"[s]oggetto che mette a disposizione a soggetti pubblici infrastrutture IT, centralizzate e/o distribuite, ad alta disponibilità, garantendo una gestione amministrativa, tecnica e organizzativa dedicata"* aggiungendo che *"[i] servizi IT erogati dal PSN sono inseriti ed aggiornati a cura di AGID nel Catalogo dei servizi Cloud"*.

Dal momento che la Regione Calabria, allo stato attuale, non dispone di una soluzione di **Disaster Recovery** (DR), avvalendosi solo del CED di Catanzaro come sito primario a disposizione dell'Amministrazione, tale programma deve essere considerato una priorità strategica.

L'Amministrazione deve tener conto degli aspetti:

---

<sup>24</sup> Fonte: <https://www.agid.gov.it/index.php/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/06/18/al-razionalizzazione-data-center-pubblici-formazione-psn>

- **normativi** – prescrizioni del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e provvedimenti del Garante, regole tecniche per la corretta gestione documentale in linea con i principi del C.A.D;
- **organizzativi** – complessità amministrativa e strutturale dell'organizzazione, al fine di stimare il dimensionamento delle soluzioni tecnologiche da adottare;
- **di servizio** – tipologia, numerosità e criticità dei servizi erogati in termini di danno per l'organizzazione e/o per i suoi utenti in caso di mancata erogazione del servizio stesso;
- **tecnologici** – al fine di individuare la tipologia e la natura delle soluzioni tecnologiche da adottare tenendo conto, tra l'altro, della necessità di implementare e attuare corrette politiche di backup dei dati, degli archivi e dei log.

In questo ambito potranno essere intraprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, azioni quali:

- avvalersi di infrastrutture messe a disposizione da un PSN per sanare in tempi rapidi la carenza di un sito secondario che possa fungere da DR per i dati della Regione Calabria;
- il ricorso a soluzioni Cloud di DR as-a-Service – DraaS, che consente di eseguire il backup dei dati e dell'infrastruttura IT in un ambiente di cloud computing di terze parti;
- adottare le tecnologie di replica dati e sistemi basate sulla massima astrazione in grado di gestire il moving dei dati in maniera trasparente e multi-piattaforma, consentendo alla Regione di non limitare il parco tecnologico del sito principale e del sito remoto.

## 4.2 Linea Strategica 2: Servizi digitali a cittadini, Enti locali ed imprese




Figura 6 - Linea Strategica 2: Servizi digitali a cittadini, Enti locali ed imprese

### Servizi al Cittadino

Nell'ottica di digitalizzazione dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni, l'empowerment del cittadino diventa uno degli obiettivi primari di questa trasformazione ed evoluzione digitale.

Allo stato attuale il portale istituzionale dell'Ente Regione Calabria riporta nell'home page una sezione dedicata ai Servizi al Cittadino denominata "Servizi e Info". La sezione comprende sette servizi:

- Pronto Regione
- Tributi bollo auto
- Servizi alle imprese
- Sanità elettronica
- Fatturazione elettronica
- Catasto impianti termici
- Piattaforma avvisi.

I servizi indicati offrono all'utente informazioni e/o collegamenti ad altre piattaforme.

L'obiettivo della Regione Calabria è farsi promotrice nell'individuazione e sviluppo di nuovi servizi al cittadino che non siano già presenti, attraverso la realizzazione di un Catalogo dei Servizi per il cittadino ospitato sul sito della Regione Calabria.

### Sanità e Welfare

#### Sanità

La Regione Calabria ha individuato nella Salute uno dei principali programmi da sviluppare nell'arco temporale di riferimento delle Linee Guida per la Crescita Digitale della Calabria. L'evoluzione in ambito sanitario dovrà passare principalmente attraverso il tema dell'innovazione e dell'evoluzione tecnologica, finalizzata ad informatizzare sia i percorsi di tutela della salute, in termini assistenziali e di prevenzione sociale, sia gli enti che erogano i servizi stessi (quali ad esempio DTS, ASP, AO).

I punti chiave del processo di crescita digitale possono essere sintetizzati come di seguito:

1. Promuovere attività di assessment tecnologico in ambito sanitario;
2. Realizzare investimenti mirati e significativi relativamente alla sanità territoriale ed alla prevenzione, informatizzando quei percorsi ancora non digitalizzati, con particolare riferimento agli interventi previsti nell'ambito della Missione 6 del PNRR;
3. Favorire l'adozione di soluzioni digitali per la gestione delle risorse umane delle Aziende sanitarie dal punto di vista amministrativo, organizzativo e di comunicazione;
4. Informatizzare la rete ospedaliera nell'ottica di modernizzazione ed efficientamento degli apparati e dei processi di gestione e mirando alla realizzazione di strumenti che consentano di verificare la copertura dei bisogni assistenziali;
5. Potenziare gli strumenti tecnologici per il monitoraggio delle attività erogate dalle strutture sanitarie, al fine di efficientare la rete di offerta ed avere, allo stesso tempo, applicazioni in grado di supportare la governance;
6. Favorire la connessione tra le strutture che erogano servizi sanitari al territorio al fine di elevare la qualità dei livelli di assistenza;
7. Favorire le tecnologie informatiche nei sistemi di emergenze e urgenza.

L'avvio e la definizione di tali tipologie di interventi necessitano di una forte attività di governance da parte del Dipartimento della Salute che, nell'ambito del suo ruolo istituzionale, avrà il compito di coordinare le iniziative regionali ed indirizzare le attività delle Aziende Ospedaliere e territoriali.

### *Welfare*

Gli eventi collegati alla pandemia da Covid-19 hanno ancor di più confermato l'urgenza di procedere ad un radicale rinnovo dell'organizzazione dei servizi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento a quei servizi di carattere sociale il cui ruolo è fondamentale per il benessere complessivo dell'individuo.

La piena attuazione del concetto di salute si realizza anche attraverso la realizzazione di azioni e la messa in campo di servizi ad impatto sociale.

Ripensare al concetto di salute partendo dal benessere globale della persona e partendo dalla comunità in cui questa vive e lavora, significa ridefinire priorità, ridisegnare processi, prodotti e metodologie per la realizzazione di percorsi di cura con la più ampia integrazione tra tutte le risorse presenti in ogni comunità.

La Regione Calabria, a tal fine, promuoverà, a titolo esemplificativo, azioni volte a:

1. Favorire l'utilizzo di soluzioni digitali per modernizzare i sistemi di cura e di assistenza al fine di perseguire la prossimità verso il cittadino a la domiciliarizzazione di interventi ad elevato contenuto sociale e di inclusione, tenendo in considerazione il trend di incremento della popolazione anziana;

2. Sostenere la diffusione di competenze digitali attraverso interventi di carattere formativo del personale coinvolto nel contesto del welfare e interventi volti a promuovere le competenze digitali come leva per favorire le pari opportunità;
3. Favorire interventi di integrazione tra il sistema sociale ed il sistema sanitario, supportati dall'utilizzo di tecnologie in grado di garantire la corretta gestione e presa in carico del paziente e contribuire ad un efficientamento della spesa sociale attraverso il ricorso appropriato ai servizi e la riduzione di ricoveri ad elevato rischio di inappropriatazza.

### **Switch off identità digitale**

L'art. 24 del DL 76/2020 (art. 64 CAD) prevede l'equiparazione di SPID e CIE e indica il 28 febbraio 2021 quale data per lo switch off delle modalità di identificazione per l'accesso ai servizi online delle pubbliche amministrazioni. A partire da tale data è fatto divieto alle amministrazioni rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Per rendere effettivo lo switch off identità digitale, è stato effettuato, come primo step, uno studio dell'As Is per capire quali sono i servizi attualmente in regione presenti nel progetto Calabria Login, progetto che ha come obiettivo quello di rendere i servizi accessibili tramite SPID, CIE o CNS. Il passo successivo è stato quindi quello di effettuare i test di compatibilità con Eidas (Il Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno), e successivamente per l'integrazione con le piattaforme regionali previste da Calabria Login che permettono di abilitare l'accesso unico con SPID, CIE o CNS.

Nel prossimo triennio l'Amministrazione intende progressivamente individuare quali sono gli altri servizi presenti su scala regionale non ancora coperti dal servizio di Calabria Login per richiedere l'adesione a tale progetto e garantire la compliance con le richieste governative.

### **Fruizione dei servizi regionali in rete attraverso App IO**

L'Art. 24 del DL 76/2020 (artt. 64 bis e 65 CAD) prevede che le amministrazioni devono rendere fruibili i propri servizi in rete attraverso l'App IO, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati da PagoPA S.p.A. Al contempo, prevede la possibilità di presentare istanze, dichiarazioni e autocertificazioni mediante l'App IO.

Il piano della Regione Calabria è quello di rendere fruibili i servizi regionali tramite l'utilizzo dell'App IO. Per far sì che ciò avvenga sono stati seguiti i seguenti step, come da Linee Guida AgID:

- **Identificazione dei servizi** – è stata effettuata la ricognizione di tutti i servizi presenti attualmente sulla piattaforma MyPay Calabria, andando da quelli della Regione per poi estendersi a quelli delle PA locali;

- **Integrazione tecnologica** – la Regione Calabria dovrà iscriversi alla community di developer per App IO ed effettuare gli studi e i passaggi tecnici per implementare le integrazioni;
- **Adempimenti legali** – per offrire i servizi sull’App sarà necessario gestire i dati personali dei cittadini con cui si interfaccia. È stato predisposto un assessment dei dati personali che vengono trattati per ciascun servizio; pubblicata un’informativa privacy (tipicamente, sul sito web istituzionale dell’Ente), che, per ciascun servizio, spiega al cittadino in modo chiaro che tipo di dati personali vengono trattati; si è sottoscritto un accordo per aderire a IO, che include la definizione del rapporto tra il Team per la Trasformazione Digitale, responsabile dello sviluppo di IO, e l’Ente, nonché le modalità di gestione di sicurezza e privacy previste da IO. Infine, sono state indicate una o più figure delegate alla gestione dei servizi dell’Ente su IO e una figura incaricata come legale rappresentante. Queste figure hanno creato un profilo dell’Ente all’interno del sistema di gestione dell’App IO con il compito di approvare i servizi predisposti da sviluppatori e partner tecnologici e firmare i documenti legali per l’adesione.
- **Comunicazione ai cittadini.** Sarà importante impostare una strategia di comunicazione che abbia come scopo invitare i cittadini a cogliere i vantaggi di accedere ai servizi dell’Ente anche da smartphone tramite l’App IO, favorendone così l’utilizzo da parte di un buon numero di persone da subito e valorizzando l’approccio innovativo e l’impegno dell’Ente nell’accelerare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

### **Switch off PagoPA e strumenti di pagamento elettronico**

L’art. 13-bis, comma 5, CAD (introdotto dall’art. 32 del Decreto) dispone che nella realizzazione e nello sviluppo dei sistemi informativi deve essere sempre assicurata l’integrazione con la piattaforma PagoPA.

La Regione Calabria ha già avviato le azioni propedeutiche all’adeguamento normativo effettuando un assessment di tutti i servizi regionali per comprendere quali al momento non dispongono della possibilità di effettuare pagamenti tramite la piattaforma di PagoPA.

L’obiettivo è far transitare tutti i servizi attraverso MyPay Calabria.

A tal fine, chiarito il quadro della situazione attuale, si è proceduto a mettere in relazione i referenti dei servizi con quelli della piattaforma di MyPay Calabria che, sul territorio regionale, si occupa di effettuare l’integrazione con i servizi offerti da PagoPA.

Lo switch off PagoPA sta procedendo di pari passo con il passaggio dei servizi sull’App IO.

### **Partecipazione Digitale**

L’Amministrazione regionale ha l’obiettivo di perseguire iniziative di promozione della partecipazione digitale qualificata, inclusiva e diffusa sostenendo:

- da un lato, lo sviluppo di servizi digitali mediante la leva della domanda pubblica d’innovazione e attraverso iniziative di valorizzazione dal basso rivolte a innovatori e imprese innovative in grado

di promuovere la trasformazione sociale regionale e l'open data, sull'esempio di quanto realizzato dal MITD;

- dall'altro lato, iniziative volte a favorire la diffusione delle competenze digitali e l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti e per incentivare l'uso dei servizi online delle imprese, delle associazioni private e delle Pubbliche Amministrazioni.

Per quanto riguarda lo sviluppo di servizi digitali mediante la leva della domanda pubblica d'innovazione, tra le iniziative di riferimento promosse dal MITD e individuate quali modelli per l'azione dell'Amministrazione regionale si segnalano le seguenti:

- **MadeIT** – un'iniziativa interministeriale nata con la volontà di unire l'ecosistema di startup e PMI italiane ad alto potenziale innovativo sotto un unico marchio. Il progetto è rivolto a tutte le startup e PMI che sviluppano innovazione e tecnologia in Italia, mettendo a loro disposizione una piattaforma web, unico punto di accesso a tutti gli strumenti e alle misure messe in campo dalla Pubblica Amministrazione;
- **Smarter Italy** – programma strategico che prevede la definizione ed il lancio di gare d'appalto innovative. Ha lo scopo di accelerare la crescita del Paese e soddisfare le esigenze espresse dalle comunità, città e borghi, iniziando con quattro aree d'intervento (*smart mobility*, – per permettere alle persone delle aree urbane di muoversi in modo più veloce, agile e sostenibile grazie all'uso della tecnologia e dell'innovazione; *valorizzazione dei beni culturali, benessere sociale e delle persone, salvaguardia dell'ambiente*);
- **Solidarietà Digitale** – iniziativa nata a marzo 2020 per rispondere all'emergenza sociale ed economica del Covid-19, mette in contatto cittadini, enti ed aziende disposte a fornire gratuitamente servizi innovativi per persone di ogni età. Solidarietà Digitale promuove #DidatticaDigitale, un'azione volta a sostenere il mondo della scuola attraverso la condivisione di servizi digitali gratuiti;
- **Sperimentazione Italia** – Consente alle startup, alle imprese, alle università ed ai centri di ricerca di poter sperimentare un proprio progetto innovativo, per un periodo limitato di tempo attraverso una deroga temporanea alle norme vigenti. L'obiettivo è incrementare la competitività del Paese attraverso la sperimentazione di nuove tecnologie e promuovere l'aggiornamento delle normative vigenti ogni volta che una sperimentazione risultasse positiva, abilitando quindi opportunità tecnologiche e di business e semplificando le procedure.

Con riferimento, invece, alla diffusione delle competenze digitali e dell'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, la Regione aderirà, tra l'altro, alle iniziative promosse dall'investimento 7 della Missione 1 del PNRR per supportare le fasce deboli della popolazione nell'accesso e nell'utilizzo dei servizi digitali attraverso lo sviluppo di una rete di centri di facilitazione diffusi sul territorio (valorizzando anche il contributo del terzo settore) e la promozione di un network di giovani volontari nell'ambito del servizio civile digitale.

### Digitalizzazione delle attività imprenditoriali

La Regione Calabria promuove la digitalizzazione delle attività imprenditoriali, favorendo la capacità di cogliere le opportunità offerte dalla tecnologia in modo da aumentare le performance produttive. È quindi importante introdurre o formare professionisti con competenze digitali, nonché introdurre tecnologie capaci di rendere i processi aziendali più fluidi, efficienti e veloci.

A tal fine la Regione nell'ambito dell'azione 1.2.4 del PR 2021 – 2027 supporta gli investimenti per l'acquisizione di tecnologie abilitanti proprie del Piano Industria 4.0 e dei relativi servizi specialistici funzionali all'abilitazione dell'innovazione aziendale. Saranno favorite soluzioni tecnologiche funzionali ad iniziative di integrazione aziendale, di filiera o di prodotto, anche mediante contratti di rete, in grado di rafforzare specifiche funzioni aziendali (produzione, logistica, supply chain, commercializzazione). A tal fine sono previsti:

- aiuti alla formazione del personale delle PMI finalizzata allo sviluppo ed al rafforzamento delle competenze digitali;
- incentivi alle PMI per investimenti finalizzati al processo di digitalizzazione dell'attività di impresa, comprese realizzazione di piattaforme digitali realizzate da aggregazioni di PMI;
- sostegno all'acquisizione di servizi per la digitalizzazione dell'attività imprenditoriale;
- l'attivazione di Strumenti Finanziari a sostegno di nuove imprese high tech concesso sotto forma di equity, prestiti, garanzie.

Al contempo, i fondi stanziati dal PNRR andranno a incentivare la trasformazione digitale dell'Italia sia nel settore pubblico che in quello privato. Infatti, il PNRR ha tra gli obiettivi quello di promuovere la transizione digitale e l'adozione di tecnologie innovative e di competenze digitali nel settore privato, incentivando il Made in Italy e lo sviluppo delle piccole, medie e grandi imprese italiane sui mercati internazionali. Tra le principali linee di intervento ritroviamo:

- **Piano Transizione 4.0** – Lo scopo del Piano è quello di potenziare la ricerca di base e applicata, favorire il trasferimento tecnologico, promuovere la trasformazione digitale dei processi produttivi e l'investimento in beni immateriali. Questo investimento costituisce un'evoluzione del precedente programma Industria 4.0, rispetto al quale prevede: un ampliamento dell'ambito di imprese potenzialmente beneficiarie con la sostituzione dell'iper-ammortamento; il riconoscimento del credito sugli investimenti effettuati nel biennio 2021-2022; l'estensione degli investimenti immateriali agevolabili; l'aumento delle percentuali di credito e dell'ammontare massimo degli investimenti incentivati. Per questo investimento sono previsti ulteriori 5,08 miliardi di euro finanziati dal Fondo Complementare;<sup>25</sup>
- **Innovazione e tecnologia della microelettronica** – L'obiettivo è incentivare gli investimenti in beni materiali e rafforzare la competitività del sistema produttivo aumentando il tasso di digitalizzazione, innovazione tecnologica e internazionalizzazione dei settori ad alto contenuto tecnologico;
- **Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione** – L'obiettivo dell'investimento è sostenere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane, attraverso un fondo che eroghi contributi e prestiti agevolati a imprese operanti sui mercati esteri. Il sostegno alle PMI includerà

---

<sup>25</sup> Fonte: <https://italiadomani.gov.it/Interventi/investimenti/transizione-4-0.html>

anche un focus dedicato alle filiere produttive con lo scopo di sostenere le imprese dopo la crisi pandemica.

La Regione Calabria attraverso il programma “Digitalizzazione delle attività imprenditoriali” intende:

- aumentare la consapevolezza delle imprese sui benefici che la digitalizzazione può portare in azienda;
- facilitare l’incontro tra domanda e offerta di ricerca e innovazione;
- stimolare l’utilizzo delle tecnologie 4.0.

### **Portale incubatore piccole e medie imprese**

La Regione Calabria si è dotata di un portale dedicato alle imprese “Calabria Impresa” attraverso il quale eroga servizi relativi a:

- Sportello Unico per le Attività Produttive – CalabriaSUAP
- piattaforma CalabriaSUE
- Investire in Calabria
- Agevolazioni
- Calabria ZES
- Dove insediare la tua impresa.

L’obiettivo da perseguire è quello di potenziare tale strumento e favorirne l’evoluzione al fine di renderlo aggiornato e capace di generare un impatto positivo sul tessuto imprenditoriale calabrese.

Tra gli scenari di sviluppo del portale si cita, a titolo esemplificativo, l’opportunità di rendere il sito web uno spazio virtuale in cui sarà possibile accedere ad una serie di servizi messi a disposizione delle imprese e creare opportunità di networking.

I servizi messi a disposizione saranno volti ad accelerare il processo di trasformazione digitale, fornendo ad imprenditori e professionisti un’ampia gamma di strumenti di supporto ad opera di un network di professionisti in grado di fornire consulenza su esigenze specifiche.

La Regione Calabria vuole così sostenere lo sviluppo di imprenditorialità innovativa attraverso la creazione di uno strumento di diffusione della cultura dell’innovazione, in cui start-up ad alto contenuto di conoscenza possano esplorare la possibilità di avviarsi, crescere e rinnovarsi, attraverso l’attivazione di opportuni percorsi di incubazione.

Secondo la definizione data dalla Commissione Europea, “un incubatore d’impresa è un’organizzazione che accelera e rende sistematico il processo di creazione di nuove imprese”. In questa accezione i percorsi di incubazione saranno finalizzati ad offrire servizi di accompagnamento attraverso:

- Consulenze tecniche di esperti e docenti universitari sui temi della digitalizzazione dei processi e dell’impresa 4.0;
- Supporto all’elaborazione di business plan;

- Fundraising;
- Ricerca partner;
- Creazioni di network internazionali favoriti dall'utilizzo di soluzioni di videoconferenza, per creare momenti di confronto su tematiche specifiche e scambio di conoscenze e competenze.

### **Hub tecnologici regionali**

La Regione Calabria promuove attività di collaborazione e cooperazione con gli Hub tecnologici poiché rivestono un ruolo importante nelle azioni di sostegno al processo di trasformazione digitale della regione.

A titolo esemplificativo, utilizzando i fondi del PNRR, ed in particolare quelli destinati alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Investimento 1.3, è stato finanziato il progetto *Tech4You*, un ecosistema dell'innovazione che prevede la collaborazione tra gli atenei statali della Regione Calabria e Regione Basilicata con il CNR.

L'hub universitario così creato ha il compito di coordinare i sei spoke sul territorio che si occuperanno delle attività di ricerca. Il *Tech4You* è un ecosistema che si occupa di *Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement*, creando un collegamento tra le eccellenze del territorio e le sfide poste dalla transizione digitale e ambientale. Lo scopo è quello di ridurre il ritardo delle due Regioni allo scopo di migliorare la qualità della vita dei cittadini, rinnovare il tessuto socioeconomico, creare nuovi posti di lavoro e rendere maggiormente resiliente il territorio fragile per via dell'esposizione a rischi naturali e antropici. I campi di ricerca toccati dal progetto comprendono le energie pulite, l'agricoltura smart, la protezione del patrimonio culturale e ambientale nonché la tutela della salute.

Nell'ambito dell'iniziativa rientra anche la proposta progettuale denominata *SERICS (Security and Rights in the CyberSpace)*, riguardante le azioni di innovazione del campo della sicurezza e dei diritti dei servizi virtuali presenti nel CyberSpace.

### **Dati**

Già con il Piano Triennale per l'Informatica nelle Pubbliche Amministrazioni 2017 – 2019 si prevedeva la costituzione di un DAF (Data & Analytics Framework) per le PA con l'obiettivo di sviluppare e semplificare l'interoperabilità dei dati pubblici tra PA, standardizzare e promuovere la diffusione degli open data, ottimizzare i processi di analisi dati e generazione di conoscenza. Il DAF si basa su una Piattaforma Big Data, composta da un data lake e un insieme di data engine e strumenti per la comunicazione dei dati. Nel data lake vengono memorizzati, nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali, dati di potenziale interesse quali, ad esempio:

- le basi di dati che le PA generano per svolgere il proprio mandato istituzionale;
- i dati generati dai sistemi informatici delle PA come log e dati di utilizzo che non rientrano nella definizione precedente;
- i dati autorizzati provenienti dal web e dai social network di potenziale interesse della Pubblica Amministrazione.

I Big Data sono enormi volumi di dati provenienti da differenti fonti che, analizzati in tempo reale, determinano un nuovo modo di interpretare e gestire le informazioni e consentono di ottenere nuove forme di conoscenza. I dati gestiti ed elaborati dalla PA sono di grossa mole e le amministrazioni sono tra i principali generatori e collettori di informazioni. Inoltre, i dati relativi alla Pubblica Amministrazione sono molto eterogenei. In questo contesto diventa prioritario utilizzare l'enorme quantità d'informazioni per migliorare i servizi tra le stesse PA, e i servizi rivolti ai cittadini e imprese. L'utilizzo di tecnologie che coinvolgono i Big Data permette di amplificare il valore del patrimonio della PA, consentendo di creare conoscenza per i decision maker e riducendo drasticamente i tempi di analisi. I Big data sono fondamentali per la Pubblica Amministrazione, in particolare per via del loro legame stretto con gli open data: i dati dell'amministrazione devono essere aperti e soprattutto leggibili da parte di cittadini e imprese. Non basta infatti rendere pubbliche le informazioni: fornire troppi dati, disomogenei e dispersi significa non averne reso pubblico nessuno.

I Big Data Engine sono utili ad armonizzare ed elaborare, sia in modalità batch che real-time, i dati grezzi memorizzati nel data lake e a implementare modelli di machine learning. Infine, gli strumenti per la comunicazione dei dati sono utili a favorire la fruizione dei dati elaborati da parte dei soggetti interessati, anche attraverso API che espongono dati e funzionalità ad applicazioni terze.

La Regione Calabria, in adesione al Piano Triennale per l'informatica nelle PA, promuove la realizzazione di una piattaforma di Big Data finalizzata alla raccolta, gestione e valorizzazione dei dati per migliorare la capacità di governo e di organizzazione dei servizi sul territorio e per condividere informazioni che contribuiscono alla crescita del sistema regionale delle imprese, incrociando dati di vari dipartimenti. Si dovrà agire prioritariamente negli ambiti dell'ambiente, della sanità, del sociale, del turismo digitale e della mobilità.

### **Agritech e transizione ecologica**

La Regione Calabria promuove la transizione ecologica, che è uno dei pilastri del progetto Next Generation EU, in tutti i suoi aspetti, anche attraverso la digitalizzazione dei processi.

In particolare, l'Amministrazione si pone come obiettivo favorire la promozione dell'innovazione digitale nel settore agricolo e agricolo-forestale per aumentarne competitività, qualità e sostenibilità, portando anche allo sviluppo di una filiera più smart.

Sotto la spinta di fattori esterni quali l'aumento della popolazione, il cambiamento climatico, l'esigenza di gestire in modo più efficiente le risorse limitate e la gestione dei rifiuti, il settore dell'Agricoltura è chiamato a rinnovare i processi interni e le infrastrutture adottando soluzioni tecnologiche innovative e di Agricoltura 4.0.

Secondo la strategia UE "Dal produttore al consumatore" gli agricoltori dovranno modernizzarsi per ottenere migliori risultati ambientali, aumentare la resilienza climatica e ridurre e ottimizzare l'uso dei fattori produttivi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano le applicazioni tecnologiche nell'ambito dei sistemi di controllo e gestione del territorio (droni per il rimboschimento, telecamere ad alto fattore di zoom per il monitoraggio dell'area da remoto e la prevenzione degli incendi, reti di sensori wireless per registrare dati sui cambiamenti nel territorio nelle zone a rischio frane) e valorizzazione delle produzioni locali e del territorio (droni per l'agricoltura di precisione, digitalizzazione dei Parchi nazionali).

### 4.3 Linea Strategica 3: Semplificazione amministrativa




Figura 7 - Linea Strategica 3: Semplificazione amministrativa

#### Rafforzamento capacità amministrativa

Il processo di transizione al digitale può realizzarsi solo attraverso un modello di funzionamento della componente amministrativa in grado di perseguire le direttive imposte a livello nazionale e regionale ed in grado di indirizzare in maniera opportuna le fonti di finanziamento disponibili. Ciò prevede una forte azione di efficientamento delle procedure amministrative che dovranno realizzarsi e completarsi in tempi e modi adeguati a quelli imposti dal processo di innovazione e digitalizzazione della PA. A tal fine – e a titolo esemplificativo e non esaustivo – la Regione Calabria promuove azioni volte al:

- rafforzamento della pianificazione strategica in linea con quanto previsto dalla politica di coesione e, conseguentemente, dal DISR;
- razionalizzazione delle procedure amministrative e realizzazione di azioni per il miglioramento della User Experience;
- rafforzamento degli strumenti amministrativi e gestionali;
- rafforzamento delle attività di indirizzo, coordinamento verticale e supervisione da parte della struttura di gestione dei Programmi di intervento;
- efficientamento nelle azioni di rendicontazione della spesa, programmazione e gestione coerente e complementare dei fondi;
- rafforzamento delle verifiche amministrative;
- coinvolgimento del partenariato e realizzazione di iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività realizzate.

#### Modello Organizzativo

L'art. 17 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD) prevede che tutte le pubbliche amministrazioni individuino al loro interno un Responsabile per la Transizione Digitale (RTD),

avente tra gli obiettivi prefissati l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida.

La Regione Calabria ha l'obiettivo di dotarsi di un modello di funzionamento adeguato a garantire la "migrazione al digitale" della Regione, in base a quanto stabilito dall'art. 17 del **Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)**. Secondo tale articolo, ciascuna Pubblica Amministrazione deve affidare a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.

<sup>26</sup>In base a quanto espresso nel suddetto articolo, ciascuna amministrazione è tenuta ad effettuare:

- l'analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa (*CAD art. 17, lettera e*).
- La revisione della riorganizzazione dell'amministrazione per perseguire gli obiettivi e linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. (*CAD art. 17, lettera f*).

Il settore necessita, quindi, di una strategia di digitalizzazione dei servizi, nonché di una struttura operativa adeguata in termini di competenze, processi di funzionamento e dimensionamento di risorse sia umane sia economico-contrattuali.

Tale strategia può essere perseguita partendo dalla:

- ricognizione del modello di funzionamento attuale dell'IT della Regione e del settore ICT in termini di processi, risorse (ruoli e responsabilità) ed in termini di contratti/progetti;
- definizione di nuovi processi operativi di funzionamento del settore ICT, attraverso l'assegnazione di ruoli e responsabilità, individuati a partire da skills e competenze digitali;
- redazione di un piano di "Change Management" in grado di accompagnare la transizione al nuovo modello, l'adozione di nuovi strumenti digitali a supporto e l'attuazione di nuove procedure operative.

### **Monitoraggio dei contratti**

La Regione Calabria dovrà mettere in campo le azioni necessarie per adeguarsi al D. Lgs. 16 luglio 2020 n. 76 che ha apportato alcune modifiche al CAD (D. Lgs. 82/2005), tra le quali vi è quella all'art. 14-bis, comma 2, lettera h) del Codice, che attualmente attribuisce ad AgID la funzione di definire criteri e modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte dell'Amministrazione interessata. A tal fine AgID ha emanato la Circolare n.1/2021, che regola il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte delle singole Amministrazioni.

---

<sup>26</sup> Fonte: [https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2021-07-30/\\_rst/capo\\_I-sezione\\_III-articolo\\_17.html](https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2021-07-30/_rst/capo_I-sezione_III-articolo_17.html)

La Circolare AgID n.1/2021 definisce:

- le Amministrazioni soggette alla Circolare stessa e quindi coinvolte nelle attività di monitoraggio previsto, in particolare tutte le amministrazioni dello Stato e i gestori di servizi pubblici;
- i requisiti secondo i quali individuare le tipologie di contratto da sottoporre a monitoraggio, sulla base dell'importo economico associato, della validità del contratto, dei servizi a cui si riferiscono, dell'impatto sotto il profilo organizzativo o dei benefici che si prefiggono di conseguire, delle adesioni a contratti quadro o altre procedure CONSIP, dell'affidamento a società in-house. Le Amministrazioni possono sottoporre a monitoraggio anche ulteriori fattispecie di contratti, secondo le proprie necessità;
- le modalità operative che le Amministrazioni dovranno implementare per svolgere le attività di monitoraggio. In particolare:
  - a. il gruppo di monitoraggio esegue un assessment degli atti contrattuali oggetto di monitoraggio al fine di ricavarne l'elenco degli obiettivi, delle scadenze, dei livelli di servizio, dei vincoli e budget che saranno oggetto di verifica. Le evidenze emerse verranno riportate in un documento di **screening del contratto**. In allegato allo screening, sarà necessario includere tutta la documentazione contrattuale (contratto, capitolato, allegati tecnici e tutto quanto ulteriormente riferibile al contratto);
  - b. il gruppo di monitoraggio predispone un **piano di monitoraggio**, in base al quale si svolgono le attività di monitoraggio. Il piano deve essere consegnato formalmente al Responsabile del monitoraggio che lo deve approvare entro 30 giorni dalla consegna salvo richiesta di integrazioni e/o modifiche, con opportune motivazioni. Dopo l'approvazione del piano, l'inizio delle attività deve essere certificato con comunicazione formale all'Amministrazione e al fornitore. Il Piano è revisionato ogni tre o sei mesi;
  - c. per ciascun contratto da sottoporre a monitoraggio è poi necessario predisporre dei rapporti di monitoraggio da inviare periodicamente ad AgID, quali il RAC, un documento che esamina "in itinere" l'avanzamento dei lavori previsti dal contratto ed il RAC EX POST un rapporto che sintetizza la storia dell'intero contratto ed elenca i risultati ottenuti dallo stesso.

### **Forum, Community e Competenze Digitali**

Sulla base di quanto indicato dal Piano Triennale per l'Informatica nelle PA 2021 – 2023, l'aggiornamento delle competenze nelle Pubbliche Amministrazioni assume un ruolo centrale. La formazione deve essere orientata a produrre cambiamento, a partire dall'empowerment del personale pubblico, quale reale processo di potenziamento della capacità di compiere scelte e di trasformarle in azioni e risultati concreti.

La Regione Calabria ha pertanto già avviato un'azione di formazione continuativa sulle principali tematiche dell'evoluzione digitale all'interno delle PA.

Quest'attività sarà portata avanti tramite l'iscrizione alle principali piattaforme tematiche nazionali, come ad esempio Forum PA o Eventi PA, che propongono periodicamente dei cicli di webinar o corsi di

formazione, con l'obiettivo di rimanere aggiornati sulle evoluzioni delle tematiche della transizione digitale.

Oltre le piattaforme sopracitate si realizzeranno attività di formazione utili a valorizzare le competenze dei dipendenti regionali anche attraverso altri canali quali l'iscrizione a specifiche mailing list, ad esempio quella dell'Osservatorio nazionale curato dal Politecnico di Milano, e il continuo aggiornamento attraverso i portali istituzionali e le community tematiche messe a disposizione dagli stessi, ad esempio quelle proposte da AgID.

A titolo di esempio vengono riportate alcune delle principali tematiche affrontate:

- accessibilità dei siti web;
- monitoraggio e governance dei contratti ICT;
- conservazione documentale;
- corsi specifici per i RTD;
- open data.

L'obiettivo che si è posto l'Amministrazione è quello di creare un clima che permetta di effettuare un lavoro continuativo nel tempo sulle principali tematiche di formazione. Il traguardo sarà raggiungibile aumentando il livello di attenzione alle proposte governative e creando un clima di community e di collaborazione all'interno del territorio regionale e con le altre PA a livello nazionale, mettendosi in condizione di essere supportati e supportare gli enti governativi sulle tematiche affrontate nei progetti di Transizione Digitale e di fornire un servizio di aggiornamento e formazione ai dipendenti della Regione.

## 4.4 Linea Strategica 4: Realizzazione di Ecosistemi verticali




Figura 8 - Linea Strategica 4: Realizzazione di Ecosistemi verticali

### Ecosistemi

Le azioni espresse dalle tre precedenti Linee Strategiche rappresentano interventi di carattere trasversale che possono considerarsi comuni a diversi domini applicativi e, di conseguenza, necessari al fine di orientare la strategia di transizione al digitale nella sua globalità. Oltre però all'insieme di azioni di carattere trasversale, la transizione al digitale sarà indirizzata anche attraverso lo sviluppo di ecosistemi digitali verticali ad elevato contenuto tecnologico su temi considerati d'interesse strategico per il territorio regionale e per il rafforzamento dei servizi aggregati territoriali, con riferimento a specifici domini applicativi. A titolo esemplificativo, potranno essere perseguite e realizzate verticalizzazioni tematiche per i seguenti ambiti: servizi di sviluppo e sostenibilità del territorio (SIT, ambiente e reti), Sanità Digitale e Welfare, Terziario e Industria, Turismo Digitale, Cultura, Istruzione, Infrastrutture e logistica – Mobilità, Economia e finanza pubblica, Agricoltura.

La realizzazione di ecosistemi digitali punta nella direzione dell'interazione e della cooperazione di tutti gli stakeholder coinvolti nel processo di transizione attualmente in corso. In tale accezione non si tratta quindi di azioni semplicemente riconducibili a pure evoluzioni tecnologiche, quanto di profondi mutamenti nella struttura e nelle dinamiche dei contesti di riferimento. Il tema risulta inoltre di particolare interesse per l'Ente regionale, facendosi esso stesso promotore di sviluppo sociale ed economico ed agendo anche come Ente aggregatore di iniziative e necessità territoriali. Si prevedono pertanto azioni finalizzate a favorire la collaborazione di diversi attori per la definizione di regole, infrastrutture, architetture, ecc. A tal fine sarà quindi fondamentale definire:

- standard tecnologici e applicativi condivisi;

- modelli di governance che definiscano come i diversi attori dell’ecosistema operano e si coordinano;
- processi operativi di supervisione ed enforcement delle regole e dei processi condivisi;
- infrastrutture di supporto come developer portal, ambienti social di collaborazione, infrastrutture di monitoraggio e controllo operativo.

Tali azioni devono essere accompagnate da altre iniziative che abbiano lo scopo di sostenere nel tempo ed accelerare i processi di crescita e sviluppo di un ecosistema. In particolare, è utile segnalare almeno due aree di intervento importanti:

1. sviluppo di strategie di comunicazione per divulgare le caratteristiche e le funzionalità di un ecosistema;
2. messa a disposizione di componenti riusabili open source, best practices, servizi di supporto, che possano semplificare il lavoro di coloro che devono mettere in piedi e/o contribuire allo sviluppo di un ecosistema.

### **Linea Strategica territoriale: l’implementazione della strategia digitale per gli enti locali**

La Regione Calabria, partendo dagli indirizzi, i contenuti e le quattro linee strategiche individuate dalle Linee Guida per la Crescita Digitale della Regione Calabria, svilupperà una direttrice d’azione specifica dedicata a supportare la transizione digitale degli enti locali sul territorio calabrese, indicandone gli elementi distintivi in ottica di erogazione dei servizi e utilizzando la leva della tecnologia come fattore per conseguire una maggiore efficienza operativa.

L’obiettivo è, da un lato, la **strutturazione di un quadro di opportunità** derivanti da una mappatura di politiche e strumenti finanziari di digitalizzazione della PA nei territori, rilevando gli indirizzi specifici e definendo un cronoprogramma finanziario di attuazione della strategia sui principali driver individuati tra i quali si citano, a titolo esemplificativo: migrazione al cloud, sportello unico digitale, accelerazione all’adozione dei servizi PagoPa e App IO, digitalizzazione degli avvisi pubblici, ampliare l’esperienza dei centri di facilitazione digitale, migliorare l’esperienza dei servizi pubblici digitali da parte degli enti locali e dei cittadini. Dall’altro lato, l’obiettivo è altresì sviluppare un approccio integrato per programmare e implementare le **azioni di supporto, informazione e facilitazione** che la Regione potrà attivare a favore della transizione digitale degli enti locali.

Tale azione sarà coadiuvata e abilitata, tra l’altro, dalla **mappatura** (su base campionaria) **dei servizi digitali degli enti locali** calabresi al fine di:

- ricostruire il catalogo dei servizi digitali forniti dagli enti locali;
- valutare l’attuale livello di digitalizzazione dei servizi;
- individuare le fasi del processo sottese ai servizi;
- rilevare i fabbisogni specifici di digitalizzazione del territorio;
- definire lo scenario to-be di digitalizzazione.

## 5 Le fonti di finanziamento

Le iniziative appena descritte in termini di Linee Strategiche, Azioni, Programmi permetteranno di individuare specifici progetti che potranno essere finanziati con gli strumenti finanziari comunitari, nazionali, regionali o con strumenti di finanziamento speciali quali il PNRR o altre eventuali fonti.

## 6 Il modello di Governance

La governance della Regione Calabria in relazione alle politiche di innovazione e digitalizzazione è orientata a rafforzare il raccordo, il coordinamento e la collaborazione tra i diversi attori pubblici e privati che erogano servizi al cittadino e alle imprese, al fine di semplificare e standardizzare processi e procedure ed al fine di assicurare omogeneità procedurale sul territorio, a beneficio dell'accesso e della fruizione dei servizi da parte degli utenti. Ciò si realizza attraverso un approccio multidisciplinare (che coinvolga tutte le competenze e le professionalità necessarie) e multidimensionale (in termini normativi, procedurali, tecnologici, applicativi).

La struttura di governance svolgerà quindi un'importante funzione di raccordo tra la l'Ente nazionale, l'Ente regionale e la rete locale, mettendo a disposizione servizi, competenze e conoscenze in ambito ICT. A tal fine, ove necessario, il Responsabile per la Transizione al Digitale, operando con il Dipartimento di Transizione digitale e attività strategiche, potrà avvalersi di Gruppi di Lavoro dedicati, costituiti da esperti di settore, Università, Dipartimenti e ulteriori stakeholder (imprese, enti locali, ecc.), che supporteranno l'Amministrazione nelle decisioni sulle attività da intraprendere in tema di transizione al digitale.

La governance, intesa quindi come l'insieme degli interventi di indirizzo e pianificazione strategica delle attività di transizione al digitale, è coordinata dal Responsabile per la Transizione al Digitale. Le singole iniziative progettuali nelle quali verranno declinati i Programmi di intervento individuati e grazie alle quali si potrà concretizzare la strategia indirizzata dalle singole linee guida potranno invece essere governate dai singoli Dipartimenti aventi specifiche competenze di dominio.

## 7 Comunicazione istituzionale

Le Linee Guida per la Crescita Digitale della Regione Calabria rappresentano un documento strategico avente lo scopo di accompagnare la Regione Calabria durante il percorso di transizione al digitale. Comprende tutte le specificità dell'Ente regionale e si sostanzia in un'evoluzione tecnologica, strutturale e organizzativa dei meccanismi di erogazione dei servizi verso i cittadini, gli Enti locali, le imprese oltre che verso la struttura regionale nella sua interezza. Le logiche evolutive, alla base della transizione della PA verso il Digitale, avranno un notevole impatto sull'organizzazione delle Ente regionale e sui servizi erogati dalla Regione Calabria, generando valore sia per i cittadini che per gli stakeholder del sistema.

Per tali motivazioni ed in considerazione delle evoluzioni che si prospettano, le Linee Guida per la Crescita Digitale della Regione Calabria devono essere affiancate da una adeguata strategia di comunicazione volta a divulgare gli interventi che verranno implementati durante il triennio di riferimento. La strategia di comunicazione, oltre a fornire una *overview* delle linee strategiche delineate nel presente documento,

comprenderà anche le modalità di diffusione delle iniziative che si andranno a delineare durante il periodo evolutivo.